

LUIGI CHIAPPELLI

I MANOSCRITTI GIURIDICI

DI PISTOIA


CON TESTI E DOCUMENTI INEDITI



BOLOGNA

TIPOGRAFIA FAVA E GARAGNANI

1885



11. 31

I MANOSCRITTI GIURIDICI DI PISTOIA

CON TESTI E DOCUMENTI INEDITI

INTRODUZIONE

È affatto inutile parlare nello stato attuale della scienza, sopra la necessità di conoscere tutto il materiale dei manoscritti che si conservano nelle pubbliche e private collezioni, perchè essa ormai è sentita profondamente dagli studiosi. È per questa conoscenza piena e sicura, che le ricerche storiche possono portare a risultati definitivi (1).

Noi crediamo opportuno di dare notizia di quei manoscritti di diritto, contenuti nelle biblioteche pubbliche e private di Pistoia, che sono anteriori al secolo XVII, e che però si riferiscono all'epoca nella quale li studi giuridici maggiormente fiorirono in Italia. Non ci estendiamo a dar conto dei codici di statuti delle corporazioni di arti, e di statuti o provvisori o capitoli del Comune di Pistoia o di altre città (2), perchè essi, quantunque importanti per

(1) Molte città italiane possiedono delle ragguardevoli collezioni di manoscritti importanti per la storia del diritto, e che per la massima parte sono sconosciuti. Farebbe però opera altamente lodevole chi si occupasse di queste ricerche, onde fornire nuovi materiali alla scienza storica del diritto tanto poco curata. Fino dal 1827 il **Bluno** (Ier Italicum. Halle, 1827, v. 2, p. 96), e dopo di lui il Prof. **Buonamicl** (Poliziano Giureconsulto, Pisa, 1863), accennarono alla importanza dei manoscritti conservati nell'archivio del Duomo di Lucca, senza che alcuno siasi dato pensiero di illustrarli. Questa osservazione potrebbe essere ripetuta per molte altre città, nelle quali esistono collezioni ancor più preziose e rilevanti, per essere state anticamente sedi di famose Università. Senza queste pazienti ricerche sarà per ora impossibile dare un disegno completo delle elaborazioni scientifiche del diritto in Italia.

(2) Il manoscritto del più antico Statuto pistoiese, che si fa rimontare a 1107 si trova nell'archivio del Duomo (n. 40), e dopo la pubblicazione fattane dal **Muratori** (Ant. Ital. Medii Aevi) e dallo **Zaccaria** (Anecdota Medii Aevi, p. 4 e segg.), è stato nuovamente dato alla luce dal **Berlan** (Studi storico-critici sugli Statuti di Pistoia del secolo XII, Pistoia 1874) (Statuti di Pistoia del

Archivio Giuridico

XXXIV	1885	m.	201-275
XXXV	1885	m.	61-110

(Estratto dall'Archivio Giuridico)

la storia del diritto, non hanno alcuna relazione colla storia della scienza del giure. I manoscritti dei quali parleremo appartengono alle biblioteche pubbliche Forteguerriana, e Fabroniana, e alle private del Capitolo della Cattedrale, del Seminario vescovile, e del collettore di memorie pistoiesi, il Sig. Filippo Rossi-Cassigoli, e all'archivio dello Spedale del Ceppo.

Abbiamo la speranza che non disutile riuscirà questo studio, non ostante che lo Zaccaria (1) abbia data notizia dei manoscritti di Pistoia, poichè le sue ricerche furono incomplete, tanto che non se ne può trarre sempre un sicuro, e pieno vantaggio per la scienza nostra. Esse si limitarono ad alcuni fra i codici dell'archivio capitolare; e le notizie che ne dette non sono complete, e talvolta mancano di precisione (2). Il Blume (3) non fece che richiamare l'attenzione degli studiosi sopra ciò che aveva scritto lo Zaccaria, e per tali ragioni forse lo Schulte e altri storici del diritto canonico e romano non tennero conto dei manoscritti pistoiesi.

Questi per vero dire non sono molti, ma hanno assai importanza; alcuni sono affatto sconosciuti; altri contengono delle antiche scritture di diritto non pubblicate finora.

Nella prima parte della presente pubblicazione non abbiamo creduto opportuno di seguire quanto alla partizione della materia il criterio usato da qualche scrittore (4), cioè di porre tante rubriche, quanti sono i legisti le cui opere sono contenute nei manoscritti esaminati. Abbiamo invece raggruppati i codici secondo l'ordine nel quale li abbiamo trovati nelle biblioteche della città, dando conto di tutte le opere compresevi, e descrivendoli in tutte le loro

secolo XII, fasc. 1, Bologna Romagnoli, 1882, in corso di pubblicaz.). Molti manoscritti di Statuti pistoiesi dei secoli XIII, XIV, e dei secoli seguenti sono contenuti nel ricco archivio del Comune. Nella Biblioteca Forteguerriana oltre cinque codici di Statuti pistoiesi dei secoli XIV e XV, e a un manoscritto degli Statuti di Firenze, si conservano circa venti raccolte di decreti, balie, e provvisori del Comune e popolo di Pistoia dei secoli XV e XVI.

(1) Zaccaria Bibliotheca Pistoriensis. Augustae Taurinorum 1752, parte 1.

(2) Il lettore facendo il confronto fra le notizie date dallo Zaccaria intorno ai manoscritti pistoiesi, e quelle che gli presentiamo in queste ricerche, potrà accorgersi delle numerose scorrezioni che si incontrano nell'opera del resto pregevolissima di quel distinto cultore della storia medioevale.

(3) Blume, *Iter Italicum*, v. 2, p. 113 a 120.

(4) Steffenhagen, *Beiträge zu v. Savignys Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*. — Aus den Handschriften der königlichen Bibliothek zu Königsberg, Königsberg, 1861.

particolarità. Così abbiamo ottenuto una descrizione completa dei manoscritti. Molte volte l'unione di diversi trattati in uno stesso codice non è casuale, o almeno talvolta può avere una certa importanza, il sapere con quali altri scritti un'opera va unita.

Nella seconda parte abbiamo riunite alcune notizie sopra antichi legisti poco noti, delle cui opere manoscritte è tenuto parola nella parte prima, e vi abbiamo pubblicate o per intero od in parte alcune antiche scritture giuridiche che si trovano nei codici pistoiesi, e che non furono date finora alle stampe.

Fra queste abbiamo posti anche tre capitoli di un « Tractatus de immunitate et libertate ecclesiastica, atque dei sacerdotum honore », sebbene alcune parti di esso sieno estranee al diritto, ed interessino principalmente la storia della scienza politica, poichè questa opera è dovuta ad un canonista, il quale si è giovato in essa principalmente delle fonti del diritto si canonico, che romano.

Anche all'infuori dei manoscritti che prendiamo in esame nel presente studio, Pistoia può offrire altri materiali ed elementi che possono avere qualche importanza per la storia del diritto, e per la biografia di antichi giureconsulti. Così a modo di esempio sarebbero di non piccola utilità, la pubblicazione dei documenti riguardanti l'antico studio pistoiese ricordato anche dal Savigny per l'insegnamento di Dino Mugellano; la pubblicazione dei documenti che si riferiscono alla ambasceria per la quale i due glossatori Roffredo di Epifanio e Bagarotto (1), rappresentarono in Pistoia nell'anno 1219 la città di Bologna per fermar la pace fra i due Comuni; l'illustrazione della vita e del valore scientifico del poco noto canonista pistoiese del secolo XV, Filippo dei Lazzari, e simili indagini storiche. Ma esse ci avrebbero condotto fuori dai limiti che ci siamo imposti, e però ci riserbiamo ad occuparcene in qualche altra monografia (2).

(1) Sarti, *De clar archigymn. Bonon. Profess. Bononiae. 1769, t. 1, p. 109, nota b.*

(2) Sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente i Sigg. Prof. Massimiliano Courat dell'Università di Amsterdam, Prof. Ermanno Fitting dell'Università di Halle, Prof. Enrico Brunner dell'Università di Berlino, Prof. Giovanni Federigo von Schulte dell'Università di Bonn, il Dottor Massimiliano Pappenheim privato docente nell'Università di Breslau, e il Cav. Filippo Rossi-Cassigoli di Pistoia, che cortesemente ci hanno forniti di notizie per questa pubblicazione; infine siamo grati all'archivista della Cattedrale di questa città il quale ci ha concesse le più ampie facilitazioni, per potere esaminare il contenuto dell'archivio capitolare.

PARTE 1.^a

I.

Biblioteca Forteguerriana.

Oltre ai quattro manoscritti giuridici di questa biblioteca, dei quali daremo notizia, essa ne contiene altri di più recente data per i quali riferiamo le seguenti indicazioni del catalogo:

Sentenze criminali di Simone Tornabuoni commissario e giudice in Pistoia MS. del secolo XVI, segn. C. 259.

Expositio iuris civilis Iustiniani. MS. del secolo XVII, segn. B. 101.

Forti Tom. — Il foro fiorentino. MS. del secolo XVII, segn. C. 232.

Assiomi di giurisprudenza. Due MS., l'uno del secolo XVI, l'altro del XVII, segn. C. 188, e A. 54.

Può riuscire inoltre assai utile a chi si occupa della storia del diritto nel secolo XVI un manoscritto segnato B. 146, autografo di Pietro Ricciardi giureconsulto pistoiese del cinquecento, assai distinto, e che professò diritto romano nella Università di Pisa. Questa opera è intitolata « Ricordi storici », nella quale parlando diffusamente della sua vita e dei suoi tempi, dà molte notizie intorno allo

Studio pisano, e ai legisti che vi professarono nella seconda metà del secolo XVI (1).

Oltre ai manoscritti dei quali rendiamo conto, questa Biblioteca possiede una ricca collezione di antiche edizioni molto rare di opere giuridiche.

(I) MANOSCRITTO MISCELLANEO A, 12.

In questo manoscritto cartaceo della seconda metà del secolo XV, oltre ad essere contenute alcune scritture di qualche importanza per la storia dell'umanesimo, come l'operetta di Lorenzo di Aquileia intitolata « Practica siue usus dictandi », e una lettera di Ciriaco d'Ancona, sono compresi anche dei brevissimi scritti che possono interessare allo storico del diritto. Dal foglio 55 al 60 vi si legge un breve studio sul diritto canonico senza nome di autore, donde non si può raccogliere veruna indicazione, neppure sopra il luogo ove fu composto. Il principio porta la seguente rubrica:

Decreti cause breuiter in XXXVI causas distinguatur et per unamquamque plures ponit questiones in quibus difinitiuas ponit sententias. Prima autem causa de Simoniacis continens in se VII questiones etc.

e termina col seguente paragrafo:

Tricesimasexta et Vltima causa duas habet questiones in prima queritur, an is qui Virginem oppressit stuprum commisit. sol. commisit. in secunda. an rapta raptori aubere possit patre consensum prestante . sol. potest. Finis Operis. »

Nei fogli 78, 79 e 80 è contenuta una orazione di un giureconsulto sconosciuto al Savigny e allo Schulte, la quale ha il titolo seguente:

Oratio domini Alberici Maletè Iuris Vtriusque doctoris et Consiliarii Illustris domini Marchionis ferrarie habita coram Sanctissimo domino nostro Nicolao Quinto.

(1) Vedi specialmente il citato MS. a carte 13, 16 retro, 17, 19, 20, 21, 36, 38, 43, 44, 47, 50 a 58 etc.

Dal foglio 109 fino al foglio 111 fa seguito il seguente scritto intitolato:

Cotidiana Innocentii de Constitutionibus Rubrica per Bal.

Non abbiamo potuto consultare le edizioni del secolo XV del « Repertorium supra Innocentio » del Baldo, ricordate dallo Schulte (1) e però non siamo in grado di sapere se veramente è una copia di questa stessa opera lo scritto contenuto in questo codice. Riferiamo quindi il principio e la fine di esso.

Constitutio publice diuulgata non ligat ignorantem fide sua ignorantia uult probare dilucide in . G . cognoscentes uide . infra qui mat . accusat . etc.

Quod si propter contumaciam rei processum aute litis contestationem ad testium receptionem »

(II) MANOSCRITTO A. 40. (2).

È un manoscritto membranaceo in folio del secolo XIV, che fece parte della biblioteca del celebre umanista il Sozomeno. Si compone di sessantasei fogli numerati, nei primi diciotto dei quali è contenuto il testo delle decretali Clementine, al quale sono preposte le seguenti intestazioni:

Incipiunt Constitutionis noue edite in Concilio Vienensi per felicis recordationis dominum Clementem pp. V, et confirmate per sanctissimum pp. dominum Iohannem XXII pp.

Iohannes episcopus serus seruorum dei dilectis filiis doctoribus et scolaribus uniuersis Padue commorantibus salutem et Apostolicam benedictionem.

In fine sta scritto:

(1) Schulte, Die Gesch. d. Quellen u. Liter. d. Canon. Rechts. Stuttgart. 1875-77, v. 2, p. 276, nota 6.

(2) Questo manoscritto è appena ricordato dallo Zaccaria (Bibl. Pist. P. 1 pag. 52).

Data Auinione . XIII kalendas decembris . Pontificatus Nostri Anno Secundo. (1).

Fuit autem data Aretii . currentibus Annis domini MCCCXVII.

Nello stesso foglio diciottesimo a tergo si legge una raccolta di « Quaestiones » di antichi legisti, che continua nel foglio ventesimo; essa è interrotta dal foglio decimonono che è stato lasciato in bianco, e da un consiglio di un ignoto canonista del secolo XIV. Questa raccolta di « Quaestiones » è scritta pure nel secolo XIV, con una calligrafia molto differente da quella degli altri testi contenuti nel manoscritto. Queste « Quaestiones » ascendono al numero di nove; la prima porta la sigla « fran. Acur. », ed è assai importante perchè può servire a confermare l'opinione del Tritemio, che Francesco d'Accursio avesse scritto delle Dispute (2). La seconda, e la quarta aventi le sigle « Iae. Iae. de Aren. », mi sembra che debbano attribuirsi agli scolari di Iacopo di Arena che riferiscono le idee del maestro, perchè più volte questo giureconsulto vi è ricordato come « dominus Iacobus de Arena »; forse facevan parte delle « Disputationes », che portavano il nome di quel legista, e delle quali il solo titolo ci è stato conservato dal Tritemio, e dal Diplovataccio (3). La quarta e la nona questione portano la sottoscrizione di Oldrado da Ponte (Old.); esse probabilmente erano contenute nelle « Quaestiones » di questo legista ricordate dallo stesso Diplovataccio (4). La quinta ha la sigla del legista Martino da Fano (mar. de fan.), e forse doveva far parte o del suo trattato *De dotis restitutione*, o piuttosto di quelle staccate ripetizioni che il Diplovataccio asserisce avere scritto Martino sopra vari luoghi dei testi romani (5). La sesta è composta di due diversi scritti di Odofredo, riuniti per comodità dal raccoglitore, e porta le sigle « Oddofred. — Od. »; non sappiamo se sia contenuta nella raccolta di questioni del medesimo giureconsulto conservata dal manoscritto parigino di n.º 4604 fol. 95-101. Finalmente

(1) Il Richter (Corpus Iuris Canonici, Lipsiae, 1839, p. 1057) invece ha seguito il testo seguente, « Data Auinione VIII, Kal, Novembris Pontificatus nostri anno secundo ».

(2) Savigny, Storia del D.º R.º nel Medioevo, v. 2, p. 398.

(3) Savigny, Op. cit. v. 2, p. 441.

(4) Savigny, Op. cit. v. 2, p. 591.

(5) Savigny, Op. cit. v. 2, p. 487 e 489.

la settima e l'ottava questione hanno le sottoscrizioni « Vb. de bubio. — Vb. de bub. ».

Il secondo di questi due scritti verosimilmente deve attribuirsi agli scolari di Uberto da Bobbio, che riferiscono le opinioni del loro maestro, tanto più che vi si trova fra le citazioni la sigla *Od.*, a meno che non vi si voglia veder ricordato il glossatore Oderico. Inoltre anche la forma mi sembra che sia più recente che non quella della questione settima. Peraltro questi due scritti hanno assai importanza, poichè del trattato di Uberto da Bobbio intitolato « *Quaestiones et Determinationes* » secondo che scrive il Savigny (1), il Tritemio ne ha lasciato soltanto un vago ricordo. Tutte queste « *Quaestiones* » delle quali parliamo sono state per quanto è possibile raggruppate dal raccoglitore per materie. La prima si riferisce al pagamento delle collette imposte dal Comune; la seconda, la terza, e la quarta trattano della pena del delitto di falso; le tre seguenti hanno tutte relazione col tema delle donazioni; l'ottava contempla il caso delle mutazioni delle pene negli Statuti, e l'ultima riguarda la ripetizione della dote contro il marito caduto in miseria.

Simili raccolte di « *Quaestiones* » sono rarissime; di quelle riferentisi alle dottrine dei Glossatori non se ne conoscono che due collezioni, quella del manoscritto parigino di n.° 4603, e quella del manoscritto di Grenoble n.° 255; il Savigny ne diede un brevissimo saggio (2), e parecchi brani ne pubblicò l'Hamel (3). Nella età che prende il nome dall'Accursio, secondo il giudizio autorevole del Savigny (4), s'incontra ormai minor numero di « *Quaestiones* » cioè di scritti preparati per le dispute scolastiche (5), maggiore al contrario quello dei « *Consilia* », o pareri dati in cause forensi. Però questa raccolta benchè ristrettissima e mutila ha un certo valore scientifico, tanto più che riunisce in se scritti appartenenti all'età dei Glossatori, ed alla susseguente. Paragonate inoltre alle due collezioni ora ricordate rivela dei caratteri speciali; anzi tutto non è come la collezione dei manoscritti di Parigi e di Grenoble una

(1) Savigny, Op. cit. v. 2, p. 311.

(2) Savigny, Op. cit. v. 3, p. 477.

(3) Kùnel, *Dissensiones Dominorum sive Controversiae veterum iuris Rom. interpretum*. Lipsia, 1831, p. LVII, p. 588 e segg.

(4) Savigny, Op. cit. v. 2, p. 571.

(5) Savigny, Op. cit. v. 2, p. 367.

raccolta di pareri di diversi giureconsulti raccozzati da un collettore, ma sono decisioni originali di antichi giuristi, in fine alle quali si legge la sigla di ciascun autore.

Per tutte queste ragioni crediamo di qualche utilità il pubblicare nella seconda parte del nostro lavoro questi testi, che per le ricerche accurate fatte in proposito abbiamo tutta la ragione di reputare inediti (1). In ogni caso sono sconosciuti almeno come collezione. In questa pubblicazione abbiamo preferito di stampare tali « *Quaestiones* » secondo la disposizione che hanno nel manoscritto, piuttosto che turbare il loro ordine, e classificarle secondo l'età dei diversi giureconsulti ai quali appartengono.

Dopo tali « *Quaestiones* » a cominciare dal foglio ventunesimo sino alla fine, questo manoscritto contiene l'Apparato di Giovanni d'Andrea alle Clementine, copiato da una mano più antica di quella che ha trascritto il testo di queste decretali. Esso comincia colle parole:

« Iohannes . Graciosum hoc nomen per interpretaciones diriuaciones vel ethimologias tollere non est meum suspicionis ratio patet . esse autem hoc refricare notissima »

e termina nel modo seguente:

« natura vero naturans eum ad illam redibimus per intercessionem uirginis gloriose nos collecet eum electis. Amen.

Explicit apparatus Iohannis Andree supra septimo decretalium ».

Questo codice è scritto a due colonne, con iniziali a colori, e la prima pagina è adornata da una miniatura a figure e rabeschi.

(III) MANOSCRITTO A. 65. (2).

Questo codice membranaceo in foglio massimo del secolo XIV, già appartenuto al celebre umanista, il Sozomeno, è composto di

(1) In questa ricerca ci siamo giovati della Glossa Accursiana, delle posteriori aggiunte che si leggono nelle edizioni, e delle opere seguenti (**Oldradl de Ponte**, *Consilia*, Lugduni, 1543 — **Iacobi de Arena**, *Comm. in univ. Ius civile*, 1544 — **Odofredo**, *Prael. in Dig.* Lugduni, 1552, *Prael. in Cod.* 1550); abbiamo esaminato ancora gli antichi scritti giuridici pubblicati dal Savigny, dall'Hamel, e nel voluminoso *Tractatus illustrium iuris consultorum*, Venetiis-MDI.LXXXIII. Per l'insufficienza delle nostre biblioteche non abbiamo potuto conoscere se la *Quaestio* di Odofredo che pubblichiamo, sia contenuta nei « *Responso ad causas ultim. volum.* Venet. 1568, t. 1.

(2) Questo manoscritto è ricordato appena dallo **Zaccaria** (*Bibl. Pist.* P. I. p. 52).

364 fogli numerati, cui sono preposti sette fogli non aventi numerazione. Nei primi sette fogli e negli ultimi sei si scorge l'opera di diversi amanuensi; la varietà inoltre delle scritture che vi si leggono fa supporre, che gli studiosi i quali possederono questo manoscritto aggiungessero alla opera principale che vi è copiata, altre scritture illustrative della medesima. È scritto a due colonne con carattere gotico; le iniziali sono colorate, e talvolta fregiate da miniature.

Questo codice è miscelaneo, e contiene:

1.° (c. 1, 2, 3, 4). L'elenco delle rubriche dei titoli compresi nei libri delle decretali, ed alcune « Quaestiones » dovute a un canonista del secolo XIV, che non hanno molta importanza.

2.° (c. 4 retro, e 5). L'« Apparatus metricus supra arbore decretorum » di Giovanni de Deo, il quale vi è indicato come « magister Iohannes de Deo hispanus sacerdos » (1). Il testo è ornato da due belle miniature, nelle quali sono rappresentati i due alberi della consanguineità e della affinità, e comincia colle seguenti parole:

« Ad honorem sume trinitatis circa computationem arboris diversi diversa sentiunt quia quot sunt capita »

e termina nel modo seguente,

« modo pingitur arbore nota altera pictura cessat pro tempore tota. »

3.° (c. 5 retro). La « Summa de sponsalibus et matrimonio » di Giovanni di Andrea, alla quale è apposto il nome di questo celebre canonista, ma è a deplorare che questo trattato sia rimasto incompleto: esso comincia colle parole:

« Christi nomen invocans ad honorem ipsius et Reuerendissimi bonon . Archid . qui diuinam potentiam imitatus de me nihilo fecit aliquid... »

Il trovarsi separata in questo manoscritto la « Summa de sponsalibus et matrimonio » dalla « Lectura supra arboribus consanguinitatis et affinitatis » del medesimo giureconsulto, conferma l'opinione dello Stintzing (2), seguita poi anche dallo Schulte (3), che

(1) **Schulte**, *Gesch. d. Quellen. u. Litter. d. Canon. Rechts.* v. 2, p. 100. Finora non si conoscevano di questa opera che sette manoscritti, ricordati dallo **Schulte** e dal **Savigny** (*Storia del diritto romano nel Medioevo* v. 2, p. 482).

(2) **Stintzing**, *Geschichte der populäre Literatur des röm. kanon. Rechts in Deutschland.* Leipzig. 1867, p. 189 e 192.

(3) **Schulte**, *Gesch. d. Quell. u. Litter. d. Canon. Rechts.* v. 2, p. 215 e seg.

questi sieno due trattati l'uno dall'altro indipendenti, e che il secondo di questi due scritti non sia una parte del primo. Questo fatto adunque serve ad infirmare sempre di più la contraria opinione già molto diffusa, e sostenuta principalmente dal Savigny (1) e dal Rudorff (2).

4.° (c. 6). Un frammento di un trattato di giureconsulto a noi sconosciuto, che termina colle parole:

« Explicit summa decretorum. »

al quale fan seguito cinque esametri, dei quali ecco il primo:

« Tempora labuntur uernantibus inuida formis ».

5.° (c. 7). Una raccolta di « Quaestiones » fra le quali alcune di Giovanni di Andrea, ed un breve ed incompleto scritto sui testi del diritto canonico, che comincia nel modo che segue:

« Liber decretorum distinctus est in tres partes quarum prima uocatur distinctiones... »

6.° (c. 1 numerata, a 359). Le decretali di Gregorio IX colla glossa che ordinariamente si trova a stampa, salvo l'aggiunta di alcune postille posteriori, tratte specialmente dalle opere di Giovanni d'Andrea. Alle carte 1, 87, 160, 239, 265, cioè al principio di ciascun libro, il testo è fregiato di miniature:

7.° (c. 359). Alcune scritture non molto importanti di vari canonisti del secolo XIV.

8.° (c. 360, 361). Il trattato sopra le successioni intestate attribuito a Dino di Mugello, che comincia colle parole:

« Quoniam ab intestato successionum materia in iuris corpore tam in textu quam in glosis noscitur esse dispersa ideo neque iuris prolixitas et glosarum multitudinem... »

e finisce colle parole seguenti:

« hodie autem cognationis et agnationis differentia est sublata ut in prefatis Autenticis aperte cauetur. »

Questo trattatello non porta veruna sottoscrizione, e il testo è molto differente da quello che si legge nelle varie edizioni (3), tantochè l'esame di esso sarà utilissimo per chi intendesse pubblicare

(1) **Savigny**, *Storia del dir. rom. nel Medioevo*, v. 2, p. 623.

(2) **Rudorff**, *Über den Processus iuris des Ioh. Andrea* (nella *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissenschaft*, a. 1842, XI, p. 100).

(3) *Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate Iurisconsultorum.* Venetiis MDCXXXIII, v. 8, f. 318 e seg.

una edizione critica di questa operetta del giureconsulto mugellano. Crediamo opportuno di osservare, in aggiunta a ciò che ha scritto il Savigny (1) in questo proposito, che nel corso di questo trattato abbiamo trovate tre citazioni dalla collezione delle decretali di Gregorio IX (2), e che neppure una sola volta vi è fatta menzione delle opere di Cino da Pistoia (3). Rarissime sono le citazioni da altri civilisti, difatti non vi troviamo ricordati che Azzone, ed il Piacentino. Del resto il manoscritto non dà alcuno indizio per attribuire con sicurezza maggiore a Dino di Rossoni questo trattatello; ma è certo che anche da questo codice apparisce assolutamente infondata l'opinione di coloro che lo ascrissero al Bartolo. Ha tali caratteristiche da non lasciare ombra di dubbio che appartiene ad un giureconsulto assai più antico.

9.º (c. 361 alla fine). Nei fogli rimanenti di questo manoscritto sono comprese altre brevi scritture di canonisti del secolo XIV, fra queste alcune colle sigle « Guydo, lmo., f. za., f. zamor. », ed un breve trattato cui manca il principio. Questo frammento comincia colle seguenti parole:

« Attendens ego bona gaudia... »

e al termine vi si legge:

« Explicit suma decretorum. »

Peraltro non sappiamo di qual trattato facesse parte questo non lungo frammento.

(IV) MANOSCRITTO D. 302.

È composto di 120 pergamene in 16º, con iniziali miniate a fregi, rubriche in colori, ed appartiene al secolo XV. Il primo e gli ultimi cinque fogli sono rimasti in bianco; il manoscritto con-

(1) Savigny, Storia del dir. rom. nel Medioevo, v. 2, p. 466 e seg.

(2) Giovanni di Andrea negava questo trattato a Dino, che non poteva usare del diritto canonico al quale era estraneo: il Savigny (Op. cit. v. 2, p. 467) invece afferma che in esso non si trova alcun passo di giure canonico.

(3) Il Diplovataccio scrive che alcuni attribuirono questo trattato al Bartolo, perché vi si trovano delle citazioni di Cino; peraltro in molti manoscritti, e anche in alcune edizioni, esse mancano assolutamente.

tiene il « Tractatus de confessore » di S. Antonino vescovo di Firenze, (1); comincia il trattato colle parole:

« Incipit Tractatus de confessore editus a venerabili viro fratre Antonio domini nicolai de florentia Archiepiscopo florentino ordinis predicatorum.

Defecerunt scrutantes scrutinio Ait psalmista. Scrutantes aliorum peccata sunt confessores... »

e finisce colle seguenti parole:

« explicit de restitutione.

Incipit brevis tractatus de decimis. »

Nel codice presente sono trascritti anche altri trattati di S. Antonino, aventi le seguenti rubriche di intitolazione:

« Incipit tractatus de ornatu mulierum.

Incipiunt ex communicationes quarum absolutio pape reservatur.

Incipiunt ex communicationes episcopales a quibus episcopi absolunt.

Incipit de defectibus misse. »

Il manoscritto termina colle parole:

« Et sic est finis . Deo Gracias . Amen . Explicit de defectibus misse et cet . Ave Ihesu . et cet. »

In questo manoscritto il trattato di S. Antonino sopra la confessione ha una intitolazione differente da quelle comunemente adottate, che sono riferite dallo Schulte, e dallo Stintzing (2); in questa opera, come anche nelle altre che le fan seguito il testo offre molte varianti.

(1) La Biblioteca Fabroniana di Pistoia possiede un esemplare a stampa di questa opera non registrato dal Panzer (Ann. Typog. v. V), nè dallo Stintzing (Gesch. d. popul. Liter. d. röm., kanon. Rechts in Deutschland. Leipzig. 1867, p. 529), ed è intitolato: « De Audientia Confessionum. Florentiae, 1472, in 4º ». Questo trattato benchè di non molta importanza ottenne un gran favore, come si desume dal numero rilevante di edizioni che ebbe anche soltanto nel secolo XV.

(2) Stintzing, Gesch. d. populär. Liter. d. röm., kanon. Rechts in Deutschl. p. 529 e seg. Quanto alle varianti del testo, il fatto non è straordinario, poichè anche fra le diverse edizioni è facile scorgere moltissime differenze, che probabilmente sono da riferirsi a posteriori raffazzonamenti di questa opera, che ebbe una diffusione notevolissima.

II.

Archivio capitolare del Duomo.

La biblioteca più ricca di manoscritti che sia in Pistoia è quella capitolare del Duomo. Essa possiede oltre a molti manoscritti antichi delle varie parti della bibbia, dei suoi commentatori, delle opere dei padri, dei dottori e dei filosofi scolastici (1), molti codici giuridici importanti specialmente per il diritto canonico. Di questi manoscritti, i più vetusti che risalgono ai secoli X, XI e XII costituivano l'antica biblioteca del Duomo di Pistoia, dedicato a S. Zeno, e portano il motto scritto da antica mano « Zeno patronus »; gli altri per la massima parte furono donati al capitolo della cattedrale dal canonico Girolamo Zenoni del secolo XV. I manoscritti più antichi provengono quasi tutti dai medesimi amanuensi (2), e la maggior parte è stata posseduta da fiorentini. Il numero assai ragguardevole dei manoscritti di diritto che si trova nella biblioteca capitolare, mostra come vi fu un tempo nel quale gli ecclesiastici di Pistoia non restarono affatto estranei alla elaborazione e allo studio del giure: vi è da supporre con molta verosimiglianza, che anche in Pistoia come in molti altri luoghi esistesse una scuola vescovile per l'istruzione grammaticale e giuridica dei chierici. Nella vicina Bologna rinascere la classica giurisprudenza, e nel medesimo tempo il Comune di Pistoia fondava uno studio nel quale era illustrato il diritto romano.

(1) Oltre ai manoscritti di tal genere questa raccolta ne contiene altri importantissimi, fra i quali ricordiamo i seguenti:

N.° 1. Boetii. Comment. — 18. Libri sententiarum. — 36. Boccaccio. Novelle. — 39. Plinii. Epistole. — 50. Quintiliani et Aristotelis. Opera. — 57. Guido Aret. De Cantu. — 62. De gestis Alexandri Magni. — 63. Liber sententiarum. — 90. Crescentius. De agricultura. — 106. Magister Sententiarum. — 113. Vallae Elegantiae. — 146. Ghalterii de Anglia Poetria Novella. — Alighieri. I primi canti del Paradiso.

Vi si notano ancora molti antichissimi rituali, e alcuni codici importanti per la storia pistoiese.

(2) Difatti il manoscritto del Codice Giustiniano, e della Collezione Isidoriana, che fra poco esamineremo, sono scritti da una medesima mano (n. 66 e 102); lo stesso possiamo osservare per i codici di numero 97 e 109, e così per moltissimi altri.

La biblioteca capitolare contiene ancora delle rare edizioni di alcune opere di giure, fra le quali ricordiamo le seguenti:

N.° 13. — Angeli de Clausio Summa Angelica. Venetiis 1504 (1).

N.° 162. — Conclusiones siue decisiones de consiliis uenerabilium uirorum dominorum sacri palatii apostolici causarum auditorum de tempore quo reuerendissimus pater dominus Bernhardus de bisgneto sancte romane ecclesie cardinalis uir utique magne sciencie et clari intellectus erat eiusdem palatii causarum auditor per eundem dominum Bernhardum de bisgneto recollecte. et per Iohannem de molendino de benignitate sedis apostolice predictae rectorem parrochialis ecclesie in lemmesel rigensis diocesis scripte de Anno domini MDCCCLXXVII.... Impresse Rome per uenerabilem uirum magistrum Georgium Laur de herbipoli. Anno MCCCCLXXV.

N.° 163. — Concordia discordantium canonum. (Edizione dovuta ad Alessandro Nevo da Vicenza, adorna di stupende miniature). Venetiis. MCCCCLXXIII. (Hain. 7886).

N.° 164. — Sexti libri decretalium preclarum opus cum glosis Io. Andree iuris canonici luminis Rome impressum per uenerabilem uirum magistrum Vdalricum Gallum almanum. Anno domini MCCCCLXXVIII.

Interessa anche alla scienza del giure una pergamena del secolo XII, che serve di coperta al manoscritto capitolare di numero 55 (Cypriani, Prosperi et Augustini opera), nella quale si leggono alcune costituzioni del Codice giustiniano. È un frammento di un antico manoscritto. Il Blume al principio di questo secolo ne segnalò l'esistenza, e collezionò le iscrizioni delle costituzioni imperiali contenutevi che sono complete (2). Queste costituzioni appartengono agli ultimi titoli del libro 6 del Codice, e precisamente ai titoli 61 e 62. Oltre ai manoscritti dei quali renderemo conto minutamente, ve ne sono alcuni che almeno parzialmente interessano alla storia del diritto canonico, quantunque si riferiscano a costituzioni e decreti riguardanti la disciplina, e la condizione giuridica del solo clero pistoiese di fronte agli Statuti del Comune.

Fra questi ricordiamo anzi tutto il manoscritto membranaceo di numero 49 in 4°, che oltre alcune scritture di nessuna impor-

(1) Schulte, Gesch. d. Quell. u. Liter. d. Canon Rechts. v. 2, p. 452 e seg. — Stintzing, Gesch. d. popul. Liter. etc. p. 536 e segg.

(2) Krüger, Kritik des Justinianischen Codex. Berlin, 1867, pag. 87 e seg.

tanza per lo scopo del nostro studio contiene, 1.° Le costituzioni di Ermanno vescovo di Pistoia emanate nel sinodo pistoiese del 1308, che riguardano ogni specie di rapporti giuridici per i quali i chierici di Pistoia possono trovarsi vincolati: 2.° Le costituzioni di Giovanni vescovo di Pistoia dell'anno 1380 intorno al foro ecclesiastico; 3.° le costituzioni di Matteo vescovo di Pistoia del 1406 sui doveri e diritti degli operai delle chiese: 4.° le costituzioni per il clero pistoiese emanate nel 1327 dal cardinale Giovanni legato del papa Giovanni XXII: 5.° le costituzioni di Andrea Franchi vescovo di Pistoia riguardanti i luoghi pii e gli spedali: 6.° le costituzioni emanate nel secolo XV da un sinodo tenuto in Pistoia contro gli usurai: 7.° le costituzioni di Tommaso vescovo di Recanati e Macerata legato di Eugenio IV nel 1436 per il clero pistoiese: 8.° la bolla pontificia per la loro conferma avente la medesima data (1).

Il secondo manoscritto che riguarda la costituzione e la condizione del clero di Pistoia, è quello segnato di numero 89, in quarto massimo di pergamena, che contiene un breve di Eugenio IV, e alcune costituzioni del già ricordato Tommaso vescovo di Recanati e Macerata legato apostolico del medesimo papa (2).

In un terzo manoscritto segnato di numero 84, cartaceo in folio, dell'anno 1734 sono raccolte le copie dagli autografi, di tutte le antiche bolle e diplomi spettanti al capitolo del Duomo di Pistoia fino all'anno 1518 (3).

(I) MANOSCRITTO 13.

Esso è composto di due sole pergamene in 8°, serventi da coperta alla già ricordata edizione della « Summa Angelica Angeli de Clauasio », scritte a due colonne in carattere gotico dei primi anni del secolo XIV, con iniziali a colori, e con bella miniatura al principio della opera. Vi è contenute il primo capitolo della « Summa de Arte Notariae » di Rolandino Passagerio: il trattato comincia nel modo seguente:

« Sancti spiritus ad sit nobis gratia amen.
In Christi Nomine Amen.

(1) Zaccaria, Bibl. Pist. P. 1, pag. 44.

(2) Zaccaria, Bibl. Pist. P. 1, pag. 17.

(3) Zaccaria, Bibl. Pist. P. 1, pag. 19.

Iehsus sacri uentris fructus
Pie matris prece ductus
Sit uia dux et conductus
Liber in hoc ope amen.

Incipit summa magistri rolandini de Arte Notarie.

Antiquis temporibus super contractuum et instrumentorum formas
et ordines fuerunt per quosdam uiros prudentes fortasis.... »

Dopo una breve introduzione comincia il formulario colle parole:
« Incipit primum capitulum rerum mobilium et immobilium di-
uersis titulis et caussis continens dationes. »

In margine al formulario che segue si leggono molte glosse anonime.

(II) MANOSCRITTO 14.

Questo codicetto in 8° membranaceo, di carte 184, scritto in caratteri gotici, con rubriche e iniziali a colori, rimonta al secolo XIV. Le due pergamene che servono da coperta contengono molti ricordi dei secoli XIII e XIV, alcuni dei quali furono pubblicati dallo Zaccaria (1); da alcuni di essi si ricava che il manoscritto appartenne originariamente a fiorentini, e che in seguito di tempo, nel secolo XV, fu donato alla libreria di S. Zeno (oggi archivio capitolare): difatti in fine si legge:

« Ego hieronymus zenonius canonicus pistoriensis donauit hunc
librum Sacristie sancti zenonis pro remedio anime mee. Anno
domini MCCCCLXXXVIII. »

Lo Zaccaria erroneamente dedusse da alcune di quelle memorie che risalgono al secolo XIII, che a questa epoca dovesse attribuirsi pure il manoscritto, e in questa idea fu convalidato dalla opinione che la « Summa Burcardi » quivi trascritta, fosse una Epitome del « Decretum » di Burcardo di Worms (2). Ma l'ultima pergamena che serve da coperta, e nella quale sono trascritti i più antichi ricordi è più antica del codice, cosicchè niente può dedursi circa alla data di questo. L'opera poi contenuta nel manoscritto è la così detta « Summa Casuum » di Burcardo di Strasburgo, vissuto alla fine

(1) Zaccaria, Bibl. Pist. P. II, p. 383.

(2) Zaccaria, Bibl. Pist. P. I, p. 16. — P. II, p. 382.

del secolo XIII, e al principio del susseguente: questo trattato è scritto nei primi anni del trecento, di modo che apparisce più che mai infondata l'asserzione dello Zaccaria circa l'età del manoscritto, alla cui determinazione sarebbe potuto giungere facilmente anche mediante l'accurato esame della scrittura. — La Somma di Burcardo porta la seguente intitolazione:

« Suma Burcardi ».

Il trattato è diviso in quattro libri, con LXX, LVIII, CXXIII, XXXVIII titoli, le cui rubriche sono raccolte nell'indice generale preposto alla Somma. Anche tenendo conto soltanto del numero dei titoli si scorge quanto il manoscritto in esame è differente da quello di Vienna (1709, s. XIV) ricordato dallo Schulte (1), e però crediamo che possa avere qualche importanza per stabilire quali fosse la forma originaria dell'opera di Burcardo di Strasburgo. Col foglio ottavo ha principio il trattato:

« Incipit summa burcardi de simonia.

Simonia dicitur heresis: nam quod ipse . . . »

e termina a carte 176 colle parole:

« est ad huc aliud genus donationis quod uocatur arra de quo dictum est supro de muneribus. Explicit summa burcardi (2) ».

Nel foglio successivo comincia la seguente scrittura:

« Incipiunt casus canonum.

Primus canon dicit quod presbiter publice fornicans . . . »

Questi casi ammontano a trentasette, e al foglio 178 terminano colle parole:

« de incendiariis qui debent micti ad sanctum Iohannem uel ad sanctum iacobum et debent ibi seruire per annum ».

Nelle tre carte seguenti da un nuovo amanuense del secolo XIV è trascritta una costituzione di Benedetto XI, che comincia colle parole:

« Benedictus episcopus seruus seruorum dei . ad perpetuam rei memoriam.

(1) Schulte, Gesch. d. Quell. u. Lit. d. Canon. Rechts. v. 2, p. 424.

(2) Questo trattato è per la massima parte modellato sopra la Somma di Raimondo di Pennaforte: in esso ancora l'autore si è giovato delle opere dell'Ostiensis e del Durante. Ci sembra anche notevole, ciò che non è stato osservato dallo Schulte, che spesso fa uso della Glossa; almeno nel Ms. in esame cita frequentemente il « magister in glossa ».

Inter cunctas sollicitudines nostras quibus nos pastorale . . . » e termina nel modo seguente:

« inuolabiliter obseruari sancimus . nulli ergo . . . et cet . datum later . XIII kal . martii pontificatus nostri anno primo ».

(III) MANOSCRITTO 30.

Appartiene alla prima metà del secolo XIV (1), ed è composto questo codice membranaceo in 4.º di 119 carte scritte a due colonne con carattere gotico, con iniziali e rubriche a cinabro. Sul primo foglio avvi il seguente ricordo:

‡ . 1493

« Dominus Hieronymus Zenonius Canonicus donauit hunc librum Sacristie sancti Zenonis pro remedio anime sue »

e sotto si legge la data dell'anno 1488 scritta da mano differente. Col foglio secondo,

« Incipiunt rubricae . G . liber primus »

e fino al foglio ottavo sono trascritte le rubriche dei titoli dei primi nove libri del Codice Giustiniano, delle tre parti del Digesto, delle Istituzioni, delle Novelle divise in 12 Collazioni, e dei cinque libri delle Decretali. È notevole in questo indice che il Digesto è stato diviso in libri cinquantuno. Al foglio ottavo comincia il testo di una « Tabula decretalium », repertorio esplicativo dei termini dei quali è fatto uso nelle decretali, disposto per ordine alfabetico, che ha il seguente principio:

« In nomine sancte et individue trinitatis patris et filii . et spiritus sancti . amen.

Incipit liber qui dicitur tabula decretalium per materias ordinata per alphabetum quem librum scribi fecit . . . (2).

Abbatibus tenentur pro conuentibus suis respondere nam eorum negocia et conuentum sint discincta . primo li . tercia rubrica capitulo . Edoceri ».

Segue per ordine alfabetico il testo, al quale sono state fatte da mano posteriore numerose addizioni, trascritte in margine, o

(1) Lo Zaccaria (Bibl. Pist. P. I, p. 116), ricorda appena il titolo di questo codice.

(2) In questo punto del testo l'antico carattere per varie linee è stato abraso per cui niente altro può leggerci.

inserite nel testo: una sola di esse porta una sigla, ed è quella di Giovanni d'Andrea. Al foglio 103 termina il trattato colla rubrica:

« Yconomum debet dare episcopus ecclesie diu uacanti . quia fructus futuro rectori reseruentur . uel in utilitatem ecclesie conuertantur . 1. XXXI. Cum nos clerum.

Laus tibi sit christe . quoniam

Liber explicit iste. —

Explicit tabula super decretales. et

VI. et VII.

Deo Gratias. Amen. »

Segue nel foglio seguente un'altra « Tabula decretalium » senza alcuna intitolazione, e che comincia colle parole:

« Abbates postquam benedictionem ab episcopo receperunt monachis suis possunt primam conferre tonsuram . . . »

Termina questo secondo repertorio al penultimo foglio colla rubrica:

« Ystrionibus non est dandum. quia comunicente malam uitam. di. LXXXVI. c. donare. Explicit. Amen. »

Ambedue queste opere di diritto canonico appartengono al domenicano Niccolò di Ennezat (de Anesiaco) (1), già ricordate dallo Schulte. La prima è la così detta « Tabula decretalium Gregorii IX, et Sexti », dall'amanuense erroneamente intitolata « Tabula Decreti » (2). La seconda è la vera « Tabula Decreti », sconosciuta al Quéatif. Finora di questi due trattati erano conosciuti pochissimi manoscritti; nessuno, per quanto sappiamo, è stato segnalato come esistente nelle biblioteche d'Italia.

(IV) MANOSCRITTO 60 (3).

Di questo codice miscellaneo membranaceo in 8.º, scritto con piccolo carattere romano probabilmente nel secolo XII (4), con

(1) Quéatif et Echard, *Scrip. ord. Prædicatorum*. Lutet. Paris, 1719-21 v. 1, p. 549.

(2) Schulte, *Gesch. di Quellen u. Literatur di Canon. Rechts*. v. 2, p. 234 e 491.

(3) Zaccaria, *Bibl. Pist.* P. I, p. 49. — P. II, p. 382.

(4) Lo Zaccaria non si è occupato di determinare la data: l'Hinschius (*Decretales Pseudo-Isidorianæ et Capitula Angilramni*. Leipzig, 1863, v. 1 p.

iniziali e rubriche a minio, non interessa alla storia del diritto che il primo quaderno, di data più antica degli altri che compongono il manoscritto. Il manoscritto fu anticamente intitolato:

« Excerpta ex pluribus ecclesie doctoribus ».

Dal foglio secondo al sesto è contenuta la raccolta di canoni, che va sotto il nome di « Capitula Angilramni », ed incomincia colle parole:

« Incipiunt capitula que ex grecis et latinis canonibus et sinodis romanis. atque decretis presulum ac principum romanorum sparsim collecta sunt. et engilkanno mediomatriciæ urbis episcopo romæ abeato pontifice adriano tradita XIII. kalen. octobris. Indictione VIII. quando pro sui negotii causa agebatur;

Dei ordinationem accusat in qua constituuntur. qui episcopos accusat . . . »

Essa termina nel modo seguente:

« Canonum censuram in quocumque crediderit uel permiserit uiolandam ».

Da ciò ricavasi che nel presente manoscritto sono compresi tutti i così detti « Capitula Angilramni », ad eccezione di quello pubblicato dall'Hinschius alla fine della raccolta, e che comincia colle parole « Sed et præsentis domnus papa . . . », il quale trovasi del resto in pochissimi manoscritti.

L'Hinschius nella sua classica edizione ricorda questo manoscritto pistoiese, riferendosi alla notizia che ne ha data lo Zaccaria, ma non mostra di averlo consultato, ne da esso ha tratto profitto per la critica del testo (1). Anche in questo manoscritto, come del resto in tutti i più antichi, non si trova alcuna numerazione dei capitoli, il che giova a confermare che ne dovette essere priva l'opera nella sua forma originaria: ne vi è fatta alcuna divisione fra la prima e la seconda serie dei capitoli stessi. Soltanto dobbiamo notare che tutti i capitoli non sono scritti di seguito, ma talvolta fra l'uno e l'altro è lasciato dall'amanuense un piccolissimo spazio per separare ciascuno di essi. Inoltre la scrittura è divisa in venti capoversi, ma la loro distribuzione è assolutamente

CLXIII), ritiene che esso sia da attribuirsi al secolo XI o al principio del XII. Ma ci sembra peraltro molto da dubitare che si possa far rimontare al sec. XI.

(1) Hinschius, *Decretales Pseudo-Isidor. et Cap. Angil.* v. 2, p. 757 e segg.

irregolare, ed arbitraria (1). Crediamo utile di presentare al lettore nel prospetto seguente le varianti che offre il manoscritto in esame, tanto più che di esse non ne è fatta menzione nella edizione dell' Hinschius.

Testo pubblicato dall'Hinschius	Manoscritto Pistoiese
P. I. quiscunque	quacunque.
P. II. decreta	decretis
» super petram	super hanc petram
P. III. ducunt	deducunt.
» et criminantur recte et pie	et criminatur pie uiuentes . et
videntes:	recte;
P. IV. quae propter	quae deinceps propter
» convocatus	conuocatur.
» prius	pristino.
» iure	iuste.
» causam dicendam	causam suam dicendam
P. VI. faciamus	faciat.
» patiatur	potiatur.
P. VII. pulsatur	propulsatur.
» exerat	exigat.
P. IX. diffiniverunt	finierunt.
P. XVI. provinciales	comprovinciales.
P. XVII. ad iudices	aut iudices.
P. XIX. accipiat	habeat.
P. XXI. vel quilibet clerici apud	uel quilibet clerici . quia alibi
episcopos — quia —	non oportet . apud epi-
alibi non oportet.	scopos.
P. XXXV. aliquem accusare po-	aliquem accusauerit : accusare non
test, nec accusatus	potest . nec accusatus.
P. XXXVII. ne quemquam	ne quaquam
P. XXXVIII. ferat	non ferat.

(1) Così per esempio colle parole « primatum enim » della Par. II, comincia il secondo capoverso: il capoverso quarto ha principio colle parole « Neque absens per » della Par. IV, ed il quinto colla parola « Prudentissime » della Par. IX, e così via discorrendo. Soltanto alcuni capoversi combinano col principio di alcuni capitoli, quali si leggono nella edizione dell' Hinschius, ma il numero loro naturalmente non corrisponde, poiché soltanto venti capoversi costituiscono la presente raccolta dei « Capitula Angilramni ».

P. XL. accusationem	accusatione.
P. XLI. procuratores	ploratores.
P. XLV. in publico	publico.
P. XLVI. quae dixit iterare	quae iterare
» habeatur	teneatur
P. XLVII. et	ut.
P. LI. quidem	quedam.
» monstrare	monstrari.
» qui iudicentur	qui uel iudicentur.

VI. Hi	si
X. sortilegos	sortilogos
» concurrerint	currunt.
XI. fidelium miserorum	fidelium ruinis miserorum.
» valeant	ualet . et ex
XIII. cardinarius constitutus	cardinalis.
XX. execrandum anathema et	execrandus anathema fiat . et
velut	uelut.
» fidei	fidei semper.
» reus existat	existat.

Come si vede anche dal presente prospetto, le varianti offerte dal manoscritto pistoiese non sono moltissime, ed esso è di una straordinaria correttezza: quindi è una conferma della bontà della lezione accettata dall' Hinschius (1).

Nelle rimanenti carte del manoscritto si leggono alcuni estratti dalle opere dei padri, e dalle scritture apostoliche.

(V) MANOSCRITTO 66 (2).

Sopra l'antica legatura in tavole e cuoio, si legge il titolo seguente:

(1) Vedi intorno al testo di questi capitoli fra gli altri gli autori seguenti: Labbe, Concil. v. VI. c. 1828 a 1860. — Fabricio, Bibl. Graec. Hamburgi 1722, v. XI, p. 63. — Doujat, Praenot. Canon. Venetiis, 1718, lib. 3, c. XXI. — Van Espen, Ius eccles. univ. Venetiis, 1781, p. 1, pag. 209 e segg. — Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses sources. Paris, 1852, p. 72.

(2) Zaccaria (Bibl. Pist. par. I, pag. 24) per primo annuaziò l'esistenza di questo manoscritto, senza parlare peraltro del suo contenuto, e senza fare

« Codex antiquus sine glosis »,
mentre il primo foglio ha una nuova intitolazione:

« Codex Iustiniani imperatoris
Sanctus Zeno patronus ».

Questo manoscritto membranaceo in foglio piccolo, che misura 29 cent. di altezza, e 19 di larghezza, rimonta al secolo X: è scritto con carattere minuscolo romano; le iniziali sono colorite con minio, e quelle che stanno al principio di ciascun libro sono ornate a fregi di stile bizantino dello stesso colore. Si compone di 167 carte numerate recentemente, ma legate disordinatamente. Ogni pagina contiene 32 linee di scrittura, ad eccezione della prima che ne ha soltanto 31. Nei margini si scorgono i fori prodotti dall'uso del compasso per la rigatura, la quale è fatta a taglio.

Le intitolazioni date a questo manoscritto sono inesatte, perchè non contiene il Codice giustiniano nella sua forma ordinaria, ne è mancante di Glosse. Esso comprende una antica Epitome del Codice, con parziali, e non bene ordinati supplementi posti nei margini delle pergamene, e questi sono numerosissimi. In questa Epitome quasi tutti i titoli del Codice conservano la numerazione e la rubrica; ma queste non di rado sono errate, e interi titoli sono collocati spesso fuori di luogo, o divisi in due o più parti. Le costituzioni non sono parafrasate: alcune vi mancano affatto (1), e

alcun rilievo circa la sua importanza. Successivamente il **Maier**, lo **Schrader** e il **Biener** (Revision d. Iustinian. Codex. p. 4, 7, 8, 51), ne fecero la collazione: il **Blume** (Iter Italicum. v. 2, p. 116) pure lo consultò, ed affermò essere questo uno dei più antichi, e notevoli manoscritti del Codice. Più recentemente è stato fatto oggetto di nuovi studi da parte del **Krüger** (Kritik des Justinianischen Codex, p. 10, 11, 131 e segg., 242 e segg.), il quale oltre ad essersene giovato per la critica del testo, ne ha tratto partito per ricostruire almeno parzialmente l'antica Epitome al Codice, e non dubitò di chiamarlo antichissimo antesignano di questa classe di manoscritti epitomati. **Krüger**, Ueber die Epitome und die Subscriptionen im vierten Buch des Justinianischen Codex (Abd. aus der Zeitschrift für Rechtsgeschichte, VIII. 1 p. 1). Finalmente il manoscritto pistoiense ha servito ai **Kriogel** e all'**Herrmann** per l'edizione lipsiense (1872) del Codice, e al **Krüger** per la nuova edizione berlinese (1884).

(1) È molto difficile potere scoprire il criterio secondo il quale sono state fatte simili omissioni: ciò che apparisce chiaramente è, che sono state tralasciate le costituzioni più lunghe, e in special modo quelle giustiniane.

fra queste notiamo tutte le costituzioni greche. Per queste ragioni, come anche per la incompletezza del manoscritto, alcuni titoli non si trovano in questa Epitome, tantochè invano vi si cercherebbe il principio del libro VI del Codice. Alle omissioni è stato parzialmente supplito o dallo stesso amanuense, o da studiosi dei secoli X, XI e XII, colla trascrizione in margine di molte costituzioni trascurate, col riferimento di alcune varianti, o coll'inserzione nel testo di alcune piccole pergamene supplementari, come si può osservare ai fogli 23, 104, 125 e 128: insomma il manoscritto offre anche un antico saggio di critica delle fonti.

Anche alla fine il manoscritto è mutilo, e facilmente si scorge come originariamente non si limitava a comprendere il testo fino alla cost. 6, Cod. VIII. 49; esso termina colle parole « liberalitatis titulo » della legge ora ricordata. Fra le carte 125 e 126 è inserita una piccola pergamena ove sono trascritte dall'amanuense del testo le due costituzioni 3 e 4, Cod. IX. 9. Ai gravi danni ora accennati se ne deve aggiungere un altro, quello cioè della irregolarità colla quale sono state unite le carte componenti il manoscritto.

Per le ragioni ora espresse esso è mancante d'indici, fatta eccezione per quello apposto al libro secondo.

Oltre che per l'antichità, e per la correttezza del testo, questo manoscritto ha molta importanza per aver conservato incorrotte le iscrizioni delle costituzioni imperiali.

Molto più inesatte, ed incomplete sono le sottoscrizioni, le quali spesso sono poste fuori di luogo, e a principio del Codice non di rado sono mancanti. È notevole che quando sono omesse alcune costituzioni, la sottoscrizione dell'ultima di queste è unita alla costituzione che precede la lacuna, il che fa pensare all'**Herrmann** che questa regolarità derivi dall'artificio dell'amanuense, che voleva in questo modo nascondere le omissioni fatte nel testo. Parimente si scorge questo artificio di lasciare delle lacune, e velarle per quanto era possibile, anche nelle più estese costituzioni, dove l'amanuense ha tralasciati spesso dei passi importanti, approfittando della eguaglianza di alcune parole contenute a principio e in fine della costituzione.

Quantunque le sottoscrizioni in questo manoscritto non sieno complete, nè regolarmente collocate, pure hanno una notevole importanza onde riuscire a rintracciare la forma originaria dell'an-

tica Epitoma al Codice, che ha servito di base a questo manoscritto epitomato (1).

Poichè il manoscritto pistoiese quanto alla critica del testo del Codice è almeno parzialmente conosciuto, non staremo a riepilogare le osservazioni fattevi dai citati storici tedeschi; preferiamo invece di accennare ad un'altra particolarità del manoscritto non valutata finora, cioè alle sue Glosse. Esse rimontano ai secoli X, XI e XII, e per la massima parte sono scritte dall'amanuense stesso del testo. Queste Glosse sono di diverse specie; 1.° trascrizioni marginali di costituzioni omesse nel testo o del principio di esse; 2.° complementi marginali alle lacune che si incontrano in alcune costituzioni; 3.° varianti, e nuove lezioni del testo; 4.° Glosse apposte allo scopo di dare un migliore ordinè ai testi, e che consistono ordinariamente nelle parole, « hic esse non debet » o simili; 5.° Glosse interpretative del testo, o per meglio dire Glosse grammaticali, che spiegano il significato letterale delle parole comprese nelle costituzioni; 6.° Scolii nei quali ordinariamente sono formulate in modo conciso le regole di diritto comprese nei diversi testi, o sono contenute delle definizioni. Queste Glosse sono assai numerose, ricorrono per tutto il manoscritto, ma non sono conosciute, e incompletamente sono riprodotte nell'apografo che se ne conserva nella biblioteca dell'Università di Tubinga (2). Esse potranno servire di conferma alle nuove idee recentemente espresse dal Conrat (3), sopra lo stato della conoscenza del diritto romano nella prima parte del medio-evo (4).

(1) Fra non molto pubblicheremo una edizione delle iscrizioni e delle sottoscrizioni delle costituzioni del Codice secondo questo manoscritto, e una nuova collazione del medesimo, poichè quella già edita dal Krüger è difettosa, e non priva di lacune. Così gli studiosi potranno più agevolmente ricostruire l'antica Epitome del Codice secondo la sua forma originaria.

(2) L'edizione di questa Glossa pistoiese al Codice giustiniano con una illustrazione è stata già da me preparata per la stampa, e sarà pubblicata dalla R. Accademia di Scienze di Torino, che accettò di inserirla fra le Memorie dell'Accademia medesima. A questa memoria rinviamo il lettore per notizie più particolareggiate intorno a questo manoscritto.

(3) Conrat, Die Epitome Exactis Regibus. Mit Anhängen und einer Einleitung. Studien zur Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. Berlin, 1884. Introd. cap. VI.

(4) Da tutto quanto abbiamo superiormente osservato intorno a questo manoscritto è da concludersi, che ragionevolmente il Blume osservava che esso è

quanto alla provenienza del manoscritto non abbiamo alcuna notizia; esso appartiene all'antico fondo della biblioteca di S. Zeno di Pistoia, nè alcuna ipotesi è dato fare circa le seguenti parole che si leggono in calce al foglio 105 retro:

« Petrus gratia dei episcopus salutem in christo et fidele scriuicium ».

In fine sulla coperta del manoscritto si leggono diversi ricordi del secolo XIV di poco valore, e la seguente epigrafe di Pietro Manducatore (m. 1198).

« Versus Petri Manducatoris in monumento suo
Petrus eram quem petra tegit dictusque comestor
Nunc comedor . uiuus docui . nec cesso docere
Mortuus . ut dicat qui me uidet incineratum
Quod sumus . iste fuit . erimus quandoque quod hic est (1) ».

(VI) MANOSCRITTO 67 (2).

Questo manoscritto cartaceo in quarto della seconda metà del secolo XV, si compone di 274 fogli non numerati, e porta la seguente rubrica d'intitolazione:

« Incipit tabula fratris Martini ordinis predicatorum ac domini pape penitentiarii et cappellani per alphabetum super decretum et decretales ».

È questa opera la così detta *Margarita Martiniana*, un repertorio alfabetico sopra il Decreto (3). Nei primi cinque fogli del

somigliantissimo a quello che almeno il Sarti (De claris archigymn. Bonon. Profes. Bononiae, 1769, t. 1, par. 1, p. 14), descrive come il testo del Codice forse appartenuto ad Inerio.

(1) Questa epigrafe fu collocata sul sepolcro di Pietro Comestore, che fu eretto nella chiesa di S. Vittore a Parigi. (Nuovo Dizionario Storico, 1796, tom. XV, lett. Pi. n. 16. — Vedi Alighieri, Parad. c. 12, v. 134).

(2) Zaccaria, Bibl. Pist. P. I, p. 16.

(3) Schulte, Gesch. d. Quellen u. Liter. d. Canon. Rechts. v. 2, p. 137 e segg. — A proposito di questa opera osserviamo come lo Schulte non ha notata l'esistenza di un altro manoscritto che è indicato dallo Zaccaria (Op. cit., loc. cit.), e che secondo la notizia che esso dà sarebbe contenuto nella Biblioteca Paolina di Lipsia. Esso porta la seguente intitolazione:

« Martini Poloni summa alphabetica super decretum, et decretales, Martiniana dicta ».

manoscritto è contenuto l'indice dei termini che sono spiegati nel corso dell'opera; al settimo foglio si legge una introduzione che comincia colle seguenti parole:

« Inter alia que ad fidelium christi doctrinam scripta sunt Ius canonicum ad ipsorum doctrinam et consolationem conscriptum reperitur ».

Nello stesso foglio a tergo incomincia il trattato:

« Aaron. Quod aaron sacerdotium approbatur, di XXII. Sacrosancta. Item suo sacerdotio sacerdotium summi pontificis representat. di. XXI. §. 1. Item ipsius caritas multipliciter insinuatur.... ».

Esso contiene qualche aggiunta e modificazione al testo che si legge a stampa, e termina colle parole:

« dyabolus inter cardinales discordiam facit: ext. de electione licet ».

In fine si legge la data del manoscritto nella seguente rubrica:

« Finis Laus deo nostro: qui sedet super thronum et agno.

Hieronymus Zenonius. canoniens pistoriensis scripsit anno domini MCCCCLXXXVI. XIII martii » (1).

(VII) MANOSCRITTO 79. = Oggi C-115

Questo codice membranaceo in foglio, scritto con carattere romano a due colonne, ornato di lettere iniziali miniate, appartiene al secolo X (2). Esso è miscelaneo, e noi ci occuperemo soltanto delle prime 69 carte, che contengono testi importanti per la storia del diritto: delle altre opere compresevi ha già dato notizia lo Zaccaria, e in parte ne ha fatta la pubblicazione (3). Nelle prime 69 carte, eccetto 4 fogli inseriti dei quali parleremo più innanzi, si legge il primo libro dei decreti del concilio di Aquisgrana rac-

(1) Questo manoscritto serve a mostrare sempre meglio come non soltanto in Germania (Stintzing, Geschichte der populär. Liter. d. röm., kanon. Rechts in Deutschland. p. 127 e segg.), ma anche in Italia questa opera ha ottenuta molta diffusione.

(2) Zaccaria, Bibl. Pist. P. I, p. 15. Esso suppone che questo manoscritto possa rimontare al secolo IX, ma crediamo che di ciò si possa dubitare fortemente.

(3) Zaccaria, Bibl. Pist. P. I, p. 90 e segg.

colto nell'anno 816 sotto il papa Stefano IV. La lezione data da questo manoscritto è molto corretta, ed offre delle numerose e notevolissime varianti paragonata col testo pubblicato dal Labbe (1), tanto nel prologo, quanto nelle rubriche che sono più complete, e nel testo dei vari titoli. Peraltro mentre il numero di questi è di 145 nella citata edizione, nel presente manoscritto restringesi a 120, poichè i titoli che riferiamo in nota non forman parte della collezione (2). Al testo dei decreti conciliari precede l'indice delle rubriche colle quali sono designati i singoli titoli: indi segue il prologo che comincia colle parole:

« Cum in nomine sancte et individuae trinitatis christianissimus ac gloriosissimus ludouicus superno munere iuctor augustus. anno incarnationis domini nostri iesu christi DCCCXVI. indictione X. anno siquidem imperiisui anno III. aquisgrani palatis generalem sanctumque convocasset conuentum: et cepisset.... ».

La raccolta di questi decreti conciliari termina col titolo di numero CXX avente la rubrica « Incipit littere formatarum CXX », il quale non si trova nella raccolta dell'Harduino (3), nella collezione del Labbe, e nel supplemento pubblicato dal Mansi, e però lo riportiamo nella seconda parte di questo nostro studio (4). Erroreameamente lo Zaccaria nel parlare di questo manoscritto ha ricordata questa breve scrittura, come se non formasse parte della collezione relativa al concilio di Aquisgrana, poichè la sua rubrica è perfino riportata nell'indice generale di questa raccolta, della quale fa parte integrante il titolo in discorso.

Le carte undecima, dodicesima, decimaterza e decimaquarta sono state inserite posteriormente nella precitata collezione, ma non ne hanno danneggiata l'integrità. Esse contengono varie scritture

(1) Labbe, Sacrosancta Concilia. Lutetiae Parisiorum. MDCLXXI. v. 7, c. 1307 e segg. Venetiis. 1729, v. 9, p. 399 e segg. Lo Zaccaria ne aveva fatta una copia, che spedì al Mansi perchè ne tenesse conto nel supplemento alla opera del Labbe, ma troppo tardi perchè gli fu impossibile giovarsene (Bibl. Pist. P. II, p. 382).

(2) Labbe, Concilia, v. 7, p. 1310 e segg. Concil. Aquis. lib. 1, tit. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 104.

(3) Harduino, Acta Conciliorum, Parisiis. MDCCXIV, v. 1, p. 1055, e segg.

(4) Vedi la parte II, di questo nostro studio, n. IV.

dovute ad un amanuense della metà del secolo XIII: la prima è una « Terrae sanetae descriptio », le altre invece hanno qualche importanza per lo storico del giure. Da principio vi troviamo le seguenti costituzioni di Federigo II, che indichiamo col riferirne il principio:

« Anno domini MCCXX mense novembris fredericus dei gratia romanorum imperator . et semper augustus Vniuersis sacrarum legum doctoribus et scolaribus bononie commorantibus salutem et gratiam suam. Ad honorem dei omnipotentis et ecclesie sanete sue in die qua de manu sanctissimi patris nostri summi pontificis recepimus imperii diadema edidimus quasdam leges quas presenti pagina fecimus adnotari . per imperialia uobis scripa mandantes . quatinus eas faciatis in uestris scribi codicibus et decet . . o legatis solempniter tamquam perpetuis temporibus ualituras.

- I. Sunt autem hee leges. Ad decus et decorem imperii et ad laudem romani principis
- II. Nos fredericus dei gratia romanorum imperator et semper augustus hac editali lege
- III. Item nulla communitas uel persona publica uel priuata collectas
- IV. Item quecumque communitas uel persona per annum in excommunicatione
- V. Statuimus autem ut nullus ecclesiasticam personam
- VI. Sancimus etiam ut siqui clericis uel personis ecclesiasticis
- VII. Captaros . paterinos . leonistas
- VIII. Statuimus etiam hoc edicto in perpetuum ualituro . ut potestates uel consules
- IX. Si uero dominus temporalis requisitus
- X. Credentes preterea receptatores . defensores
- XI. Nauigia quocumque locorum peruenerint
- XII. Omnes peregrini et aduene libere
- XIII. Agricultores et circa rem rusticam occupati » (1).

Quindi segue il testo della scomunica lanciata dal Papa Onorio III contro i promulgatori e i faturi delle leggi fatte « contra libertatem ecclesiae ». Intine si legge la seguente costituzione di Federigo II, della quale riportiamo soltanto il principio.

(1) Sono queste le costituzioni Fridericiane che sono passate a formare parte del Corpus iuris civilis.

« Fredericus dei gratia romanorum imperator semper augustus et rex siciliae Vniuersis doctoribus et scolaribus bononiensis studii et aliis illuc se conferentibus fidelibus suis gratiam suam et bonam uoluntatem.

Quum diuersitas corporum diuersitatem sequitur animorum: imo omnis potestatis regimen imperiale fuit in unum a domino scilicet constitutum ».

Peraltro nel presente manoscritto manca la conferma del papa Onorio alle leggi sopra ricordate di Federigo II.

(VIII) MANOSCRITTO 97.

Esso è descritto incompletamente dallo Zaccaria (1), ed è assai importante per la critica dei testi contenutivi, tanto perchè rimonta ad una età molto antica, al secolo XII (2), quanto perchè i testi vi serbano l'impronta originale, e non vi si riscontrano alcune interpolazioni certamente assai posteriori, che si notano in altri manoscritti. Quanto alla provenienza possiamo osservare soltanto che fu posseduto in Firenze da uno della famiglia Rustichelli, come apparisce da un ricordo che si legge nell'ultimo foglio.

Il codice è membranaceo in foglio, scritto a due colonne con piccolo carattere romano, e consta di 194 carte non numerate: le iniziali e le rubriche sono scritte con minio, invece le iniziali di ciascun libro sono miniate a fregi. Con una miniatura è rappresentato l'albero della consanguinità nel « Decretum » di Burcardo di Worms che è contenuto in questo manoscritto.

Innanzi a questa raccolta di canoni si leggono a cominciare dalla carta seconda, nei primi tre fogli i testi seguenti:

« Incipit Sermo Beati Ieronimi. Ad Damasum Papam.

De Panibus Oblationum. — Nouerit sancta auctoritas »

« Rescripta damasi pape. — Quando perniciosa inoleuit »

« Leo episcopus. Dioscoro alexandrino episcopo. — Quod a patribus

Incipiunt Capitula Gregorii Septimi Pape. — Quicumque militum

(1) Zaccaria, Bibl. Pist. P. I, p. 17 e segg.; P. II, p. 383.

(2) Questo manoscritto proviene certamente dal medesimo amanuense al quale dobbiamo quello di numero 109 che descriveremo più innanzi.

De discretione Penitentiae Quam Beatus Papa Gregorius disposuit.
— *Ponunt canones peccantibus....* »

Inoltre vi si contengono alcuni decreti dei papi Leone (De ordinatione presbiterorum et diaconorum), Gelasio, Gregorio VII, Ormisda, Niccolò II, Alessandro II, ed Eugenio, alcuni estratti dalle opere dei padri, e dalle decisioni « ex conciliis toletano, aurelianensi, calcedonensi ».

Col foglio quinto ha principio il testo del « Decretum » di Burcardo di Worms (1), che comincia nel modo che segue:

« Burchardus solo nomine Gvormatiensis episcopus. Brvehoni fidei suo eiusdem uidelicet sedis praeposito in christo domino salutem.

Multis iamsepe diebus familiaritas tua frater karissime. praesens nobis hortando suggestit. quatinus libelum exuariis utilitatibus adopus.... »

Alla introduzione fan seguito la dichiarazione del contenuto dei venti libri della raccolta, e le rubriche dei capitoli del primo libro: indi incomincia il testo:

« Incipit liber primus.

I. Quod in nouo testamento post christum dominum nostrum apertro sacerdotalis accepit ordo.

In nouo autem testamento post christum dominum nostrum apertro sacerdotalis accepit ordo. quia ipsi primo pontificatus in ecclesia christi datus est. Dicente domino ad eum. Tu es inquit petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Et porte inferi non preualebunt aduersus eam. et tibi dabo clauis regni caelorum. Hic ergo ligandi soluendique potestatem primus accepit a domino. primusque ad fidem populum gratia dei et uirtute suae predicationis adduxit.... »

Crediamo utile osservare che in tutta la collezione ad ogni rubrica vengono indicate le fonti onde i diversi testi furono estratti, e che sono moltissime ed eccellenti le varianti che il manoscritto presenta, confrontato colla ricordata edizione. Però può essere molto utile per la critica del testo, e per una edizione che potesse farsi

(1) Per i confronti del manoscritto presente col testo a stampa abbiamo usata l'edizione seguente. — **D. Burchardi Wormaciensis episcopi**, Decretorum libri XX. Parisiis, 1549. — **Van-Espen**, Ius ecclesiasticum universum. Venetiis, 1781, v. 7, p. 217 e segg.

del « Decretum » di Burcardo. Anche il numero dei capitoli contenuti in ciascun libro è differente in questo codice, paragonato col testo a stampa, come può osservarsi nel seguente prospetto:

Burcardo, Decret. Ediz. cit.	Manoscritto.
Lib. 1, cap. 234	Lib. 1, cap. 236
» 2, » 230	» 2, » 240 nell'indice, e nel testo c. 241.
» 3, » 241	» 3, » 237 nell'ind., e nel test. c. 245 (1).
» 4, » 101	» 4, » 99 nell'indice, e nel testo c. 102.
» 5, » 53	» 5, » 53.
» 6, » 49	» 6, » 49.
» 7, » 30	» 7, » 30.
» 8, » 101	» 8, » 101.
» 9, » 82	» 9, » 81.
» 10, » 69	» 10, » 65 nell'indice, e nel testo c. 69.
» 11, » 78	» 11, » 79 nell'indice, e nel testo c. 78.
» 12, » 29	» 12, » 30.
» 13, » 28	» 13, » 28.
» 14, » 17	» 14, » 17.
» 15, » 44	» 15, » 45 nell'indice, e nel testo c. 44.
» 16, » 37	» 16, » 37.
» 17, » 60	» 17, » 60.
» 18, » 24	» 18, » 24 con aggiunta di altri testi relativi alle confessioni pubbliche dei peccatori.
» 19, » 159	» 19, » 157.
» 20, » 110	» 20, » 109.

Il testo di Burcardo termina in questo manoscritto col penultimo capitolo delle edizioni, avente la rubrica seguente: « Quod finitio iudicio incipiat esse coelum (2) nouum et terra noua », e finisce colle parole:

(1) Alla fine del terzo libro si trovano molti capitoli non registrati nell'indice di tale libro, compresi sotto la rubrica « Ordo qualiter in ecclesia ab episcopo synodus agatur » non pubblicati nella citata edizione del Decreto di Burcardo, e sono differente da quelli del concilio di Sclingenstadt.

(2) Nella citata edizione alla parola « coelum » è sostituita l'altra « seculum ».

« Figura ergo praeterit non natura
Explicit liber XX. »

L'ultimo libro della collezione è mutilo in questo codice, ed è mal cucito, e difatti fanno seguito otto fogli che contengono i capitoli dal 54 al 94 della ultima parte dell'opera di Burcardo.

Nelle ultime carte si leggono i seguenti testi:

« Alexander episcopus servus servuorum dei . omnibus episcopis et clericis — Ad sedem apostolicam prolata est questio nouiter »

Privilegium archidiaconum (sic) ex libro institutionum sancti gregorii pape.

Incipit epistola ysidori episcopi yspalensis ad ludofredum cordubensem episcopum — Per lectis sanctitatis tue liceteris »

Epistola Leonis pape petro damiano. — Quo enim modo clericus »

De diversis homicidiis siue uoluntarie siue non uoluntarie. Synodus patrum sub theodosio seniore constantinopolim congregata »

Vi si leggono ancora i primi venti capitoli del concilio di Seligenstadt dell'anno 1023 (1), alcuni brevi capitoli di uno dei concili di Cartagine, l'« Indicium Commeani », alcuni passi « ex dictis gregorii pape », delle opere di Gregorio Nazianzeno, e di Giovanni Crisostomo, e infine le seguenti scritture:

« Ex epistola hormisdæ pape . similiter et eugenii pape. — Si qua femina »

Papa (sic) Zacharie deusdedit summus doctor. — Quum non oportet filiam »

Ex epistola pelagii pape . uictori et paneratio illustribus. — Scisma siquidem ipsum »

Epistola beati zacharie pape ad theodorum episcopum ticinensem. — Pytadium nobis tua reuerenda »

Editio sancti bonifatii episcopi. — Quomodo possumus »

Ex Concilio Africano c. XLVIII. — De decimis christianorum atque oblationibus fidelium. — Peruenit fama sinistra »

(1) Sono i capitoli anteriori alla rubrica « Quomodo initianda sit Synodus ». — Rosshirt, Zu den Kirchenrechtlichen Quellen des ersten Jahrtausends etc. Heidelberg. 1849. Zweiter Anhang. p. 132.

Ex Concilio Toletano c. XIII. — Quum quidem insacrosantum »

Ex Concilio Gangrensi. — Cum omnis ecclesie cura »

(IX) MANOSCRITTO 98.

È questo un codice membranaceo in folio, con iniziali a colori, e scritto in due colonne della seconda metà del secolo XIV, ove sono riuniti il testo delle Clementine, e l'Apparato che vi scrisse Giovanni d' Andrea.

Nel primo foglio sono trascritte le rubriche di queste decretali, ed il loro testo è contenuto nei seguenti dodici fogli; l'Apparato di Giovanni si estende per 89 fogli, salvo una interruzione che non turba l'ordine nè l'integrità del testo, che va dal foglio nono al foglio undecimo.

Tanto per la differenza dei caratteri che si nota fra il testo delle decretali e la scrittura dell'Apparato, quanto per essere questo contenuto in quaderni staccati da quelli delle Clementine, e per avere una nuova numerazione, ci sembra di poter ritenere che si tratti di due distinti manoscritti riuniti per comodità di studio. Per il principio e la fine del testo ci riferiamo o quanto abbiamo scritto poco innanzi del manoscritto Forteguerriano segnato A, 40 (1). Nel foglio 89 retro si legge:

« Ego Hieronymus Zenonius canonicus pistoriensis dono hunc librorum Bibliothecæ sancti Zenonis pro remedio anime mee. Anno Domini 1488 (2) ».

(X) MANOSCRITTO 101.

Questo manoscritto di pergamena in foglio massimo, verosimilmente rimonta all'anno 1421, come è da dedursi dalla calligrafia, e dalla data « die 21 Julii 1421 », che si legge in calce al primo foglio del testo. È scritto a due colonne, con rubriche e iniziali in colori, e con lettere miniate nella seconda parte. Nei

(1) Soltanto vogliamo notare che l'epistola di papa Giovanni invece di essere indirizzata ai dottori e agli scolari di Bologna, è diretta a quelli di Padova.

(2) Zaccaria, Bibl. Pist. P. I, p. 16.

primi due fogli si leggono soltanto le rubriche del Sesto delle Decretali; e nei 43 fogli susseguenti è contenuto questa fonte del giur canonico, che porta al principio la rubrica:

« Incipit liber sextus decretalium domini bonifacii pape VIII » e termina nel modo seguente:

« Explicit sextus liber decretalium.

Datum Rome apud sanctum petrum quinto nonas martii pontificatus nostri anno quarto ».

Vi si osservano moltissime Glosse marginali, alle quali troviamo apposte principalmente le sigle di Giovanni d'Andrea, e di Guido di Baysio (Io. an. — Archid.).

Segue con formato alquanto più piccolo, e senza differenze paleografiche notevoli in 112 fogli l'apparato di Giovanni d'Andrea al Sesto delle Decretali, che comincia:

« Incipit apparatus domini Iohannis andree decretorum doctoris decretalium . supra sexto libro decretalium.

Quia preposterus est ordo . . . »

e termina colle parole:

« arbores meos offeram . iam . licet nouiter inchoatos.

Iohannes andree.

Finito libro . sit laus et gloria christo . amen.

explicit explicat . . . scriptor eat.

hic liber est scriptus qui scripsit sit benedictus.

amen . amen . amen . »

Anche a questa opera sono state aggiunte posteriormente delle Glosse. In fine si leggono le seguenti indicazioni scritte da una diversa mano:

« Ego Hieronymus Zenonius canonicus Pistoriensis dono hunc librum Bibliothecae sancti Zenonis pro remedio anime mee.
Anno domini 1488.

Due pergamene serventi da coperta del manoscritto contengono un lungo frammento di una opera di sconosciuto canonista.

(XI) MANOSCRITTO 102 (1).

È composto di 216 pergamene in foglio, non numerate, scritte a due colonne in piccolo carattere romano, e a stampatello grande

(1) Zaccaria, *Bibl. Pist.* P. I, p. 17; P. II, p. 383. — Mansi, *Supplementum ad Conc. Ven.; Labbeana*, v. 1, p. VIII. — Hinschius, *Decretales*

nelle intestazioni e nelle rubriche. Queste e le iniziali sono colorite con minio. Il codice è molto guasto dalla umidità nelle prime e nelle ultime carte, onde spesso il minio delle rubriche è assolutamente scomparso. In questo manoscritto sono contenute le decretali Pseudo-Isidoriane, e poichè l'Hinschius non se ne è giovato per la critica del testo (1), ma soltanto per la descrizione dei codici di tale raccolta, e non sempre con esattezza, crediamo utile accennare nuovamente alla sua importanza.

Varie opinioni sono state espresse intorno all'età di questo manoscritto; il Mansi lo fa risalire al secolo IX o ai primi anni del X (2); lo Zaccaria propende a farlo rimontare al secolo X (3), e l'Hinschius lo attribuisce al secolo susseguente (4). Non ostante la grande competenza di questo illustre storico ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione, e di attribuire il codice al secolo X. Oltre al carattere generale della scrittura, ci induce ad accogliere l'ipotesi dello Zaccaria il fatto che certamente questo manoscritto proviene dal medesimo amanuense, al quale dobbiamo il codice di numero 66 sopra ricordato, contenente l'Epitome del codice Giustiniano. Ora tutti coloro che hanno descritto quest'ultimo manoscritto, non hanno dubitato di affermare concordemente che sia da attribuirsi al secolo X, e fra questi i più autorevoli sono il Biener, il Blunne, il Krüger e l'Herrmann. Però anche il codice in esame deve riportarsi alla medesima epoca, ed acquista una maggiore importanza per la critica del testo. Nessun valore per determinarne l'epoca si può attribuire all'elenco dei papi, compreso in questo manoscritto, e che termina col papa Benedetto III (855), precisamente come nel famoso manoscritto della Vaticana (5), perchè è ormai noto che gli amanuensi solevano copiare simili elenchi da anteriori codici, senza aggiungervi alcun supplemento. Adunque il manoscritto in esame per la sua antichità avrebbe dovuto essere consultato accuratamente dall'Hinschius per la revisione del testo.

Sulla antica legatura è intitolato:

Pseudo Isidorianae et Capitula Augilramni, v. 1, pag. XVI, XVIII, XXI, XLII XLIII

(1) Hinschius, *Decret. Pseudo Isid.* v. 1, p. CCXXXVII.

(2) Mansi, *Op. cit.* v. 1, p. VIII.

(3) Zaccaria, *Op. cit.* P. II, p. 383.

(4) Hinschius, *Op. cit.* v. 1, p. XVI.

(5) Phillips, *De droit ecclesiastique dans ses sources* p. 46.

« Isidorus de antiquis canonibus ».

Innanzi alla raccolta Pseudo-Isidoriana sono preposte due pergamene scritte dallo stesso amanuense: a principio si leggono le seguenti rubriche, che trovansi pure nei codici Parigino 4280 AA, e Lucchese descritti dall' Hinschius (1), e in quello di Bamberg esaminato dal Rosshirt (2):

- I. Narrationis ordo de prauitate dioscori alexandrini.
- II. Item beati simplicii urbis rome episcopis adacatum.
- III. Item exemplum episcopale quod misit ad suprascriptum papam.
- III. Item felicis episcopi adacatum.
- V. Item dom. beati gelasii papae ecclesie rome.
- VI. Item sancti gelasii . . ad faustum.
- VII. Item epistola sancti gelasii ad anastasio imperatorem.
- VIII. Item eiusdem addardanos.
- VIII. Item eiusdem ad orientales episcopos.
- X. Item de uitanda communionem acacii.
- XI. Item sancti gelasii ad euphimium.
- XII. Item epistola beati gelasii ad succenium episcopum afrum.
- XIII. Item eiusdem ad natalem abbatem ».

Dopo di ciò segue un elenco dei pontefici, che termina colla rubrica:

« Benedictus sedit annos II. menses VI. dies VI.

Incipiunt titula praepositionis sancti ysidori ».

Fa seguito la tavola delle rubriche dei capitoli, nei quali sono distinte le diverse decretali; ma il manoscritto qui è mutilo, e tale indice si ha soltanto a cominciare dalle parole « contra arrianos episcopos et quod » del capitolo XIII delle decretali di papa Giulio. Però in seguito non vi si leggono che le rubriche della lettera sinodale di Atanasio, e dei decreti dei papi Liberio, e Damaso. I capitoli di questo sono ridotti a ventitre, essendo stati uniti ad essi dall' amanuense quelli di numero XV e XVI. Di seguito è trascritto il testo seguente:

« Imperator teodosius.

Omnes itaque cause que uel pretorio iure uel civili tractantur negotio episcoporum sententiis terminate perpetua stabilitate

(1) Hinschius, Op. cit. v. 1, p. XLII.

(2) Rosshirt, Zu den Kirchenrechtlichen Quellen des ersten Jahrtausends und zu den pseudoisidorischen Decretalen. Heidelberg, 1849, p. 51.

permaneant; nec liceat ulterius retractari negotium quod episcoporum (1) sententiis fuerit definitum ».

A questo punto nuovamente si scorgono le tracce di una carta staccata dal manoscritto. Col foglio seguente comincia il testo della collezione Pseudo-Isidoriana:

« In nomine domini nostri iesu christi incipit prefatio sancti isidori libri huius cuius haec sunt capitula.

I. Quod compellitur a multis episcopis et reliquis seruis dei canonum sententias in unum colligere.

Isidorus mercatus seruus christi lectori conseruo suo et parenti indomino fidei salutem.

Compellor a multis tam episcopis quam reliquis seruis dei canonum sententias colligere. et uno in uolumine redigere. et de multis unum facere: sed hoc me oppido conturbat. quod diuerse interpretationes. uarias sententias faciunt. et licet unus sit sensus. diuerset amensunt sententiae: et alie longiores: alie breuiore ».

Seguono gli undici brevi capitoli componenti la prefazione, che termina al foglio quinto:

« Explicit praefatio incipit epistola auelii carthaginiensis archiepiscopi ad damasum papam de canonibus apostolicis quod omni ueneratione sint colendi ».

Quindi comincia la serie delle decretali Pseudo-Isidoriane coll'ordine seguente:

« Epistola Aurelii episcopi carthiginensis (2); rescriptum Damasi pape; ordo de celebrando concilio ».

I testi contenuti nella edizione dell' Hinschius da pag. 25 a pag. 30 mancano nel manoscritto: indi seguono l'epistola di papa Clemente divisa in 85 capitoli, e le decretali dei papi Anacleto (c.

(1) Qui erroneamente l' Hinschius (Op. cit. p. XLIII, nota), lesse « omni » in luogo di « episcoporum »; anche il Rosshirt (Op. cit. p. 52) lesse nel codice di Bamberg la parola « episcoporum ».

(2) Poiché le rubriche dei testi che formano parte della collezione Pseudo-Isidoriana, che sono riferite nel presente manoscritto, sono eguali a quelle pubblicate dall' Hinschius, e lo stesso avviene generalmente anche del contenuto delle singole decretali, per amore di brevità non ci diffondiamo a dare più minuto ragguaglio del manoscritto in esame. Solamente porremo in rilievo tutto ciò che di speciale si può osservare nel codice presente riguardo alla distribuzione delle materie.

41), Evaristo (c. 11), Alessandro (c. 18), Sisto (c. 6), Telesforo (c. 5), Vigino (c. 6), Pio (c. 10), Aniceto (c. 5), Sotero (c. 3), Eleuterio (c. 6), Vittore (c. 7), Zeffirino (c. 14), Callisto (c. 20), Urbano (c. 11), Pouziano (c. 10), Antero (c. 8), Fabiano (c. 30), Cornelio (c. 3), Lucio (c. 8), Stefano (c. 13), Sisto (c. 8), Dionisio (c. 5), Felice (c. 18), Eutichiano (c. 9), Gaio (c. 7), Marcellino (c. 4), Marcello (c. 11), Eusebio (c. 21), Melchiade (c. 15), e l'« Exemplar constituti romani constatini imperatoris » (c. 5). Questo testo nel manoscritto è incompleto, e difatti termina colle parole « me sanitati comperi » del capitolo 5.° Quindi s'incontra una nuova lacuna nel codice, nel quale sono tralasciati tutti i testi pubblicati nella edizione dell' Hinschius da pag. 254 del vol. 1 alla pag. 449 del volume secondo. Invece continua di seguito la raccolta cogli « Excerpta ex sinodalibus gestis sancti silvestri pape de magno concilio niceno » (c. 10), colla « Epistola Athanasii ad marcum papam » (c. 1), colla « Epistola marci pape athanasio » (c. 3), coi decreti di papa Giulio (c. 19), colla « Epistola synodica athanasi liberio pape » (c. 1), coi decreti di papa Liberio (c. 3) (1), di papa Felice (c. 21) e di Damaso (c. 23). Questi non sono contenuti che parzialmente nel codice, poichè non vi si leggono quelli compresi da pag. 508 a 520 della citata edizione dell' Hinschius.

A questo punto la raccolta del manoscritto in esame si distacca profondamente da quella che si ha ordinariamente, e che è seguita dall' Hinschius. Nel manoscritto seguono i « canones silvestri pape (c. 1, Domino Constantino augusto....) », quindi « incipiunt VI gradus ecclesiastici beati hieronimi presbiteri ad rusticum narbonensem episcopum (c. 1 sufficere quidem fidei tue....) ». Sono pure inseriti nella collezione il « decretum gregorii papae urbis rome (c. 2 Regnante in perpetuum domino deo....) » e il « rescriptum beati gregorii papae ad augustinum episcopum (c. 1 inter cetera....) ».

Qui la collezione rimane interrotta dalle seguenti scritture dovute ad amanuensi dei secoli XI e XII, comprese in cinque pergamene, incompletamente esaminate dall' Hinschius (2):

(1) In questo luogo l'edizione dell' Hinschius contiene soltanto il primo capitolo; gli altri due si leggono invece da pag. 494 a 498 di tale edizione.

(2) Hinschius, Op. cit. p. XLIII.

« Excerptum constitutionis ad Ablaium datam (1)

De electione abbatissarum

De clericis superbis

De contumacis presbiteris et clericis

Versus ille honore sacerdotum

de legendi studio

de debito septies laude

de sancto synodo

de dilectione fratrum

de sancto Babtisterio (2)

Ex concilio triburiensi cap. III

Ex aliis conciliis (3)

Dilectissimi fratres — Si deus annuerit: desidero....

Epistola. Fratres karissimi — dispositione diuina....

De oblatione pro mortuis — Cum ergo sacrificia....

Epistola sancti Gregorii Pape ad secundum inclausum — Nam tua sanctitas....

Ut absque necessitate uel certe existentibus causis episcopus de sede transire ad sedem non debeat. Anterii Pape — Unde sanctam sedem....

De euentu Gregorii Pape. — Multi secularium hominum....

Deus dedit sancte romane apostolice ecclesie episcopus. Gordiano hispaniarum ecclesie coepiscopo et fratri dilectissimo — Peruenit ad nos diaconus.... »

La raccolta Pseudo-Isidoriana ricomincia coll' indice non sempre esatto dei decreti dei papi Siricio, Innocenzo, Zosimo, Bonifazio, Celestino e Leone: quindi continua la serie dei testi coi decreti di Siricio (c. 15), senza che vi siano contenuti i due testi di Anastasio, che si hanno nella edizione dell' Hinschius da pag. 524 a 525. I decreti d' Innocenzo non vi sono nella loro integrità: difatti vi mancano i due decreti editi dall' Hinschius da pag. 533 a pag. 544, gli altri due che si trovano a pag. 546 della citata edizione, e l'ultimo. Completamente sono riferiti i decreti dei papi

(1) Questo testo si trova già a principio del manoscritto, come abbiamo precedentemente osservato.

(2) A questa rubrica non fa seguito alcun verso, e la pergamena è stata lasciata in bianco.

(3) Tutti questi canoni di concili riguardano gli omicidi e le loro pene ecclesiastiche, e gli uccisori dei sacerdoti.

Zosimo (c. 4), Bonifacio (c. 4) e Celestino (c. 23); ma vi mancano quelli di papa Sisto (1), e di papa Leone vi sono riportate soltanto le lettere ai vescovi di Sicilia (2), della Campania, del Pisano e della Toscana (3), al vescovo di Aquileia (4), al vescovo Rustico (5), al vescovo di Tessalonica (6), al vescovo Niceta (7) e ai vescovi africani (8). I decreti di Ilario, Simplicio e di Anastasio non hanno sofferto alcuna mutilazione; invece dei decreti di Felice editi dall' Hinschius si legge il seguente intitolato « Constituta pape felicis exemplaria flauio. boetio iuris clarissimis consulibus », e di papa Gelasio si ha soltanto il decreto generale ai vescovi della Lucania e Sicilia (9). Fra i decreti di Simmaco mancano quelli che trovansi nella citata edizione alle pagg. 657 e 664-686: in luogo de decreti di Ormisda si hanno i seguenti testi 1.º « Incipit ad hormisdam papam iustini imperatoris sacra. Iustinus augustus hormisdæ papæ . . . » 2.º « Exemplar precum » 3.º « Item hormisdæ presbiteris . diac . et archim. — Lectis litteris dilectionis uestræ . . . »

Un'altra lacuna si riscontra in questo codice, ed è relativa ai Decreti dei papi Giovanni, Felice, Bonifazio, Giovanni, Agapito, Silverio, Pelagio, Giovanni, Benedetto, Pelagio, Gregorio e Gregorio iunior. Del papa Vigilio si contengono soltanto due lettere pubblicate da Jaffè (10): infine vi sono trascritti gli atti di Liberio, Sisto III, di Policromo (11) e Marcellino, e un elenco dei concili e decreti che sono nella collezione. Le rimanenti decretali della collezione Pseudo-Isidoriana non figurano nel manoscritto che abbiamo finora esaminato.

Da tutto ciò che abbiamo osservato intorno a questo codice risulta chiaramente la sua importanza. Esso ha un grande valore

(1) Hinschius, Op. cit. v. 2, p. 561 a 565.

(2) » Op. cit. v. 2, p. 611 e segg.

(3) » Op. cit. v. 2, p. 614 e segg.

(4) » Op. cit. v. 2, p. 615.

(5) » Op. cit. v. 2, p. 615 e segg.

(6) » Op. cit. v. 2, p. 618 e segg.

(7) » Op. cit. v. 2, p. 620 e segg.

(8) » Op. cit. v. 2, p. 621 e segg.

(9) » Op. cit. v. 2, p. 650 e segg.

(10) Jaffè, Regesta Rom. Pontif. 609, 610.

(11) Amort, Elementa iuris canonici. Ulmae, 1757, t. II, c. L, pag. 446 e segg.

per la sua antichità, e per il modo speciale onde è modificata la collezione Pseudo-Isidoriana: essa in questo manoscritto, e specialmente sulla fine ove è quasi trasformata, ha una fisionomia speciale. A ciò si aggiunga, ciò che aveva fino dal secolo passato osservato il Mansi (1), vale a dire il gran numero delle varianti che sono offerte da questo manoscritto, e la loro correttezza. Onde sarebbe utilissimo uno studio sopra di esso, tanto per la collazione del testo, quanto per la storia della composizione della raccolta Pseudo-Isidoriana.

Nella edizione dell' Hinschius il presente manoscritto è collocato al numero 2 della classe A², ossia fra quei manoscritti che contengono le decretali soltanto fino al papa Damaso: l'esame che ne abbiamo fatto, mostra che ciò non è intieramente esatto, e che se il manoscritto comincia da questo punto a distaccarsi notevolmente dalla collezione Pseudo-Isidoriana nella sua forma ordinaria, pure in molte altre parti torna uniformarsi a questa (2).

(XII) MANOSCRITTO 103 (3).

Esso è composto di 74 fogli, due dei quali non numerati in principio, ed uno alla fine: tutto il codice è scritto a due colonne su pergamene in foglio con piccolo carattere gotico. Nei primi due fogli non numerati, serventi da coperta, si leggono; in primo luogo la fine di un commento all' « Arbor actionum » di Giovanni Bassiano; quindi una raccolta di « Quaestiones » intitolate:

« Incipiunt diverse questiones disputate ».

Verosimilmente tali questioni sono tutte o in gran parte di Azone. Difatti vi è ricordato il solo Bassiano; la prima « Quaestio » porta la sigla Az., e in tutte le altre è ricordato il parere di Azone colle parole « dicit Az. ».

(1) Mansi, Suppl. ad Conc. Labb. v. 1, p. VIII.

(2) Per i nuovi studi intorno al Pseudo-Isidoro, posteriori all'opera dell' Hinschius, vedi, Langen, Wer ist Pseudo-Isidor? (Historische Zeitschrift. München, 1882, parte 3.^a). — Maassen, Zur Frage nach Pseudo-Isidor (Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mainz, 1883, parte 4.^a). I citati scrittori si occupano principalmente dell'autore di tale raccolta, e del luogo ove venne composta.

(3) Zaccaria, Bibl. Pist. P. I, p. 24: esso si limita a riferire soltanto il titolo di questo codice.

Il rimanente del manoscritto comprende il « Liber Authenticorum » colla Glossa Ordinaria; è ornato da miniature, e da fregi, e le lettere maiuscole e le rubriche sono scritte in colori. Esso rimonta ad una epoca assai remota, verosimilmente alla fine del secolo XII, o al principio del secolo seguente, e certamente la Glossa accursiana vi è stata aggiunta in seguito, ma in una età di poco posteriore all'Accursio. Infatti non vi si riscontrano le aggiunte di altri posteriori giuristi, come in molti manoscritti della Glossa Magna. È notevole che questo manoscritto ci conserva larga copia di Glosse, sì interlineari, che marginali dell'epoca Irneriana, delle quali non aveva tenuto conto l'Accursio nella sua compilazione: esse sono dovute al medesimo amanuense che ha scritto il testo. Queste sono della massima importanza, poichè, come si ricava dalle sigle appostevi, appartengono a Irnerio (Y), a Bulgaro (B), a Martino (M), a Ugo (V), a Iacopo (Ia.), a Rogerio (R), ad Alberico (Al. a), al Piacentino (P. p.), al Bassiano (Io. b. Iob), al Pillio (pi. py.) a Cipriano fiorentino (Cy. - Cypr.) e a Odofredo (od.). Le Glosse di questi antichi legisti sono numerosissime, molto estese, e però hanno molta importanza per la storia della scienza del diritto nell'epoca dei Glossatori (1). Qui non ci diffondiamo a parlare del valore scientifico di queste Glosse, ne delle loro relazioni coll'Apparato dell'Accursio, poichè presto ne renderemo conto in una edizione di queste Glosse che stiamo preparando.

Nel manoscritto in esame il testo del « Liber Authenticorum » non è riferito nella sua integrità; difatti esso comprende sei Novelle nella collazione prima; ne contiene otto nella 2.^a, undici nella 3.^a, sette nella 4.^a, diciannove nella 5.^a, quattordici nella 6.^a, dieci nella 7.^a, quattordici nella 8.^a, e ventuna nell'ultima. Nello studio che stiamo preparando intorno a questo codice indicheremo quali Novelle si sono omesse, e quali sono state lasciate prive di Glosse. Ma non per questo scema la sua importanza, essendo notevolissima la correttezza delle lezioni che presenta. Difatti il Blume (2) ricordandolo afferma che è uno dei manoscritti più importanti che si conservino di quel testo.

(1) Per il numero rilevante di queste Glosse crediamo opportuno di non pubblicarne qui il testo: esse richiedono una apposita monografia, che stiamo preparando, per darla alla luce.

(2) Blume, *Iter Italicum*. v. 2, p. 116.

Nell'ultimo foglio è trascritto una così detta « Forma exceptionis », un modello della replica del convenuto in giudizio alla azione intentata: a tergo si hanno le seguenti indicazioni che spiegano la provenienza del manoscritto:

‡ 1493.

« Dominus Hieronymus Zenonius Canonicus donavit hunc librum
Sacristie sancti Zenonis pro remedio anime sue ».

Concludendo crediamo di poter affermare con sicurezza che questo codice ha doppia importanza, sì per la critica del testo del Liber Authenticorum, che per la storia della scienza nella età dei Glossatori.

(XIII) MANOSCRITTO 109 (1).

Questo manoscritto membranaceo in foglio è intitolato sopra l'antica coperta:

« Liber Decretorum antiquorum ».

È composto di 289 fogli non numerati, scritti con piccolo carattere romano, con iniziali a colori, ed alcune fregiate di miniature. Sopra la prima pergamena si legge una altra intitolazione dell'opera, ed è quella originaria per quanto sembra: vi è scritto:

« Liber ordinis romani uel canonum ».

e più sotto da mano più moderna:

« Iste liber est ecclesie Pistoriensis Zeno Patronus ».

A tergo porta la seguente intitolazione ancor più recente:

« Liber decretorum pontificum romanorum et cetera ».

Nei due fogli seguenti sono contenuti alcuni estratti dai testi apostolici e dalle opere dei santi padri, i quali incominciano colle parole:

« Ad titum. Admone illos principibus et potestatibus subditos
cose obedire.... »

Fino al foglio ottavo, eccetto una breve lacuna, seguono alcuni lunghi cataloghi dei re d'Israele, dei Persiani, dei Greci, dei Romani, dei Longobardi, dei principi di Francia e di Ger-

(1) Con pochissima precisione ha reso conto di questo manoscritto lo Zacaria (Bibl. Pist. P. 1. p. 18, 19, 78 e seg. 381 e seg.

mania che dominarono in Italia nel Medioevo, e dei Papi (1), ove si dà notizia della durata delle loro dominazioni; qualche notizia più diffusa si trova per i principi Longobardi, e per gli imperatori tedeschi (2).

Col foglio ottavo incomincia una estesa collezione di canoni senza nome di autore, registrata nel catalogo, ed intitolata assai recentemente come il « *Decretum Ivonis Carnotensis* ». Lo Zaccaria (3) si limitò a scrivere in proposito « *Tribuunt nonnulli haec decreta Ivoni Carnotensi; malim ego incerto collectori illa adscribere* »; ma da un paragone anche sommario fatto col « *Decretum* » e colla « *Pannormia* » di Ivo di Chartres (4) facilmente si scorge come non si può in verun modo confondere con queste due collezioni di canoni, nè colle Epitome che di essa furono fatte nel secolo XII (5). Anche il Mansi che vide appena il contenuto di questo manoscritto dubitò che potesse confondersi questa opera colla *Pannormia* di Ivo (6). Probabilmente quella opinione è derivata dal non aver saputo bene valutare l'importanza degli elementi, che dalle collezioni d'Ivo sembra che sieno passati in questa collezione pistoiese.

(1) Il catalogo dei Papi è uguale a quello già pubblicato dal Maasson, (*Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande*. Gratz. 1871, v. 1, p. 958 e segg.), salvo che è più esteso e giunge fino a Calisto II: questo catalogo è stato già pubblicato dallo Zaccaria (*Bibl. P. 1, p. 78 e seg.*).

(2) Abbiamo nella seconda parte del presente studio pubblicata la parte che ci è sembrata di maggiore importanza di questo elenco: essa si riferisce ai principi che hanno regnato in Italia fino all'anno 1027.

(3) Zaccaria, *Bibl. Pist. P. 1, p. 19.*

(4) D. *Ivonis Carnotensis*, Opera Omnia, Parisiis, 1647.

D. *Ivonis*, *Pannormia*, Lovanii 1557.

Questa differenza risulta ancora paragonando le due collezioni di Ivo con quella del manoscritto in esame, a cominciare dal titolo corrispondente « *De primatu romanae ecclesiae* » (*Ivonis*, *Decretum*, pars. V. — *Pannormia* lib. IV prin.). Nessun fatto ci autorizza neppure a ritenere che Ivo di Chartres componesse una terza collezione di canoni; anzi è noto che si è già gravemente dubitato che il « *Decretum* » (*Theiner*, Ueber Ivo's vermeintliches Decret. p. 45), sia una collezione data alla luce dal vescovo di Chartres (*Phillips*, *Le droit ecclésiastique dans ses sources*. Paris, 1852, p. 89).

(5) *Theiner*, Ueber Ivo's verm. Decr. p. 21, segg.

(6) Mansi, *Supplementum in quo additamenta, variantes lectiones, emendationes ad Concilia Veneto-Labbeana*, Lucae 1748, v. 1, p. VIII.

Per la insufficienza delle biblioteche pistoiesi e fiorentine non ci è stato possibile confrontare questa collezione di canoni con tutte quelle a stampa, cosicchè non possiamo pronunziare un giudizio completamente sicuro sopra la paternità e l'epoca di questa opera. Pure se può trarsi argomento dal numero rilevante dei concilii avvenuti in Francia, delle cui decisioni fa tesoro il collettore, sarebbe da dedursi che l'autore è francese o ha vissuto in Francia (1); è indubitato peraltro che questa collezione è inedita, e si può dire sconosciuta, poichè ne lo Zaccaria, ne il Mansi (2), nè i più moderni storici del diritto canonico ne hanno data la menoma notizia.

Stando alla intitolazione di « *Liber ordinis romani vel canonum* » sarebbe da credersi che fosse uno dei tanti rituali o formulari generalmente diffusi per la cristianità; ma invece di trovarvi o istruzioni liturgiche o modelli di formule per gli atti riguardanti affari ecclesiastici (3), si incontrano soltanto canoni, lettere, e decreti di papi, come in ogni altra collezione di diritto canonico. Questa collezione è divisa in tre libri: al primo mancante dell'indice dei capitoli contenutivi è premesso un breve prologo, e il secondo ed il terzo sono preceduti dall'indice dei capitoli. Dopo il terzo libro nella seguente pergamena si legge una serie di 41 rubriche (4), e quindi una raccolta di canoni indipendente da tali rubriche, della quale non è dato affermare se sia una aggiunta posteriore, oppure una parte integrale della antica collezione, poichè il manoscritto è mancante di indici, e l'autore non

(1) Questa collezione benchè divisa in tre parti non può essere confusa colla così detta « *Collectio trium partium* » nella quale troviamo diversità nella distribuzione della materia, e nella qualità delle fonti delle quali ha fatto uso il collettore (*Theiner*, Ueber Ivo's vermeintl. Decret. p. 17 e segg.). Neppure può essere confusa *Collectio Canonum* del Card. Deusdedit (ediz. *Martinucci*, *Venetii*, MDCCCLXIX).

(2) Come vedremo fra poco, il Mansi si è giovato di questo manoscritto soltanto per la pubblicazione di certi testi canonici che trovansi copiati nelle ultime pergamene, ma all'infuori della collezione della quale parliamo.

(3) *Phillips*, *Le droit ecclésiast.* p. 79.

(4) Essa comincia colla rubrica « *Hac sunt propriae auctoritates apostolice sedis* », e finisce colla rubrica « *Solus in pascha cum episcopis et clericis sacris paratis recumbendo comedit* ». In queste rubriche sono ricordati i diritti e i poteri esclusivamente spettanti ai pontefici.

rivela in nessuna parte il concetto generale dell'opera sua. È certo intanto che anche questa parte ha la medesima distribuzione dei tre libri della collezione, e che è scritta dalla medesima mano che ha copiato tutto il manoscritto: ma le materie vi sono accozzate alla rinfusa, tantochè dopo il primo titolo « de caritate » la collezione resta interrotta dal rescritto « beati Ieronimi Presbiteri Chromatio et heliodoro episcopis ».

È notevole che i testi non sono distribuiti in questa collezione secondo l'ordine cronologico, come nelle più vetuste, ma sono disposti con ordine sistematico. L'autore si è giovato di un numero assai grande di fonti: fra le altre collezioni vi troviamo molto usate le Decretali Pseudo-Isidoriane, i Capitoli di Angilramno, i quali sono contenuti integralmente nel libro secondo (1), e probabilmente le raccolte d'Ivo di Chartres. Vi sono riferite lettere e decreti di papi in numero straordinario, decisioni di concili e sinodi, estratti dagli atti apostolici, e dalle opere dei padri, dalle opere di Isidoro e dalle esposizioni fattene dal « Magister Ugo », dalla « Historia tripartita ». Vi si osservano ancora alcuni estratti « Ex libro numer, Ex epistola rabani, Ex historia Eusebii caesariensis, Ex penitentiali Theodori, Ex Tullio de Officiis ». Infine vi è fatto larghissimo uso delle fonti del diritto romano, e riferita qualche costituzione degli imperatori di Alemagna: di queste fonti talvolta è riportato l'intero testo, ed altre volte ne è dato il sunto (2).

(1) Non apparisce che l'autore abbia tenuto conto del Decreto di Burcardo di Worms.

(2) Crediamo utile dar notizia al lettore di tutte le leggi romane delle quali si è giovato il collettore; ciò può servire a mostrare quanta conoscenza nel secolo XII si avesse del diritto romano, e alla storia del modo di citare le fonti. Perciò riportiamo le indicazioni delle diverse leggi, quali ci sono offerte dal manoscritto, citando soltanto fra parentesi le prime parole dei testi di diritto romano che figurano nella collezione.

Libro 1.º

tit. de appellanda sede apostolica.	Imp. Valentin. Et Valens. Aug. Ad Iulianum comitem orientis. (Si cts. ante difinitivam sententiam...).
tit. de ordinato in romana ecclesia.	Imp. Theodo. et Valens. Aug. ad senatum. de legibus. (Rescripta contra ius clicita...)
	Item Costantinus imper. de eadem re ad populum. (Nec dannosa fisco; nec iuri...)

Osservando attentamente l'uso delle varie fonti ora ricordate nelle diverse parti della collezione possiamo concludere, che nel

Libro 2.º

tit. de priuilegiis ecclesiarum seruandis.	Imper. Leo augustus. Eritio pp. (Omnis qui ubique sunt, uel...)
	Leo augustus. (Generaliter sancimus...)
	Excerptum ex legibus de priuilegiis ecclesiasticis.
	Constantinus clericis salutem dicit. (Iuxta sanctionem...)
	Constantinus qq. et constans hanc immunitatem derunt aecclies dicentes. (In qualibet ciuitate. in quolibet oppido. uel uico...)
	Valentinianus qq. et ualens decreuerunt dicentes. (Uniuersos...)
	Archadius. Nichilominus et honorius. (Quecumque... — Si ecclesie...)
	Imp. ualentinus et marcianus aug. (Priuilegia que... Ommissane...)
	Imp. archadius et honorius aug. Theodoro pp. (Si quis in hoc genere...)
	Iustinianus imp. (Plane quedam... — Mancat iura... Possessiones ad religiosas... — Siquis in nomine domini... — Siquis in nomine martirum... — Siquis post... — Nullam diminutionem... — Nullus episcopus... Si imperator... —).
	Ex libro instit. iustiniani. (Nullus autem sunt res sacre...)
tit. de priuilegiis monasteriorum.	Ex nouella. (Non liceat parentibus...)
	Item. (Non liceat parentibus...)
	Item. (Nemini liceat...)
	Imp. Constantinus (Si qua beneficia...)
	Iustinianus. (Ex non scripto...)
	Et paulo post. (Ea uero que...)
tit. De monachis.	Ex nouell. iustin. (Si quis in monasterium...)
tit. de Uirginibus.	Imp. Iouianus aug. (Si quis non...)
	Ex nouell. iustiniani. imp. (Si quis rapuerit...)
De tricennali possessione etc.	Ex nouell. iustinia. imp. (Presens constitutio.)
	Item ex eisdem. (Neque decennii...)
	Imp. ualent. et theod. et archad. aug. De inuasoribus uiolentis. (Si quis in tantam...)
	Ex libro digestorum De eadem re. (Siue autem corpore...)

primo libro sono inserite quasi esclusivamente epistole pontificie, e pochi canoni di concili; che il numero di quelle epistole dimi-

tit. De accusatione.	} Impp. Dioclit. et maxim. Camerio. (Inuitus agere uel accusare nemo cogatur....) Imp. Leo. (Pacta que....)
tit. iudiciis et iudicibus.	
	} De legibus. — Ex septimo libro codicis iustiniani (Cessante...) De eodem. (Si ut proponis....) Ex eodem. (Ea que statuuntur....) De eodem (Cum non....) Ex eodem (Cum presentibus....) De eodem (Constitut....) Ex eodem (Neque suam....) De eodem (Sententia que....) Ex eodem (De eo qui....) Theodosius imp. ang. (Omnes itaque....) Impp. Arch. et hon. augg. vincentio pp. galliar. (In criminali negotio....)

Libro 3.º

tit. De incantatoribus.	} Ex nono lib. codicis iust. (Nullus aruspex....) Ex eodem. (Multi magicis....)
tit. De iudeis.	
tit. De consuetudine.	} Imp. Constantinus. De legibus (Iudeus seruum....) Imp. Const. aug. de legibus. (Consuetudinis usus que....) Iulianus in lib. XXXIII. dig. (Inueterata consuetudo....)
tit. De adulterio et consanguinitate.	
	} Ex V lib. Cod. Iustiniani. De legibus quod matrimonia affectu contrahuntur. (Iubemus ut quicumque....) Item Ulpianus in lib. 1 digestor. (Nuptias non concubitus....) In nouell. (Si quis diuinis....) In nouell. (Si ut proponis....) In nouell. (Si qua femina....)

Inoltre troviamo nel primo libro riferita la costituzione seguente degli imperatori germanici « Ex constitutionibus imperatorum . primi octonis et primi henrici. (Inelectione romanorum pontificum . neque liber neque seruus . ad hoc uenire presumat...).

In questo uso non scarso del gius romano la collezione pistoiese ha un rapporto di analogia con quelle d'Ivo di Chartres, ed è forse questo uno dei motivi per i quali è stata confusa con essa. Ma quantunque in qualche titolo, come per esempio al comune titolo « de legibus » sieno usati i medesimi testi del diritto antico, ciò avviene di rado, e per solito l'uso delle fonti è indipendente. Fra le fonti principali delle collezioni d'Ivo sono il Breviario e i capitolari, dei quali nessun vestigio si trova in questa pistoiese; del resto essa è meno ricca di citazioni di leggi romane della « Pannormia » e tanto meno del « Decretum ».

Anche questo uso dell'antico diritto raccomanda alla intenzione degli stu-

nisce nel libro secondo, ed aumenta invece quello delle decisioni conciliari e dei testi di legge inseriti; e che nel terzo libro prevalgono gli estratti dalle opere dei padri, le decisioni di concili, e i testi dell'antico diritto. L'ultima raccolta consta quasi esclusivamente di canoni conciliari, e di passi desunti dagli scritti dei padri della chiesa.

Tanto inserite nel testo come trascritte in margine da una mano degli ultimi anni del secolo XII dei primi del XIII (1) vi si veggono principalmente nei libri secondo e terzo alcune addizioni, nelle quali l'annotatore si è giovato delle stesse fonti, col sussidio ancora dei decreti di papi più recenti: vi si trova usato molto anche il diritto romano (2), e riferita una « sententia domini Lan-

dosi la collezione pistoiese, poichè essa sembra di pochi anni posteriore a quelle d'Ivo, che cominciò a ravvicinare più direttamente dei suoi predecessori il diritto romano e il canonico. Nella collezione pistoiese sono citati dei passi delle Istituzioni, del Codice, di Giuliano e delle Pandette. La citazione dell'unico passo delle Istituzioni che vi si trova è fatta senza indicazione di libro o di titolo, mentre in due di quelle del digesto è nominato il giureconsulto autore del frammento e il numero del libro. Per le costituzioni del Codice è riferita la iscrizione, o il numero del libro, o semplicemente il nome dell'imperatore che le emanò; Giuliano è citato sotto il nome di *Novellae Iustiniani* senza indicazione del numero progressivo di capitolo o delle costituzioni. Queste citazioni rassomigliano interamente a quelle della età prebolognese, durante la quale si facevano senza alcuna norma fissa e determinata: una certa analogia si può osservare fra le citazioni contenute nel libello di Pietro Crasso (1080), e quelle di questa collezione di canoni.

(1) Difatti l'ultimo papa del quale sono inserite le lettere e i decreti è Innocenzo II (1130), del quale è ricordato il concilio che tenne in Pisa (1134).

(2) Nel secondo libro della collezione in margine sono riferiti i seguenti testi di diritto romano, dei quali riportiamo le indicazioni tali e quali sono date dal manoscritto, aggiungendovi soltanto fra parentesi le prime parole delle diverse leggi.

Ex noua constitutione iustiniani imperatoris . de appellatione (Omnis prouocatio....)

Imperator Constant. A. deriolo (Obseruare....)

Imp. Valent. Val. et Grat. Laudicio presidi. sarlinie. (Neganda est....)

Paulus et Ermog. in XLVIII. libro digest. (Alii propter....)

Verso la fine del libro terzo si trovano inseriti nel testo della collezione i seguenti testi di diritto romano:

Iustinianus Imperator in III. libro inst. (Quod turpi....)

franci » (1).

Crediamo ora utile di presentare al lettore il testo del prologo di questa collezione, e l'indice dei capitoli delle materie contenutevi:

« Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris . insanguinem . causam et causam . et iudicium intra portas tuas uidearis uerba uariari : surge et ascende ad locum quem elegerit dominus deus tuus . ueniesque ad sacerdotes leuitici generis . et ad iudices qui fuerint eo tempore queresque ab eis . Qui indicabunt tibi ueritatem iudicii . et facies quodcumque dixerint . qui loco quem elegerit dominus et docuerint te . Iuxta legem eius sequeris sententiam eorum nec declinabis ad dexteram uel ad sinistram . Qui autem superbierit nolens obedire sacerdotis imperio . qui eo tempore ministrat domino deotuo . et decreto iudici : morietur homo ille et auferes malum de israel . cunctusque populus audiens timebit ; ut nullus deinceps intumescat superbia .

De primatu romane ecclesie

De puritate fidei romane ecclesie

De principatu petri

De ordinatione romani pontificis

De papa et apostolica sede non iudicandis.

Quod ad papam pertinet regimentum omnium ecclesiarum

De potestate pape sine synodo deponere episcopos . restituere , transmutare . incardinare .

De regali subiectione ad pontificem romanum et ad omnes episcopos

De auctoritate pontificali et regali

Nichil agendum contra romanam ecclesiam

Nvllvm concilium esse firmum sine auctoritate pape

Imperator Constantinus . A. ad populum . in I. li. c. (Habeat unus quisque...)

Imp. Valent. et marc. AA, pp. in primo codice. (Id quod pauperibus...)

Imp. honor. et theod. AA. Iobio. pp. in primo codice. (Fideli ac deuota...)

Iustinianus imperator in lib. nouellar. cap. XCI. (Si quis specialiter...)

Inoltre vi è inserita la seguente legge di Lotario:

Imp. Loth. (Quicumque decimam...)

Tanto nel libro primo che nei testi che fan seguito al libro terzo non s'incontrano addizioni nelle quali sien riferite leggi romane.

(1) Della sententia « domini Lanfranci » è riferito il testo in margine nel libro 2° della collezione.

De appellanda sede apostolica

Nvllvm episcopvm ordinandvm uel dampnandvm sine auctoritate pape

Vt dybie et maiores causas ad apostolicam sede referantur

De novis ecclesiis auctoritate apostolica consecrandis

De violatoribus canonum et obseruatione conciliorvm

De institvtis ecclesiasticis... qualitate moderandis

De ordinato in romana ecclesia . et de subreptione romani pontificis

- I. Secundus liber continet de prelatorum electione
- II. De ordinatione archiepiscoporum et episcoporum.
- III. De tempore ordinationis.
- III. Dereordinatione.
- V. De episcoporum mutatione.
- VI. De metropolitanorum mensura.
- VII. Nequis universalis appelletur.
- VIII. De ecclesiis faciendis et ritibus.
- VIII. De symoniaca heresi et inuestitura ecclesie.
- X. Vt episcopus insacrificando testet habeat et de missarum celebratione.
- XI. De sedibus episcoporum et de auctoritate predicationis.
- XII. De sacerdotali iuramento.
- XIII. De episcoporum successoribus.
- XIII. Quibus sacri ordines tribuendi quibus negandi.
- XV. De sacerdotibus incardinandis eorumque testamento.
- XVI. De membrorum truncatione.
- XVII. De munditia sacerdotum.
- XVIII. De clericorum lapsu et restitutione
- XVIII. De actione clericorum.
- XX. De cupiditate clericorum.
- XXI. De... nequis inuitus ordinetur.
- XXII. De correctione.
- XXIII. De portionibus ecclesiastice oblationis.
- XXIII. De obedientia erga episcopos.
- XXV. De excommunicatione.
- XXVI. De excommunicantibus.
- XXVII. De privilegiis ecclesiarum seruandis.
- XXVIII. De privilegiis monasteriorum.
- XXVIII. De monachis.

- XXX. De uirginibus.
 XXXI. De tricennali possessione et obseruanda integritate locorum.
 XXXII. De accusatione et circumstantiis ipsis . personis . locis temporibus . modis.
 XXXIII. De iudiciis et iudicibus.
 XXXIII. De scripturis autenticis et apocrifis.
 Incipiunt kapituli libri tertii.
 I. De unitate ecclesie.
 II. De scismate.
 III. De hereticis et scismaticis.
 IIII. De his qui sacrificant ritu paganorum.
 V. De incantatoribus et qui mago consulunt.
 VI. De iudeis.
 VII. De baptismo et manus impositione.
 VIII. De ieiunio.
 VIII. De consuetudine.
 X. De obseruatione circa mortuos.
 XI. De coniugiis et adulteriis et consanguinitate.
 XII. De diuersa fornicatione.
 XIII. De uarietate homicidiorum.
 XIII. De multimodis iuramentis.
 XV. De raptoribus et furibus et pauperum oppressoribus.
 XVI. De puniendis malis et non occidendis.
 XVII. De tollerandis et fugiendis et impegnandis.
 XVIII. De persequendo et depredando hostes ecclesie.
 XVIII. De penitentia.
 De caritate
 Rescriptio beati Ieronimi Presbiteri = Chromatio et heliodoro sanctis episcopis . hieronimus . Constat domino nostro omni die etc.
 De iusta et iniusta misericordia.
 De eo qui dicit iustum iniustum et debono obedientie.
 De his qui sacerdotes persequuntur.
 De predestinatione.
 De reconciliatione excommunicatorum.
 De redditu ecclesiarum per parrochias constitutarum.
 De episcoporum testamento.
 De episcopi iure in ecclesiis.
 De precariis.

- De atriis ecclesie.
 De fundatoribus ecclesiarum.
 De obseruantia sacrificum.
 De correctione.
 Ut monachi...
 De homicidio.
 De affinitate.
 De coniugio.
 De iuramento et periurio.
 De fornicatione.
 Ut principes curam secularium rerum episcopis committant.
 De obseruatione diei festi.
 De his que ecclesie competunt.
 De obedientia.
 De discretione causarum.
 De monomachia.
 De accusatio qualiter se expurgent.
 Oltre alla ricordata collezione si trouan trasritte nel codice la lettera di papa Niccolò « omnibus episcopis amalfitane sedis suffraganeis . cunctoque clero et populo. — Vigilantia universalis regiminis . . . », e alcune prescrizioni del concilio Lateranense tenuto da Callisto II nel 1123 che cominciano colle parole:
 « Sanctorum patrum exempla sequentes . . . — Nullus in episcopum . . . — A suis episcopis . . . — Nullus etiam . . . — Nullus omnino archidiaconus . . . — Preterea iuxta . . . — Presbiteris diaconis . . . — Coniunctiones consanguineorum . . . — Ordinationes que . . . — Adhuc sanctae Romano ecclesiae . . . — Illam . . . — Eis qui ad ierosolimam . . . — Eos autem . . . — Si quis treguam . . . — Sanctorum patrum . . . — Quicumque monetam falsam . . . — Si quis . . . — Interdicimus etiam abbatibus . . . (1) ».
 Finalmente chiudesi il manoscritto colla trascrizione di alcuni passi tratti dalle opere di S. Agostino, S. Girolamo e S. Giovanni Crisostomo.

(1) Il **Mansi** (Supplementum etc. v. 2, c. 355 e segg.), pubblicò da questo manoscritto il testo di questo concilio ecumenico lateranense, perchè presenta delle varianti di qualche importanza, tanto più notevoli in quanto che la scrittura del codice gli parve coeva a quel concilio (a. 1123).

Quale è la data da assegnarsi a questo codice? Lo Zaccaria (1) ha tentato di risolvere questa difficoltà facendo alcune osservazioni circa le ultime rubriche dell'elenco dei papi contenuto nel manoscritto, le quali crediamo opportuno di riferire:

« Urbanus papa sedit annos XI. menses III. dies XV.

Paschalis sedis annos XVIII. menses V. dies VIII.

Gelasius sedis annum I. dies V.

Calixtus sedit annos

honorius sedit annos V. mensibus II. dies III.

Innocentius sedit annos XIII. mensibus VII. dies VIII. »

Gli parve cioè da principio che le ultime due rubriche fossero aggiunte da una mano posteriore, e che l'originario elenco dei papi terminasse con Callisto: però ritenne che il manoscritto fosse esarato fra il 1119 ed il 1124, durante il papato di Callisto, del quale non sono notati gli anni nei quali sedette sul soglio pontificio. Peraltro dopo poche pagine (2) pubblicando questo medesimo elenco, opinò che un'altra mano posteriore avesse aggiunte anche la rubrica concernente il papa Pasquale II, onde concluse che l'età del manoscritto debba riportarsi ai primi anni del pontificato di papa Pasquale, ossia al 1099 o poco dopo.

A noi sembra che il manoscritto offra tali elementi di fatto da potere correggere i giudizi dello Zaccaria, e da fissare con una certa sicurezza perfino l'anno al quale rimonta. Erroneamente lo Zaccaria ha giudicato che sia stata aggiunta da mano posteriore nell'elenco dei papi che si trova a principio del manoscritto la rubrica riguardante Pasquale II: convincono di ciò l'esame attento della scrittura, e il fatto certamente inspiegabile che le rubriche nelle quali si nomina Callisto II e Gelasio, rimarrebbero isolate fra le altre di data più recente.

Invece sta in fatto, che aggiunte posteriormente son le rubriche di Onorio II e Innocenzo II, e che quella di Callisto II è incompleta, nè vi sono registrati gli anni della sua dominazione. Nella collezione non sono trascritte nè epistole papali, nè decisioni conciliari del secolo XII. Ma infine del manoscritto quasi a complemento della collezione, sono riferiti dal medesimo amanuense i canoni del concilio ecumenico Lateranense tenuto dallo stesso Cal-

(1) Zaccaria, *Bibl. Pist. P. I.*, pag. 18.

(2) Zaccaria, *Bibl. Pist. P. I.*, pag. 78 e segg.; vedi la nota 2.^a a p. 79.

listo II, ultimo ricordato nell'elenco dei papi, concilio questo che ebbe luogo nell'Aprile del 1123 (1). Adunque il manoscritto non può risalire agli ultimi anni del secolo XI; è stato cominciato a scrivere durante la vita di Callisto II, ed è stato terminato o nello stesso anno 1123 o poco dopo, cioè o alla fine del pontificato di Callisto II, o al principio di quello di Onorio II (1124) (2).

Quanto alla data della collezione non possediamo che degli elementi da fondarvi una ipotesi molto approssimativa. Non è ricordato in essa verun concilio dei primi anni del secolo XII, e l'ultimo papa del quale si riferisce una epistola è Urbano II (1087 — m. 1099): delle sue epistole invece si fa maggiore uso nelle posteriori aggiunte marginali o inserite nel testo. Adunque è da supporre che questa collezione vedesse la luce negli ultimi anni del secolo XI, o nei primi del susseguente.

Avuto adunque riguardo all'epoca nella quale fu compilata questa collezione, essa ha una notevole importanza, prima di tutto per la sua estensione, per la molteplicità delle fonti alle quali fa ricorso, e per l'abbondante uso del diritto romano.

(XIV) MANOSCRITTO 119.

Con sicurezza devesi attribuire al secolo XII questo manoscritto membranaceo in foglio, contenente il « *Decretum* » di Burcardo di Worms (3). Esso è scritto a due colonne in piccolo carattere romano; le lettere maiuscole e le rubriche sono a minio, e al principio di ogni libro del « *Decretum* » le iniziali sono miniate a fregi: la prima solamente è abbozzata, e però forse manca l'intitolazione completa dell'opera di Burcardo. È composto questo manoscritto di 177 pergamene non numerate, delle quali la

(1) Il *Geffcken* (*Staat und Kirche in ihrem Verhältniss geschichtlich entwickelt*. Berlin, 1875, p. 153), erroneamente afferma che questo concilio lateranense avvenisse nell'anno 1125.

(2) Crediamo utile di avvertire che il manoscritto è di origine italiana, qualsiasi l'origine della collezione contenutavi; ciò ricavasi agevolmente dalla scrittura, e dall'essere spesso, nel catalogo dei re e degli imperatori a principio del manoscritto, ricordata l'Italia come la patria dell'amanuense.

(3) Questo codice è descritto incompletamente dallo Zaccaria (*Bibl. Pist. P. I.*, p. 18).

prima e l'ultima non contengono scritte: soltanto nella seconda pagina del primo foglio è scritto anticamente:

« Liber iacobite ».

Dal foglio secondo al quinto sono copiate alcune scritte morali e religiose in forma di lettere ai cherici, aventi il principio seguente:

« Inter omnia que miser homo . cogitat. uel laborat in hoc corporis exilio . . . ».

Col foglio quinto incomincia la raccolta di canoni di Burcardo:

« Brunichoni fideli suo . eiusdem uidelicet sedis preposito . in domino salutem. Multis iam sepe diebus familiaritas tua frater karissime presens nobis hortando suggestit . quatenus libellum ex uariis utilitatibus adopus . . . ».

Dopo il prologo, e la esposizione del contenuto dei venti libri della collezione, seguono l'indice dei capitoli del primo libro, e quindi la raccolta di Burcardo, nella quale sono indicate ad ogni capitolo le fonti dalle quali i testi sono desunti. La collezione comincia nel modo seguente:

« Incipit liber I de potestate et primatu apostolica sedis patriarcharum ceterorumque primatum metropolitanorum et desinodo celebranda et uocatione ad sinodum de accusatis et accusatoribus de expoliatis iniuste deiudicibus et de omni honore competenti hac dignitate et diuerso negotio et ministeris episcoporum (1). Quod innouo testamento per christum dominum nostrum apetro sacerdotali cepitordo. Cap. I.

In nouo autem testamento post christum dominum nostrum apetro sacerdotalis cepitordo . quia ipsi primo pontificatus in ecclesia christi datum est . . . ».

Anche questo manoscritto, come quello di numero 97 del quale abbiamo già data notizia, offre delle numerose ed importanti varianti confrontato col testo a stampa; esso si accosta in parte alla lezione data dal manoscritto segnato di numero 97, ed in parte ne è indipendente. Pure crediamo che questi due codici partano dalla stessa fonte, ancorchè non appartengano al medesimo amanuense. Anche nel manoscritto in esame troviamo una notevole differenza fra il

(1) Fino a questo punto tale rubrica manca nell'edizione del Decreto di Burcardo fatta in Parigi l'anno 1549, ma è la ripetizione della rubrica del primo libro, già riferita nell'esposizione del contenuto della collezione di Burcardo.

numero dei capitoli compresi in ciascun libro della collezione, e i capitoli registrati nell'indice di ogni libro: tale differenza esiste anche fra quelli a stampa e quelli contenuti nei libri della raccolta di Burcardo di questo manoscritto, come apparisce dal seguente prospetto:

Ediz. parigina del Decr. (1549)		Manoscritto	
Lib. 2, cap. 239.		Lib. 2, cap. 240.	
» 8, » 101.		» 8, » 111.	
» 9, » 82.		» 9, » 81.	
» 19, » 159.		» 19, » 152.	

Però il presente manoscritto può avere assai importanza per la redazione di una edizione critica del testo (1).

Il codice è incompleto in fine, poichè dopo il capitolo 57 (2) dell'ultimo libro si trova un foglio in bianco col quale resta interrotta la collezione: nella carta seguente seguono altri otto capitoli della stessa raccolta, cioè i cap. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, scritti dal medesimo amanuense, dei quali sono state omesse le rubriche.

Negli ultimi fogli si leggono alcune scritte importanti per la storia del diritto canonico, aventi le rubriche che seguono:

« Ex libro ordinis romani. (Sicut in clero post . . . — Vt archidiaconus . . . — Vt archipresbiter sciat . . . — Vt sacrista sciat . . . — Vt primicerius sciat . . . — Vt hii computentur . . . —).

Ex libro institutionum sancti gregorii pape (Misterium archidiaconi . . . — Si quando . . . — Tempora confirmationis . . . —).

(1) Ci sembra utile osservare che alla fine del libro terzo si trovano molti capitoli non registrati nell'indice generale di tale libro, compresi sotto la rubrica « Ordo qualiter in ecclesia ab episcopo synodus agatur ». Essi non sono a stampa nella edizione precitata del Decreto di Burcardo; sono assolutamente differenti dai canoni del concilio di Seligenstadt, i quali non sono compresi in questo manoscritto, sebbene nella ricordata edizione siano aggiunti alla collezione di Burcardo, e si trovino in tutti i manoscritti sotto forma di appendice per una inserzione posteriore (Philipps, Le droit ecclesiastique etc. p. 83). — (Rosshirt, Zu deu Kirchenrechtlichen Quellen etc. p. 132).

(2) È stato erroneamente segnato 55 dall'amanuense, che ha confuso l'ordine di numerazione dei capitoli nell'ultimo libro.

- Ex concilio toletano (Officium et archidiaconum est.... — Ministerium archipresbiteri.... — Officium archipresbiteri.... — Custos ecclesie.... — Custos.... ecclesie sollicitus.... —).
- Ex epistola siricii pape ad genesium episcopum. — Presbiter qui dicit.... —
- Ex decret. Gregorii pape — (Abbas eligatur.... — De contumaciis presbiteris nel clericis. Si quis presbiterorum.... — Ordo qualiter ordinandus est abbas per ordinem regularis. Primum eligitur....).
- Ex concilio ibern. (De penitentia sacerdotum. — Inter cetera que deordine....).
- Nicholaus episcopus seruus seruorum dei Omnibus episcopis amalfitane sedi suffraganeis.... Vigilantia universalis regiminis....
- Eugenius episcopus seruus seruorum dei venerabili fratri A. florentino episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Ex litterarum tuarum inspectione.... » (1).

(XV) MANOSCRITTO 158 (2). C. 154

È un bellissimo codice di pergamena in foglio, di 356 fogli numerati, cui sono preposti due fogli senza numerazione. È scritto a due colonne in carattere gotico, con iniziali a colori; il principio di ciascun libro è adorno di miniature, delle quali la prima appartiene al secolo XV, mentre l'altre, contemporanee alla scrittura del manoscritto, risalgono alla prima metà del XIV. Stando ai caratteri generali della calligrafia, delle miniature, alle date che vi hanno lasciate scritte i diversi possessori, è da concludersi che appartenga ai primi anni del trecento. Dai diversi ricordi che vi si leggono è da ritenersi, che il manoscritto provenga da Padova,

(1) Questa lettera è aggiunta nel manoscritto da mano posteriore, ed è stata pubblicata già dallo **Zaccaria** (Bibl. Pist. P. I, p. 18).

(2) Lo **Zaccaria** (Bibl. Pist. P. I, pag. 24, e il **Blume** (Iter Italicum, v. 2, p. 116) non danno indicazioni dettagliate di questo manoscritto, ma lo ricordano appena.

il che spiegherebbe le molte Glosse contenutevi di Iacopo d'Arena, che poscia fosse trasportato in Firenze, ove lo acquistò nel 1451 Giovanni di ser Bartolomeo dei Giannetti di Pistoia.

Nei primi due fogli non numerati sono trascritti i titoli dei libri del Digesto a cominciare dal libro 39, e vi si leggono due scritture di Bartolomeo da Capua, ed un consiglio del Bartolo. Le altre 356 carte contengono il « Digestum Novum », e la Glossa Accursiana a questa parte del corpo del giure. Il « Digestum Novum » è diviso in due parti, la prima delle quali termina al foglio 171, e la seconda comincia al foglio 173 e si protrae per tutto il rimanente del codice. Nel foglio intermedio di numero 172 è copiato un breve scritto di Dino Mugellano che comincia:

« De questionibus tractatur videndum est quid sit questio et quando persone possint torqueri »

e termina:

« ut ff. de testam. l. mili. l. milites. l. Reliqua et in apparatu domini dygni. dynus » (1).

Probabilmente questo scritto doveva formare parte dell'opera di Dino intitolata « Questiones ».

Anche il presente manoscritto conferma ciò che aveva affermato il Blume, di avere cioè trovate in Italia in molti manoscritti del Digesto delle aggiunte marginali di Dino. Vi si leggono difatti delle numerose addizioni di Dino (Dy), di Iacopo d'Arena (Ia. de are. — Iac. de Arena de Bononia — Iac. de Arena perfectissimi doctoris legum de bononia. f. 23 retro), di Ranieri da Forlì (Ray. de forliuio), di Oldrado da Ponte (Ol.), di Iacopo da Ravavis (Ia. de ra. — Ia. de raueniato. f. 39), e di Pietro da Bellapertica (Pe. de be. — Petrus de bellapertica. — petrus de bel. per. f. 114). Le addizioni di Iacopo da Ravavis, che vi si leggono in gran numero, particolarmente sarebbero meritevoli di essere pubblicate, poichè delle opere di questo giurista così importante per la storia della introduzione del metodo dialettico nella giurisprudenza, si conserva qualche frammento manoscritto, e niuno fu dato mai alle stampe; cosicchè il suo valore scientifico è conosciuto molto superficialmente.

(1) Probabilmente ciò si riferisce alle Additiones scritte da Dino alla Glossa Accursiana.

Biblioteca Fabroniana (1).

(I) MANOSCRITTO 313.

Questo manoscritto sconosciuto allo Zaccaria, e a tutti gli altri storici, è di pergamena, in 4.°, composto di trenta fogli non numerati, e copiato da un amanuense della prima metà del secolo XVI: è fregiato da dodici ricche miniature a rabeschi poste al principio della lettera dedicatoria, e degli undici capitoli dei quali si compone l'opera che vi si conserva. Questa è intitolata:

« Tractatus de immunitate et libertate ecclesiastica, atque dei sacerdotum honore Iohannis Bolkenhayn sacerdotis ».

Nel primo foglio assai mutilo si legge la seguente dedica di questa copia del trattato fatta dall'autore:

« Liber de Ecclesiae libertate donatus reuerendissimo Domino Cardinale Tridentino in B..... ia Anno Domini (2) ».

(1) In questa biblioteca sono contenute molte scritture legali, riferentisi a controversie agitate dinanzi alla Rota romana, o relative alla santa sede, che appartengono ai secoli XVII, e XVIII. Parimente vi sono alcuni manoscritti di opere legali dei medesimi secoli, fra i quali i seguenti così segnati al catalogo:

- n. 38. — Institutiones Iuris Canonici D. Caroli Augustini Fabroni.
- » 109. — Petricca. Pseudocanonum etc.
- » 128. — Regulae iuris (d'ignoto scrittore).

(2) Probabilmente il Cardinale di Trento cui l'autore inviò questa copia del suo libro, e che fu possessore del manoscritto in esame, dovette essere Bernardo Clesius, tedesco. Di ciò è facile persuadersi con un esame diligente dell'opera del **Giacconio** (*Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX. Cum notis Oldoini. Romae, 1677, v. 2, f. 516 e segg.*). A nessun altro cardinale essa poteva essere dedicata, perchè in questo periodo di tempo nessun altro vescovo di Trento fu nominato Cardinale; d'altra parte è assai verosimile che un sacerdote tedesco inviasse in dono una copia del suo trattato ad un cardinale pure tedesco, che protesse largamente i dotti, che fu celebrato dal Bembo, che fu amico di Giovanni Fabro, e al quale Erasmo da Rotterdam aveva dedicata una sua opera. Inoltre il Clesius aveva servito il re di Boemia e Ungheria Ferdinando d'Austria, ed appunto Giovanni Bolkenhayn aveva composta l'opera della quale parliamo per un principe di quei medesimi regni. Bernardo Clesius fu no-

Questo manoscritto passò poi a far parte del fondo originario della biblioteca del Cardinale Fabroni. Nel secondo foglio ha principio l'opera del sacerdote tedesco, che continua fino al foglio trentesimo: di essa renderemo conto almeno sommariamente, perchè è affatto sconosciuta, e l'esame di essa gioverà a completare le indagini che esporremo nella seconda parte di questa memoria, circa il vero autore del trattato in esame.

Giovanni Bolkenhayn ha premessa al suo trattato una lunga lettera di dedica a Vladislao re di Ungheria e Boemia. Negli undici capitoli dei quali l'opera si compone sono trattati i seguenti argomenti, della sublimità alla quale si eleva la maestà regale, dell'avarizia dei consiglieri onde i principi sono circondati, dell'affetto che gli antichi re mostrarono alla chiesa ed al clero, della protezione che i principi debbono accordare ai sacerdoti, dei benefici e degli stipendi ecclesiastici, dei vizi che i regnanti debbono fuggire, della inviolabilità dei benefici ecclesiastici, della non imponibilità di tasse ai medesimi, e dei principi ostili alle immunità della chiesa; nell'ultimo capitolo l'autore implora da Vladislao che accolga il libro con benevolenza. In fine si leggono le seguenti indicazioni sopra il luogo ed il tempo nel quale fu scritto:

« Ex Wratislaui urbe tua christianissima, Octavo ydus Nouembris Anno salutis Millesimo quadringentesimonono ».

Preme peraltro di osservare che anche posteriormente l'autore ha cercato di perfezionare l'opera propria; difatti vi si trovano

minato cardinale nella città di Bologna, mentre vi si trovava nel 1530 come ambasciatore alla incoronazione di Carlo V, e nel 1539 fu eletto amministratore dell'episcopato di Brescia. Peraltro il dubbio, se la lacuna della intitolazione surriferita debba completarsi colla parola « Bononia », o colla parola « Brixia », sparisce quando si considerino attentamente tanto lo spazio di tale lacuna, quanto le tracce delle lettere che ancora si scorgono, il che fa ritenere che il trattato in discorso fosse inviato a Bologna. Inoltre è certo che il cardinale morì improvvisamente appena giunto in Brescia subito dopo la nomina, ed era d'altra parte per il nostro autore più propria occasione per inviare al Clesius il trattato l'elezione al cardinalato, che la nomina ad amministratore dell'episcopato di Brescia, il che era ufficio non molto cospicuo. Mostriamo fra poco come anche per altre ragioni risulta, che questo manoscritto dovette essere donato nell'anno 1530. Se queste congetture sieno inoppugnabili, come crediamo, possiamo dedurre ancora che Giovanni Bolkenhayn era sempre vivente nel primo trentennio del secolo XVI, e rimane così fissata la data del manoscritto presso a poco all'anno 1530.

delle aggiunte. Ciò risulta chiaramente anche dal capitolo II (1), nel quale riporta un detto del re Ferdinando di Austria che riunì le corone di Boemia ed Ungheria e fu assunto al trono nel 1527. Anche questo fatto serve a convalidare le opinioni da noi espresse circa l'età di questo manoscritto, cioè che fosse scritto presso a poco nell'anno 1530, e circa il donatario, Bernardo Clesius per la sua nomina a cardinale che ha la medesima data.

Dalla forma usata in questa opera apparisce lo studio della latinità, e specialmente delle opere di Cicerone (2): in questo l'autore mostra di essere alla pari di molti umanisti contemporanei, eccetto che come i più inferiori di essi usò di uno stile gonfio, e ampolloso abusando delle forme ciceroniane.

Ma esaminando il contenuto di questo trattato è facile concludere che gli studi umanistici non avevano in Giovanni Bolkenhayn avuta altra virtù che di perfezionarne lo stile, e di aumentare il numero delle sue fonti. Le fonti che egli cita esattamente, le quali si trovano nel presente manoscritto riferite nel margine del testo, sono il Vecchio e il Nuovo Testamento, S. Agostino (*De civitate dei*), S. Giovanni Crisostomo (*In Math*), S. Ambrogio (*De Abel. — In Exameron*), S. Girolamo (*Epistolae*), S. Tommaso (*Epistola ad ducessam Brabantiae*), Senofonte, Catone, Ennio, Giovenale, Cicerone (*De paradoxis*), Giovanni Gersono (*In sermone de vita clericorum*), Enea Silvio Piccolomini (*In historia Bohemica*), Petrarca (*De remediis etc.*), e Poggio (*De avaritia*). Infine si giova principalmente delle fonti del diritto, fra le quali usa il Digesto, il Codice, gli « *Usus feudorum* », e in modo speciale i testi del diritto canonico; per questo uso sovrabbondante delle fonti del giure ecclesiastico apparisce che fu un giureconsulto versato specialmente in quella parte del diritto. Degli espositori delle fonti del gius non cita che la Glossa Accursiana.

Mostra inoltre l'autore di possedere molte cognizioni intorno

(1) « *Nec est putandum vobis (principibus) omnia licere, nisi honesta, nisi recta, nisi iustitiae freno firmata Ut rex Ferdinandus cuidam respondisse dicatur; barbarorum Regibus omnia licere, nobis dumtaxat que honesta, que iusta sunt.* »

(2) Anche questo scritto di Giovanni Bolkenhayn serve a mostrare sempre più l'influenza che le opere di Cicerone esercitarono sopra i giureconsulti e i politici dei secoli XV e XVI. Questo fatto meriterebbe una larga illustrazione, e spiegherebbe il passaggio dalla antica giurisprudenza scolastica alla più ampia trattazione del giure e della politica.

alla storia antica, del medio-evo, e dei suoi tempi, di modo che il suo libro può avere qualche importanza anche per la storia della chiesa in Germania, in Boemia, ed in Ungheria.

Peraltro l'autore non aveva seguita la grande corrente d'idee, alla quale aveva dato impulso in Italia l'umanismo, ne era disposto a favorire i suoi connazionali nell'opera della riforma politica e religiosa. Il suo trattato difatti contrasta alle tendenze del nuovo tempo: è un libro enfatico (1), in cui la storia serve soltanto per i suoi scopi religiosi, e in difesa dei privilegi della chiesa e degli ecclesiastici a scapito dei diritti dello Stato, ed è una continua glorificazione del clero del suo tempo. La chiesa deve come nel medio-evo trionfare completamente sul potere politico; i principi sono in tanto commendevoli, in quanto hanno giovato all'aumento della potenza temporale della chiesa, e però descrive con foschi colori la condizione nella quale si trovava al suo tempo il clero (2), al quale gli stessi principi avrebbero dovuto curvare la fronte (3). Per la medesima ragione trova perfino parole di encomio per Boleslao di Boemia, dimenticando per le ampie donazioni fatte alla chiesa, l'uccisione del fratello Vinceslao (4).

L'autore conserva pure rigorosamente il concetto che dello

(1) Quasi tutti gli umanisti che trattarono argomenti politici, ebbero il difetto comune di non conoscere profondamente i veri bisogni del loro tempo, e in generale i loro scritti politici si diffusero in vaghe declamazioni rettoriche. Villari, Niccolò Machiavelli, v. 2, lib. 2, c. 1.

(2) Ms. cit. cap. 6. « *Quis enim his temporibus Sacerdotibus infelicio, qui a primeno flore, sub ferula sedentes frigus perpetiuntur, et imbrem, excrutiantur inedia, torquentur verbera, tenui pascuntur victu, presertim cui questus, non est, habitu circumamicti exili, abiecto, cultu simplici, omnis ipsis res angusta, quot curas, quot fatigas, labores, angores, calores, perferunt, quotque noctes insomnes ducunt gymnasia querunt diuersa, philozophie studio vacantes, ut aliquo literarum genere exornari valeant, qui si ad sacerdotium dono dei euoluerint, et pauperes, iudeis ipsis erunt abiectiores, quos pueri digito habent, mendicat in plateis infelix sacerdos. . . . Qui uero si stipendiis ecclesiasticis ita prouisi sint, ut exinde commodo se, de christi patrimonio . . . viuere valeant . . . suggestione consiliariorum, clementissimorum Principum adeo, inuidiam, calumniam, molestias multas, persecutiones graues, etiam quacumque prefulgeant dignitate atque opulencia, patiuntur. . . . »*

(3) Ms. cit. cap. 6 in fine.

(4) Ms. cit. cap. 4.

Stato si aveva nel medio-evo (1), e difatti è partigiano della vecchia forma dell'Impero (2), alla cui dominazione assoggetta anche la Francia, che già dagli antichi politici e giuristi, francesi, e dall'Ockam era stata rivendicata in autonomia (3). Inoltre la donazione di Costantino al papa non può essere revocata in dubbio (4), nè l'autore tiene conto alcuno delle contrarie opinioni già espresse dal vescovo inglese Reginaldo Pecock (5), e dal Valla. Le leggi imperiali soprastano alle leggi particolari dei popoli (6), e al principe sta soggetta la proprietà privata, « castra, atque possessiones, cunctaque terrena » (7). Infine come molti trattati medioevali questo libro si diffonde assai a dare consigli ai principi, circa alle virtù da seguire, e i vizi da evitare.

Anche da altri punti di vista apparisce che il trattatista segue in gran parte le tendenze del pensiero medioevale. Difatti come tanti altri scrittori dell'età di mezzo torna a rappresentare la donna come una dannosa opera del diavolo, dimenticando i nobili sforzi coi quali perfino alcuni pensatori degli ultimi secoli del medio-evo, a cominciare da Egidio Romano (8), avevano cercato

(1) L'autore a modo d'esempio non tiene conto della sovranità popolare, secondo il concetto che ne avevano avuto i politici più innovatori del secolo XIV; però attribuiva poteri eccessivi ai principi. Difatti egli scrive nel cap. 1.º del suo trattato, « . . . Reges ipsos deo assimilari approximarique plurimum terminus, qui solus ipse vite necisque hominum dominus est, mortalibus confert salutem, . . . malos dissipat, et quicquid agendum est, siue ad bene beatque viuendum, siue ad res ipsas politicas feliciter gubernandum finemque debitum dirigendum, legibus, preceptis, ac institutionibus iustis, disponit et ordinat, in his prouintiarum suarum quas regit, summa ostenditur potestas. . . ».

(2) Ms. cit. cap. 1 e 9.

(3) Ms. cit. cap. 9.

(4) Ms. cit. cap. 4.

(5) Historische Zeitschrift. a. 1883, parte 6.ª p. 413

(6) Ms. cit. cap. 2.

(7) Ms. cit. cap. 1.

(8) Ms. cit. cap. 7. « Omulier iniquitatis socia nocium genus, scorpionis percussio, cum proximas, stimulas, ignem incendis, flammigeroque igne cor ledis hominis, pestem concupiscentie diffundis, nunc risum, nunc blanditias exagitas ut tandem regium animum emolleas, quod neque iustitiam neque iudicium in quenpiam dirigat, obseruetque ». — Egidio Romano, *Del Reggimento de' Principi*. Ediz. di Corazzini. Firenze, 1858. lib. 2, c. XI, XII, XV, XVI, XX. — *Ianitschoek*, *Die Gesellschaft der Renaissance in Italien etc.* Stuttgart, 1879, pag. 51.

di propagare il culto della donna, e di ricondurla nella bella realtà della vita.

Forse per tutte queste vedute caratteristiche della politica, e della filosofia monastica del medio-evo, questo trattato fu lasciato da parte nella grande elaborazione scientifica del secolo XVI. Forse anche durante la riforma religiosa le diverse copie di questa opera avranno subito delle gravi vicende: intanto possiamo dire che ci è riuscito impossibile di aver notizia dell'esistenza di un altro esemplare dello scritto di Giovanni Bolkenhayn.

Non ostante le caratteristiche suesprese di questa opera, poichè nell'età del rinascimento la letteratura politica, massime in Germania (1), non fu così abbondante come in tempi anteriori, reputiamo di fare cosa utile pubblicando nella seconda parte della nostra memoria, come saggio dello scritto di Giovanni Bolkenhayn, tre capitoli cioè il quarto, l'ottavo, ed il nono, che ci sono sembrati di maggiore importanza degli altri, sebbene non abbiano tutti un vero interesse per lo storico del diritto. È sempre utile conoscere un'opera appartenente ad una età di transizione, nella quale idee antiche e nuove si contrastano il campo; un'opera che è composta, mentre lo spirito della riforma religiosa va diffondendosi universalmente, e che apertamente contrasta le nuove tendenze (2), senza essere informata ai bisogni del nuovo tempo, e

(1) È utile ricordare in questo proposito come il *Gifanio* (Explanat. leg. diff. Codicis. praefatio specialis). *Stintzing* (Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft. München. 1880, vol. 1, p. 667) lamentava anche ai suoi tempi la dimenticanza nella quale era caduto in Germania lo studio del diritto pubblico. Il trattato di Pietro di Andlau della seconda metà del secolo XV (1460) certamente molto più importante di quello di Giovanni Bolkenhayn è informato come questo allo spirito curialistico, e come questo parimente fu per lungo tempo dimenticato. Difatti lo risuscitò al principio del secolo XVII il *Freher*, che ne fece la pubblicazione (Argentor. 1603, 1612, 4.º).

(2) Il grandioso avvenimento della Riforma in Germania fece sentire i suoi effetti anche nella elaborazione della giurisprudenza. I giureconsulti generalmente fra i vecchi teologi e gli innovatori occuparono una posizione intermedia, col favorire l'estensione del diritto romano, e coll'ammettere la validità del giure canonico almeno in alcune materie; questa tendenza fu acerbamente censurata da Lutero, che con nuovo significato andò ripetendo contro i giuristi il vecchio dettato tedesco « Juristen böse Christen ». Quindi non è senza importanza conoscere le idee caldegiate da questo canonista letterato, Giovanni Bolkenhayn, che di poco tempo precedeva il grande riformatore.

del nuovo pensiero, e precorrendo in certa guisa lo spirito della contro-riforma.

In questa pubblicazione ci atteniamo fedelmente alla scrittura del manoscritto, riproducendo anche gli errori grammaticali, e certe particolarità grafiche irrazionali, quantunque la sua epoca sia relativamente recente. Ciò forse potrà servire al paleografo onde determinare l'origine del manoscritto. In ogni caso preferiamo che ci venga mosso rimprovero per il troppo scrupolo usato nella pubblicazione, che per la poca fedeltà nella riproduzione del testo.

IV.

(1) Collezione Rossi-Cassigoli.

« Consilia domini Dyni de Torselleriis de Pistorio utriusque iuris doctoris. »

Questo manoscritto cartaceo, ritrovato recentemente dal diligente ricercatore delle memorie cittadine e delle opere di autori pistoiesi il sig. Filippo Rossi-Cassigoli, appartiene ai primi anni del secolo XV, ed è giunto a noi molto incompleto e lacero. Misura trenta centimetri di altezza, e ventidue di larghezza, ed è composto di fogli sessantuno, dei quali quattordici sono stati lasciati in bianco. Questo codice appartiene ai principi del secolo XV. Esso è indubitatamente una copia dall'originale dell'autore, come ricavasi da molti luoghi del testo, e in specie da una scrittura legale contenuta dalla pagina 59 alla pagina 63 e dal paragone colla lettera autografa di Dino Torsiglieri contenuta nell'Archivio comunale di Pistoia, la quale pubblichiamo nella parte seconda del presente studio. Come abbiamo già accennato, il manoscritto è mutilo, nè dalla numerazione mancante dei fogli, nè da una numerazione troppo incompleta dei Consigli è dato ricavare quale estensione avesse questa opera del legista pistoiese. Peraltro tanto dalle diverse intitolazioni che s'incontrano nel manoscritto, quanto ancora dalla numerazione di alcune scritture è da concludersi che comprendesse diverse collezioni di Consigli del Torsiglieri, e inoltre una raccolta di Consigli di altri giureconsulti inviati a questo legista a proposito di una causa che esso ebbe in Pistoia. Difatti mentre nella pag. 1 si trova la seguente intitolazione:

« Consilia diversorum doctorum et domini dyni de pistorio in causa sua pistoriense »

invece a pag. 49 sta scritto:

« MCCCCXIII

Consilia domini Dyni de Torselleriis de pistorio vtriusque Iuris doctoris Vicarii ».

Soltanto di un altro legista vi è contenuto un Consiglio (pag. 16 a 20), ed è opera di Marco Angelelli da Perugia giureconsulto già ricordato dal Savigny (1). Del Torsiglieri vi sono trascritti 27 Consigli, oltre ad alcuni frammenti contenuti alla fine del manoscritto in alcuni fogli staccati e senza nesso fra di loro (2). Molto probabilmente è questa la raccolta dei Consigli di Dino, che Pietro Ricciardi, giureconsulto pistoiese del secolo XVI, nel commento alla sua canzone in lode di Pistoia, rammenta come esistente presso di se, e della quale fino ad oggi non si aveva più ricordo, e si riteneva perduta (3). Questa opera è tanto più importante, in quanto che questo giureconsulto pistoiese si può dire sconosciuto nella storia letteraria del diritto: inoltre le ricerche che abbiamo fatte per ritrovare gli altri trattati che gli sono stati attribuiti, ed in specie uno intitolato:

« In 6 Decretalium, de Regulis Iuris »

che fino ad oggi (4) è stato ritenuto come facente parte della Biblioteca di S. Antonio di Padova, sono riuscite infruttuose (5).

(1) Savigny, Storia del Dir. Rom. nel Medio-evo, Traduz. di Bollati, v. 3, p. — Recentemente il Vigneaux (Mélanges d'Archéologie et d'Histoire II année. fasc. 3 e 4 an. 1882), ha scoperto nei Ms. Vaticani di n. 8068, 8069 (fondo latino) alcuni Consigli di questo giurista di Perugia insieme ad altri di molti valenti dottori dei secoli XIV e XV.

(2) A questa collezione può aggiungersi un consiglio del Torsiglieri relativo ad una causa pistoiese, contenuto in un foglio di un volume dell'Archivio del Comune di Pistoia, intitolato « Album » di antichi documenti. Quel foglio anticamente doveva formare parte dello stesso Ms. del quale parliamo.

(3) Capponi, Bibliografia Pistoiese. Pistoia, 1874, p. 329.

(4) Capponi, Bibliografia Pistoiese, p. 329. — Biografia Pistoiese. Pistoia, 1878, p. 308. — Fioravanti, Memorie storiche della città di Pistoia. Lucca, 1758, c. XXIII, p. 339. — Tommasini, Bibliotheca Patavina Manuscripta. Utini. per Schivattum. 1639, p. 57.

(5) Non avendo potuto trovare nella Biblioteca di S. Antonio di Padova niente in proposito, crediamo che si possa ritenere con sufficiente fondamento che erroneamente sia stata attribuita dal Tommasini e dal Capponi a Dino Torsiglieri tale opera. Probabilmente fu fatta confusione colla parte che Dino Muggellano prese nella compilazione del Sesto delle Decretali, e col suo scritto intitolato « Super regulis iuris ». Forse dette origine a questo equivoco l'egua-

Questa opera mostra come questo legista pistoiese non faceva parte di quella schiera troppo numerosa che si atteneva servilmente ai vecchi metodi scolastici. Difatti la sua forma non è dialettica, non mostra di dare peso eccessivo alla autorità dell' Accursio, e divero raramente cita la Glossa Magna: si vanta e si pregia di essere breve, scrivendo più e più volte « breviloquio tum concludo » (1), e altrove (2) « plura essent dicenda, que gratia brevitatibus obmicto », quasi in opposizione al costume della soverchia prolissità ormai generale al suo tempo.

Ne troviamo in questa opera fatto mai cenno della « communis opinio doctorum »: anzi raramente e con singolare brevità l'autore espone le opinioni dei vari dottori sopra le questioni proposte (3). Invece tiene conto molto delle opere di Cino da Pistoia,

gianza del nome, e l' avere Dino Mugellano abitato in Pistoia per l'insegnamento del diritto romano, cui fu chiamato nello studio che esisteva in questa città. Sta in fatto che nessun giurista avrebbe mai ricordato questo supposto trattato del Torsiglieri. Invece possiamo affermare con fondamento che al Torsiglieri dobbiamo un'altra opera, o per meglio dire alcune modificazioni ed aggiunte al trattato di Galvano da Bologna, intitolato: « Casus, qui Iudicis arbitrio relinquuntur ». Ciò si ricava dal manoscritto Vaticano 2683, f. 228-243, ove è contenuto con alcune modificazioni questo scritto del canonista Galvano. (Schulte, Geschichte der Quellen u. Literatur d. Canonischen Rechts. v. 2, p. 288, nota 14). Difatti infine a tale opera si trova scritto quanto segue: « Hic finit opus Compendiosum excellentiss. Deret, Doct. Galv. de Bononia, in quo inseruntur casus arbitrarii, et contrarietates glossarum iur. can. facultatis, scriptum per me Dy. de Pistorio MCCCCLXXVI, de mense Iunii die V. in multis repetitionibus et disputationibus praelibati Domini Galvani, factis per ipsum Bononiae in florenti studio, et fui praesens arguendo et replicando multoties ». Benché lo Schulte non spieghi chi è questo Dynus de Pistorio, noi vi riconosciamo subito il nostro Torsiglieri, che egualmente si sottoscrive nei Consilia, che esaminiamo; esso appunto nell' anno 1376 si trovava nell' Università di Bologna. Adunque fino da principio dei suoi studi cominciò a dare saggio di se, e a prendere parte nel movimento scientifico che ancora perdurava, sebbene ormai decadente, in quella Università.

(1) Consiglio 11, p. 38.

(2) Consiglio 18, p. 92.

(3) Soltanto nel Consiglio 7.º a pag. 29 troviamo riferite con molta brevità alcune opinioni dei dottori sopra un punto controverso di diritti, ma senza che il Torsiglieri mostri eccessiva soggezione al principio di autorità. « Ad quod respondeo et dico quod varie fuerunt oppiniones inter doctores. Et prima fuit oppinio hugolini. Secunda fuit oppinio Alder. in glossa antiqua. Tertia fuit oppinio Io. et Azo. Quarta fuit oppinio Accur. in dicta lege, per hanc. Quinta

il quale cercava di distaccare la giurisprudenza dall' oracolo Accursiano, e ricondurla all' esame diretto e passionato delle fonti.

Il Torsiglieri è principalmente canonista, tanto è vero che mostra di essere fautore più del papato che dell' impero, ma oltre di avere conoscenza della letteratura canonistica del suo tempo, mostra di avere in pratica anche la letteratura civilistica della quale si giova ampiamente. Difatti troviamo da esso citate le opere di Giovanni, d' Innocenzo, di Goffredo, di Lorenzo spagnuolo, di Ugolino, di Azone, di Odofredo, dell' Accursio, di Francesco d' Accursio, di Dino Mugellano, di Pietro degli Ubaldi, di Pietro da Bellapertica, di Guglielmo da Cuneo, di Guido da Suzara, di Gandino, del Bartolo, di Giovanni d' Andrea, di Vincenzo spagnuolo, dell' Ostiense, del Baldo, di Giovanni Calderino, di Alderico, di Filippo canonista, di Bartolomeo Saliceto, di altri minori legisti, e della Glossa al corpo del diritto canonico.

Inoltre ricorda alcune opere a mio credere sconosciute, fra le quali una del Cardinale da Todi, scrivendo:

« et ita tenuit dominus Cardinalis tudertinus in suo tractatu qui incipit, quum aliqui curiosi ».

In questi Consigli il Torsiglieri si occupa di molte questioni concernenti il diritto penale, il diritto canonico, il gius civile, e la legislazione statutaria.

Trattandosi di un legista sconosciuto al Savigny, e allo Schulte, rinviamo il lettore alla seconda parte del presente studio, nella quale abbiamo raccolte alcune notizie in gran parte sconosciute, tratte dall' opera fin qui esaminata, e da alcuni documenti inediti che servono ad illustrare la vita di questo antico dottore.

V.

Biblioteca del Seminario vescovile.

(I) APOSTILLE MAGISTRI BERNARDI COMPOSTOLANI SUPRA DECRETALIBUS

Questo manoscritto membranaceo in foglio, consta di carte 42, scritte a due colonne con carattere gotico nei primi anni del se-

fuit oppinio hosti. quas oppyniones gratia brevitatibus recitare obmicto. Sexta est oppinio vera et approbata communiter omnium canonistarum laur. vinc. phy. got. et inno. et spec. ».

colo XIV. Il principio del testo è ornato da una miniatura rappresentante il legista nell'atto d'insegnare; del resto le rubriche sono scritte con minio, e le iniziali sono fregiate a rabeschi. L'ultimo foglio del testo apparisce copiato da un amanuense degli ultimi anni del trecento, o dei primi del secolo XV. Questo codice, ritrovato recentissimamente, e però sconosciuto a tutti gli storici del diritto canonico, contiene l'opera intitolata comunemente « Casus decretalium » di Bernardo da Compostella l'iuniore. Esso incomincia colle parole:

« Incipiunt apostille Magistri Bernardi compostolani supra decretalibus.

Hactenus ut loquar cum seneca meam ignorantiam ignoravi.
Nunc autem adopus descendens... »

e termina nel modo seguente:

« Sed suspensus ab officio autem non quia non inuenitur aiure cautum.

Explicit apparatus domini Bernardi. Compostellani. supradecretalibus cuius anima requiescat in paradiso. Amen. »

Nei margini del manoscritto si leggono anche alcune Glosse scritte dall'amanuense stesso del testo, e da studiosi del secolo XV (1).

VI.

Archivio dello Spedale del Ceppo.

(I) CONSILIA PLURIMORUM DOCTORUM. (SEGNATO N. 35).

In questo manoscritto cartaceo sono raccolte le seguenti scritture che hanno qualche interesse per lo storico del diritto;

(1) È questo il secondo manoscritto di questa opera di Bernardo da Compostella l'iuniore, che per le notizie da noi raccolte, si conserva nelle biblioteche d'Italia (Schulte, Op. cit. v. 2, p. 118 e seg.).

1.° Un « Consilium » compreso nei primi nove fogli, che comincia colle parole:

« In nomine sanctissime atque individue Trinitatis. Amen. In causa . et questione . vertente »

In fine si scorgono i sigilli in cera rossa dei giureconsulti che lo hanno sottoscritto, dei quali ecco le firme:

« Ego Iapuz de Castiglionchio decretorum doctor ciuis florentinus ».

« Ego Nicholaus de Cambionibus de Prato minimus legum doctor ».

Il consiglio è autografo di Lapo da Castiglionchio.

2.° Un « Consilium » contenuto in tre fogli e mezzo, che comincia colle parole:

« Ut satisfiat querenti prius examinari oportet »

In fine, oltre i sette sigilli in cera rossa, si hanno le seguenti firme dei legisti, i quali composero questo scritto, che ha la data del 24 Novembre 1439:

« Ego Laurentius de Ridolfis de florentia ».

« Ego Zenobius de Guasconibus Minimus Vtriusque Iuris doctor

Ac Sacri apostolici Consistorii aduocatus ».

« Ego Thomas de Saluettis ciuis florentinus et legum doctor ».

« Ego donatus de donatis legum doctor ».

« Salustius domini Guillelmi de Perusio ».

« Ego Iulianus de dauanzatis doctor florentinus ».

« Ego dominicus de martellis deflorentia ».

3.° Un « Consilium » compreso in due fogli, che ha il seguente principio:

« In christi ac beate marie uirginis eius matris ac beati agustini doctoris nominibus amen.

Viso puncto prefato et attentis »

Esso è scritto di mano del giureconsulto che lo ha sigillato, e firmato nel modo seguente:

« Ego Stefanus Iohannis debonaccursiis . deflorentia . decretorum doctor ».

4.° Un « Consilium » compreso in due fogli che comincia colle parole:

« Ihesu Christi nomine repetito presuppono pro uero sicuti est »

Seguono i sigilli, e le firme seguenti:

« Ego Laurentius de Ridoltis deflorentia . die V. februarri
1428 ».

« Ego Zenobius deguasconibus de florentia Minimus decreto-
rum doctor ».

5.° Un « Consilium » compreso in tre fogli, che comincia
dopo le consuete invocazioni nel modo seguente:

« Vt satisfiat querenti prius ex aminari oportet an dictus ».

Esso porta la firma seguente:

« Ego Thomas de Saluettis florentinus legum doctor minimus ».

Tutti i ricordati consigli si riferiscono a cause agitate in
Pistoia nel secolo XV relative allo Spedale del Ceppo.

(II) MANOSCRITTO 166.

Questo manoscritto membranaceo del secolo XV apparteneva
allo Spedale di S. Gregorio, intitolato, « Misericordia ». Esso
contiene fra le altre scritture, vari privilegi e bolle papali, decreti
del Comune di Pistoia, decisioni degli antichi giudici pistoiesi, e
quindi due consigli legali, dei quali riferiamo le seguenti indi-
cazioni:

1.° Il primo consiglio comincia colle parole (f. 23):

« Circa p..... pistoriensem in longa scriptura »

e porta le firme seguenti:

« Ego Stefanus Iohannis de buonaccursis
laurentius de Ridulfis deflor ».

« Ego Zanobius de guasconibus ».

2.° Questo consiglio che è contenuto in tre fogli (f. 25-28),
comincia colle parole:

« In christi yhesu nomine. Amen. Inpremissa consultatione vi-
detur.... »

Esso è mancante della data, e porta la firma che segue:

« Ego philippus sinibaldi de lazaris depistorio ».

Questa è l'unica scrittura legale, che abbiamo potuto ritrovare,
appartenente a questo canonista pistoiese famoso nel secolo XV, ed
oggi completamente dimenticato dallo Schulte, e da tutti gli altri
storici del diritto canonico; la sua Glossa alle decretali sembra per-
duta. Questo « Consilium » ha perciò una notevole importanza, la
quale è accresciuta dal fatto, che vi è propugnato il principio che

gli Spedali del Ceppo e di S. Gregorio non sono luoghi ecclesia-
stici, ma laicali. In questa scrittura mostra il Lazzari di avere
conoscenza profonda anche delle leggi civili, delle quali fa uso
più largamente che non delle decretali. In egual modo conosce la
letteratura civilistica; fra i giureconsulti cita specialmente Guglielmo
Durante, il Bartolo, Gianni Calderini e il Baldo.

Non ostante l'opinione espressa dall'illustre canonista pisto-
iese, Alessandro Alessandri, capitano della custodia di Pistoia per
i fiorentini, decise nel 1445, che si avesse a riguardare lo Spedale
già ricordato di S. Gregorio « tanquam pium et ecclesiasticum ».
(Vedi f. 30 di questo Ms.).

VII. — 61 —

Archivio Comunale (1).

(I.) MANOSCRITTO MISCELLANEO. 144.

Questo manoscritto in foglio, cartaceo, contiene molte scritture
di diversi secoli (sec. XIII, XIV, XV, XVI), relative a interessi
del Comune, o di antiche famiglie pistoiesi. Comprende inoltre
vari statuti del secolo XIV.

Fra le carte che possono avere qualche importanza per lo
storico del giure notiamo:

1.° — Un *Consilium* contenuto in due fogli, mancante della
firma del giureconsulto, e scritto nell'anno 1449. Peraltro infine
si trova il sigillo in cera rossa, dal quale è dato rintracciare il
nome del legista che ne fu l'autore, cioè Tommaso Salvetti fio-
rentino. Il *Consilium* comincia colle parole,

« Dicta prohibitio est facta in fauorem filiorum testatoris... »

2.° — L'ultima parte di un *Consilium*, avente la data del
1445, al quale è apposta la seguente sottoscrizione,

« Tomas de Saluettis florentinus legum doctor. »

3.° Un *Consilium* contenuto in un foglio, appartenente al se-
colo XV, colla sottoscrizione,

« Ego Nichola lapi florentinus aduocatus. »

(1) Nella introduzione non abbiamo ricordato manoscritti appartenenti al-
l'Archivio del Comune di Pistoia, poiché era già stampata, quando dopo nuove
diligenti ricerche abbiamo ritrovati due manoscritti finora sconosciuti. Essi hanno
qualche importanza per la storia del diritto, e però non manchiamo di darne
subito notizia agli studiosi.

Si scorgono in margine le tracce del sigillo che vi era stato apposto dal giureconsulto. Questa scrittura comincia colle parole,
« In dei nomine amen. questio predicta ualde est dubia, quia uerba non bene exprimunt Intentionem... »

4.° — Un *Consilium* contenuto in una pagina, privo di data, ma firmato e sigillato dal legista,

« Nicolaus donad.... detuderto minimus legum doctor et collateralis potestatis pistor. »

Questo consiglio ha il seguente principio,

« In christi nomine Amen.

Visis supradictis ordinamentis Vtrum possit solui.... »

5.° — Un *Consilium* autografo di Angelo da Perugia, contenuto in tre fogli.

Esso comincia colle parole,

« In deo nomine et sue matris Virginis Gloriose. amen. pre-nictio. quod notarius. condemnator cancellans. pro ipso cancellatoris actu.... »

Infine si trovano il sigillo del legista, e la sottoscrizione,

« Et. ita. ut superius scriptum est. consulo ego angelus de Vbaldis. de. perusio legum doctor. et ad fidem predictorum scripsi et suscripsi. et solito sigiello meo nominis. sigillaui. »

Questo consiglio porta anche i sigilli, e le firme autografe dei tre seguenti giuristi.

« Onofrius deperusio legum doctor
petrus de perusio utriusque Iuris doctor
franciscus d..... Vbaldis de perusio Vtriusque
Iuris doctor. »

In alcuni luoghi le carte contenenti questo consiglio sono guaste.

Che questa scrittura appartenga al famoso Angelo fratello di Baldo, e non ad Angelo Ubaldi l' iuniore, non può sorgere dubbio: ci persuadono di ciò la qualità della scrittura, il metodo della trattazione giuridica, e l'epiteto di *famosissimus legum doctor* che viene attribuito all'autore di questo *Consilium* dagli altri legisti che lo hanno sottoscritto. Ciò riceve una conferma anche dalle ultime parole di questo testo: esso termina nel modo seguente,

« hic..... Remicto ad notata per bar. in §. calv. ad. finem et ibi. ego. post. e..... in. Repetitionibus bononie. sub me. factis. »

Difatti il famoso Angelo da Perugia lesse nello studio bolognese, e quindi tornò in Perugia.

Questo testo si riferisce ad una questione relativa ad uno Statuto di Pistoia; ma non può pensarsi che il giurista venisse in Pistoia, nè che il consiglio fosse scritto allorchè Angelo fu in Toscana, poichè altrimenti non sapremmo spiegare le sottoscrizioni degli altri dottori perugini. Il consiglio adunque fu scritto in Perugia, allorchè Angelo vi insegnava, ciò che avvenne dal 1351 al 1384 e dal 1394 al 1398 (1); ma con tutta probabilità venne composto fra il 1394 al 1398. Difatti, come abbiamo osservato, in questo consiglio si parla dell' insegnamento di Angelo in Bologna, il quale vi lesse fino all' anno 1394, dopo il quale ancora tornò all' Università di Perugia. A questa epoca deve assegnarsi il presente *Consilium*, il quale non trovandosi nelle collezioni a stampa, sarà da noi quanto prima pubblicato.

(II.) MANOSCRITTO INTITOLATO TRACTATUS DE TESTAMENTIS

Questo codice cartaceo, legato nel secolo XV in tavole e cuoio, non porta alcuna numerazione di catalogo, ed è racchiuso nel così detto Tesoretto dell' Archivio Comunale. Esso è composto di due scritture appartenenti a due secoli diversi, le quali sono profondamente differenti per il contenuto.

La prima di queste due scritture è mutila in principio, e comprende cinquantotto fogli non numerati, l'ultimo dei quali contiene alcuni ricordi di spese fatte nell' anno 1314 da uno studioso in Bologna. Presso a poco a questo anno pure rimonta questo codice, come facilmente si può dedurre dalla sua scrittura. L' opera che vi è contenuta frammentariamente, poichè manca delle prime carte, è il trattato « De Testamentis » di Rolandino Passagerio. In questo manoscritto il testo si ha a cominciare dal capitolo intitolato: *Quid sit testamentum et unde dicatur*: innanzi si leggono soltanto poche linee che fan seguito immediatamente alla lacuna.

Importanti assai sono anche le copiose e diffuse aggiunte e glosse marginali, che vi si leggono, cui peraltro manca la sigla del giurista dal quale provennero.

La seconda scrittura appartiene al secolo XV, e nelle 30 carte delle quali è composta, sono contenuti alcuni Statuti di Piacenza, con note, aggiunte copiose, e commenti di uno sconosciuto dottore.

(1) Savigny, *Op. cit.* vol. 2, pag. 681 e seg.

PARTE 2.^a

I.

Un ricordo del legista inglese Tommaso di Weston.

Nella chiesa di S. Francesco di Pistoia si conserva una memoria di questo giureconsulto inglese; essa è la seguente iscrizione sepolcrale, che abbiamo ogni motivo per ritenere ancora non pubblicata.

« Hic iacet egregius legum doctor magister thomas deweston anglicus qui obiit anno domini MCCC CVIII die XXIX mensis augusti cuius anima in pace requiescat. »

Questa lapide sepolcrale, scritta in caratteri gotici adorni di bei fregi, porta uno stemma consistente in uno scudo sul cui campo bianco sono incise sei fascie nere, riunite in due gruppi che s'intersecano, muovendo dagli angoli dello scudo medesimo. Nè il Salvi, nè il Fioravanti, nè il Dondori, nè l'Arfaruoli, nè il Tedici, nè gli altri storici della città ricordano questo legista inglese (1): nessuna memoria abbiamo trovata nell'archivio comunale, tanto che non può in verun modo ritenersi, che avesse dimorato in Pistoia come insegnante nell'antico studio di diritto che esisteva nella città.

Forse può pensarsi che il legista inglese fosse diretto a Pisa, dove pochi mesi dopo fu tenuto un concilio generale, ma niente possiamo affermare di positivo in questo proposito. L'unica memoria che abbiamo trovata di questo giurista, è in un manoscritto dell'inforziato, che si conserva in Cambridge (Bibliotheca Collegii Cajo — Gouvenensis — Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. P. V. num. 2. p. 167.). In esso si legge una « Cautio Thomae Eston exposita in cista turbenytt. pro una marca in festo Sancte Virginis anno domini M^o. CCC^o. octogesimo primo ».

(1) Di esso non è fatta parola neppure nei principali repertori biografici, che abbiamo potuto consultare.

II.

Frammento di una raccolta antica di « Quaestiones iuris » tratto dal manoscritto Forteguerriano segnato A. 40.

1.

Questio de collectis totius soluendis.

Questio disputata per dominum Franciscum Accursii. Quidam de Aretio habebat quasdam possessiones in comitatu florentino. modo florentini uoluerunt eum extimare pro illis possessionibus quas habet florentie. Iste Aretinus dicit quod non debet florentie extimari, quia pro omnibus suis bonis que habet soluit Aretio. Queritur quidiuris. et si *debet* soluere. quas item tenetur soluere Et primo uidetur quod non debeat soluere aliquid florentie, rationibus infrascriptis. primo, quia invenitur in iure cautum, quod sola possessio non facit, quem municipem, siue ciuem. ff. Ad muni. libertus, § sola. Cod. de incol. leg. cum neque. et leg. est uerum. item alibi est cautum, quod extra territorium ius dicentes impune et cetera. ff. de iur. om. iudi. leg. fi. ff. de offi. prefecti urbi. l. fi. et de offi. presi. l. III. in prin. Quare hiis concludo quod in terra in qua est incola uel Ciuis teneatur ad munera | tam realia quam personalia per literam Cod. de incol. l. priuilegio. et leg. si in patria. et leg. Ciues. ff. ad muni. leg. 1. in prin. immo quod plus est. casus est. leg. ff. de mun. et honor. leg. rescripto. §. fi. ubi dicit | munera uero quae patrimoniorum habentur, non aliis, quam municipibus et incolis. et inde cum iste ciuis in terra in qua agrum possidet non existat | non tenetur ad onera patrimonialia. et in quo loco quis dicatur, ciuis uel incola legitur. Cod. de incol. leg. ciues. E contra uidetur teneri ubi est sita possessio ad tributa soluenda | pro illa possessione et hoc presentibus rationibus. primo per leg. ff. de mun. et ho. leg. fi. §. patrimoniorum. ubi dicitur quod onus patrimoniorum prestat quis in loco ubi est possessio. licet ibi neque incola | neque ciuis sit. et hoc idem ostendo per leg. rescripto. §. sciendum. ff. de mun. et ho. ubi innuit onera patrimonialia imponi | possessoribus | siue sint municipes siue non. Quid plura casus istius legis esse uidetur. qua dicitur mulier unius loci | nupta est uiro alterius

loci. et sic sequitur forum uiri tamen propter possessiones quas dimisit in loco antiquo tenetur ad collectas prestandas item Cod. de mulie. et in quo loco mu. leg. 1. lib. X. preterea nonne sola possessio operatur | ut ibi quis conueniatur ubi habet possessiones. Cod. ubi. in rem. actio. leg. fi. et Cod. ubi de posses. agi opor. leg. 1. sic ergo possessio facit quem incolam ut ibi conueniatur. Sol. distingue. Aut tractas de cuilibet (1) muneribus et personalibus et sic in stricta significatione pono ciuilia. et tunc in terra | ubi est quis ciuis uel incola tenetur ad ea prestanda. et sic loquuntur prima argumenta. Aut tractas de munere patrimoniali quod imponitur persone pro rebus et secundum uires rerum ut sunt collecte | quas in italia ponimus nostris ciuibus. et ista prestantur tantum a municipibus uel incolis illius terre in qua imponuntur. et sic loquitur lex. *Rescripto* in fi. cum suis similibus. Aut tractas de tribut isque ipsis rebus imponuntur | pro reficiendis uis et similibus ut si dicatur in statuto quod quilibet reficiat uiam *ante* agrum suum. et tunc prestat a non municipe ut patet. leg. *rescripto*. §. sciendum. et eiusd. tit. leg. fin. §. patrimoniorum. Aut tractas coram quo iudice | quis conueniatur in causis que sibi mouentur. et tunc subdistingue. Nam Aut reali aut personali conuenitur | siue petitorio | siue possessorio tunc in loco ubi est res et ubi habet domicilium potest conueniri. et sic loquitur lex prima. et fi. Cod. ubi in rem actio. et ubi de poss. agi opor. Si autem personali agatur tunc in foro seu domicilio. ut Cod. de iurisd. omn. ind. leg. II. et leg. in criminali. franc. Acur.

2.

De Iudice manifestante sententiam ante prolationem et notario manifestante dicta testium ante publicationem.

Pone quod tabelio uel iudex ante publicationem testium manifestauit, uel legi passus est dicta testium. queritur an dictus notarius uel iudex teneatur pena falsi. et dic quod sic. per leg. ff. de falsis. leg. §. is qui instrumenta. et cetera. leg. in prin. item inspicienda ue. ff. de poenis. leg. si quis aliquid. §. instrumentum. et §. se. et ff. de extraord. crim. leg. sacculares. §. 1. Idem dicit dominus Iacobus de Arena in Aduocato et procuratore reuelantibus

(1) leggi inuice ciuilibus.

instrumenta uel alia secreta sue partis | parti aduerse per iurapredicta. Idem dicit in quolibet reuelante secreta consilia | sue ciuitatis. uel qui detegit priuata consilia | sue potestatis | uel presidis uel alterius | cui offitio obsequitur. Idem in iudice si manifestauit sententiam quam laturus est ante pronunptiationem. et facit. ff. e. leg. 1. in prin. et ff. de off. pres. (1) obseruandum et ar. ff. de penis. si quis aliquid. §. transfuge. et ff. de re mili. omne delictum. §. exploratores. nam manifestare secreta | est quedam species proditiōis ut ibidem dicitur. et ita padue contigit de facto. et de consilio domini Iacobi, et aliorum doctorum condepnatus fuit quidam notarius de florentia | qui ante aperturam testium attestationes patefecerat. Iac.

3.

De pena instituentis falsam accusationem.

Solet queri | qua pena puniatur | qui falsam instituit accusationem. et utrum pena falsi. et quod pena falsi non debeat puniri | uidetur casus. in Auth. ut litigantes iur. §. siquis autem. coll. VIII. autem. etitem notatur in glossa ordinaria. tamen aliam penam non fugit. ut not. e. ti. §. subiciamus ad fi. Vel dici potest quod de falso possit puniri. ff. de fal. leg. 1. in prin. sed ob hoc solum quod non probauit tenetur lege remia. et hoc notat Azo. ff. de calupn. leg. 1. Sol. si pretio recepto ferens accusationem tenetur pena falsi. ut leg. 1. ff. de fal. sed si solum non probauit | punitur dicta lege remia. ego non discederem a glossa ordinaria. Old.

4.

De pena committentis falsum in actis.

Sed pone statutum est in ciuitate padue | quod quicumque faceret falsum instrumentum | soluat pro banno \bar{V} libras aut amputetur suis manibus. modo quidam notarius in actis ciuitate commisit falsum. puta quia fecit. rasuram. uel cancellationem. uel scripsit falsum. queritur an debeat puniri pena statutorum. et hec questio fuit de facto padue. supra qua questione dominus Iacobus

(1) Aggiungi. leg.

de Arena consultus, dixit quod de iure communi | ille notarius teneatur pena falsi. (1) ff. de falsis. 1. §. qui in rationibus. et leg. qui testamentum aliter incipit paulus. et leg. instrumentorum ad ff. et delenerit. Sed de stricta ratione dixit quod teneatur pena statuti | quia quamvis non constet eum fecisse falsum quo deseruit uel compilauit tantum. tamen appellatione instrumentorum bene continentur acta. ff. de fide. instr. in leg. 1. et ff. de verbor. sign. leg. notionem. §. instrumentoram. Sed cum hodie pena falsi non imponatur alicui quia deportationibus non utimur | putat idem dominus Iacobus et alii doctores quod potestatum et rectorum arbitrio sit relictum. ergo in hoc regionis consuetudinem inspiciant. Aurea lex est ad hoc ff. de extra. crim. leg. saccularii §. sunt quedam. et Cod. de hedif. priuatis. An in totum. Iac. de Aren.

5.

De uestibus quas facit maritus uxori. eo mortuo restituendis. uel non.

Questio talis est. maritus nomine uxoris, uestes comparauit. et decessit heredes mariti uoluerunt uestres illas mulieri auferre. mulier se defendit. quia eius nomine comparate sunt. queritur quid iuris? Et primo uidetur quod heredes mariti non possint istas uestes mulieri auferre. ar. ff. de donat. int. uir. et uxorem. filii. et ff. fam. herciscun. *que pater.* et Cod. fam. herc. si filius. et lana. quo argumento fertur Az. ita dixisse. ut arg. ff. de pecul. id uestimentum. Contra. satis dici potest. scilicet quod licet maritus emerit uxori uestimenta, non tamen ea uideatur donasse uxori ut sic illa donatio uideatur morte confirmata. quoniam hoc facere tenebatur ff. sol. matr. si cum. dotem. §. si maritus. et ff. de iur. dot. leg. dotis fructus in prin. et Cod. de iur. dot. leg. pro oneribus. si tenebatur eam uestire, ergo uestimenta que ei tenebatur emere non uidetur ei donasse. nam nemo in necessitatibus liberalis existit. ff. de adi. leg. leg. rem legatam. et ar. ad hoc bonum. ff. de pecul. leg. peculium. §. 1. Nec obstant leges superius allegate, quia loquuntur de rebus quas non tenebatur maritus emere nec pater nomine filii comparare. in quibus presumitur donatio. et

(1) Cioè Dig. de lege Cornelia de falsis.

aliud forsitan in hiis quas tenetur comparare ut lege predicta peculium nascitur §. 1. et II. probant. et hoc uerius esse didici. ut ar. ff. de don. int. iur. et uxor. leg. si uir lana. et ff. ad leg. Aquil. si seruus seruum. §. si (1) maritus. et ita de facto pronuntiatum pluries fuit. mar. de fan.

6.

Questiones. de donationibus librorum factis a patribus filiis familie conferendis uel non.

Vt plenius liqucat materia de donatione facienda filio in potestate constituto. distingue. cum pater filio in potestate constituto donat. Aut donat ei ut habeat in peculio castrensi uel quasi. Aut donat ut habeat in peculio profectitio Aut donat ut bene merito. Aut donat in eum conferens supremum iudicium. de singulis presentibus uideamus. Si donetur filio, ut habeat in peculio castrensi uel quasi. ut in tali exemplo. filius familie efficitur miles, uadit in expeditionem pater dicit ei, fac, ut honor et domus nostra augeatur ecce dono tibi de seranum meum. ensem meum. certe tenet, ista donatio. licet filius sit in potestate. et si decedat ex testamento, uel ab intestato debet habere precipuum. Cod. fam. herc. leg. si filius. Aut donat ut habeat in quasi castrensi peculio. ut puta. dicit pater, uade ad studendum. dono tibi libros meos uel pecuniam ut inde emas. et istud dicitur in quasi castrensi. Cod. de Aduo. diner. iudi: leg. Aduocati. et leg. fori. talis donatio tenet. et debet habere precipuam nec tenetur conferre. ff. e. leg. 1. Cod. nec. castrense. et Cod. e. leg. ult. Aut donat pater filio ut habeat in peculio profectitio. ut est aliquando cum filius non potest habere pacem cum patre. dicit pater uolo te emancipare et tibi talem domum donare, ut ibi habites uel talem uineam uel fundum ut inde alaris. ut Cod. fam. herc. leg. liberorum peculio. uel in peculio profectitio ut in alio casu. quum datur | ut filius patri obtemperet. cum dicit pater. fili | uolo tibi donare ut facias mercatantiam. et uolo uidere quid facies. ista donatio non ualet ab initio. sed in pendenti est patria potestate durante. nec transit dominium in continenti. et ista talis donatio uenit communicanda. ut leg. nostra

(1) Aggiungi cum.

in fi. unde patet quod permissum est. patri | ut donet filio pendente patria potestate. sed non transit dominium ab initio. sed morte confirmatur. Aut donat pater filio | ut bene merito. donat pater filio conferens in eum supremum iudicium. bene merito. puta | quia fecit mihi talem seruitium ut siquidem alius extraneus fecisset | tantum donasset. isto casu donat pater filio | ut bene merito. non ut filio | non ualet ab initio impediendo patria potestate. sed si perseuerat in eadem uoluntate | morte confirmatur. ut Cod. de donat. inter uir. et ux. leg. donationes. quia obtinet uim relictii. et ideo non confertur. ut Cod. de collat. a patre. nisi pater dixisset nominatim collationem fieri debere. ut Cod. de coll. leg. 1. Aut donat pater filio conferens in eum supremum iudicium. ut quia forte non potest habere pacem eum filio pacem. dicit pater. fili quarta bonorum meorum tibi dono | quantum ad proprietatem et usufructum. et dono pro tua quarta | conferens in te supremum iudicium. non ualet hec donatio impediendo patria potestate. morte tamen confirmatur quia obtinet uim relictii. et non confertur. ut leg. si Cod. fam. herc. Sed quomodo sciam | donet filio ut in peculio castrensi uel quasi castrensi. uel quum donat ut bene merito. Uide ex qualitate facti. si dicit dono eunti ad militiam. uel eunti ad studium. uidetur donare in castrensi uel quasi. uel ut bene merito | sciam ex qualitate facti. ut si donet filio. sic dicendo propter tale seruitium | quod fecisti mihi. tunc donat ut bene merito. Si dicit. dono tibi ut quartam habeas donare uidetur conferendo in eum supremum iudicium. In dubio. quid dicemus? non apparet de aliquibus supradictis | dico si filius | prudens | sapiens et bene meritis uidetur ut bene merito] donare. si non apparet quod sit bene meritis. in dubio] donat ei conferendo in eum supremum iudicium. quia si filius. ergo heres. ff. unde. leg. scripto. ar. insti. de hered. quali et diffe. §° sui et necessarii. unde magis uidetur facere iure suo quod alieno. ff. de acquir. her. leg. duo fratres. ff. pro socio. leg. merito. ff. de castr. pec. leg. si forte. Sed de uno instatur. uidetur quod ista lex permittat ut donet filio. sed uidetur contra Cod. de inoff. don. leg. u..... non ualet donatio ut transferatur dominium | uel ut obligatio contrahatur inter patrem et filium. tamen ualet ut filius possit uti et frui aliter non ualet ut post mortem habeat precipuum | nisi in dictis casibus. Oddofred.

Alibi inueni notatum per od. in aut. ex testamento. Cod. de

coll. sic. (1) Sed dicet aliquis uerum quid presumendum in dubio dicit quidam quod propter talem dictam discordiam inter fratres presumatur quod dederit ei ut habeat in peculio profectio ut ita conferatur ar. ff. de leg. II. cum pater §° dulcissimis. Sed potest dici quod presumitur quod dederit ei ut haberet in quasi castrensi peculio. si..... cum filio eunti in castris pater dat res mobiles uel se mouentes presumitur dare in castrensem causam et ita non confert ut patet leg. si filiusfa. Cod. fam. herc. ita pater filio eunti ad studium dat libros uel pecuniam ad emendum libros presumitur dare in causam quasi castrensispeculii unde non debet conferre. quia castrensia. et quasi non conferuntur ut dictum est. et de hoc potest intelligi. leg. fa. herc. si pater. Od.

7.

Dominus Lanfrancus dicebat, quod scholaris filius familie teneatur conferre et communicare libros, quos eius nomine pater comparauit, cum fratribus uenientibus ad diuisionem paterne hereditatis. per leg. Cod. de donat. leg. donationem. per se etiam inducitur Authenticam ex testamento que est posita in eodem titulo. nisi pater hoc expressim declaret.

Set ego indubitanter dico hunc filium familie libros sic donatos habere precipuos. quoniam libri sunt empti eius nomine. et habentur loco, castrensis peculii, uel quasi. Arg. optimum Cod. fam. herc. leg. filie fam. quod non debet conferre, nec communicare. immo debet habere precipuum. Cod. de asses. leg. uelut. et de collat. bon. leg. nec castrense. Cod. de Aduo. diuer. iudic. leg. fori. Cod. de collat. leg. filie. Item uidetur quasi casus plurium legum. Cod. fam. herc. leg. filie. et ff. fam. herc. que pater. et leg. pomponius philadelphus. ff. de donat. leg. donationem in contubernia (2) collatas. §. species et §. pater qui filia. Vb. de bubio.

(1) Nel testo questa aggiunta è posta in margine, e separata però da questa raccolta di Quaestiones. Peraltro il raccoglitore ha voluto porre in raffronto questi due luoghi di Oddofredo, e difatti premette alla trascrizione del secondo passo di questo legista « alibi inueni notatum per oddofredum..... sic ».

(2) Leggi concubinam invece di contubernia.

8.

Questio. de pena statuti mutati. que una erat tempore commissi delicti. et alia tempore accusationis. qua puniri debeat accusatus.

Titius commisit delictum iam est Annus quo tempore secundum formam statuti civitatis, erat pena pro uulnere. C. li. nunc alio anno Accusationis statutum mutatum est, et est pena diminuta uel Aucta. modo queritur utrum pena sit imponenda, secundum statutum quod uigebat tempore commissi criminis. uel secundum presens statutum. Et primo uidetur quod presens statutum debeat obseruari. et secundum illud penam imponi. quia ita scriptum est. et ita iuratum per potestatem. Ad quod. ff. de uerb. obl. Cod. ad uell. iubemus. Ar. Cod. de minor. si quis. nam lex ut est scripta debet intelligi. ff. de lega. III. leg. non aliter. in Auth. ut cum de appell. cogno. in prin. Item quia Aliud statutum erat anale. unde non durat plus anno. instit. de perpet. et temp. action. §. fin. *facit* ff. de solut. leg. cum apud. in iudex totum. ff. de re. oe. leg. antepe. et leg. cum querebatur. in uerbo. interposita. Contra. uidetur. et ista est ueritas. primo quia ille potestas uidetur idem cum predecessore suo. ut ff. de iudic. leg. mortuo. et leg. cum querebatur. et Cod. de iudic. properandum. §. sin. autem. extrav. de officio deleg. quoniam abbas (1). Item quia tempus mallefici est inspiciendum, sicut in contractibus initium spectatur. ff. de uerbor. sign. pomponius. Item quia uidetur cautum quod tempus delicti spectetur. ff. de nox. in delictis. et de furtis. quia. Item quia actio non debet esse ambulatoria ut leg. manifestissimi Cod. de fur. Item quia obligatio non debet mutari expersona successorum. ut ff. de uerb. ob. leg. II. §. 1. ff. de dagn. inf. leg. dampna. §. si quis. ff. de diu. et tempo. prescri. titii heres. Item quia cum aliquis mutuatur ad certam mensuram. et postea mutetur mensura, debet secundum mensuram que erat tempore contractus. ut no. ff. de tut. Item ius iam quesitum communi vel parti sine suo facto tolli non potest, nisi fieret nutatio de partitionibus. ut ff. de regulis iur. quidem facit. leg. post mortem. ff. de bon. pos. contra tab. Item quia pendente lite nil est innovandum.

(1) Decret. di Gregorio IX, lib. 1, tit. XXIX, c. XIV.

ut Cod. ut lite. pen. per totum. in Aut. ut non fiat. ut sacre iusionis et melius extra. de constitutionib. cum omnes. et cetera. cum. accessissent. et cetera (1). cum ecclesia. Non obstat in Aut. ut cum de appellationibus cogno (2). quia idem iam erat iudicatum. Item facit quia conditio ex lege perpetua est. et sic perpetuo competit. et. usque ad XXX annos. Cod. de usuris. leg.... Item nota ut ex nunc *sicut* ut ex tunc ualere debet satutum. Cod. de codicill. cum proponas. et instit. quibus modis testa. infirm. §. posteriore. ff. de re iudi. si quis primum. et facit optime. ff. de pe. leg. pena. et sic uidi bononie. et alibi peritiores consulere. et seruant communiter. Ass. Alb. ut od. uel Vb. de bub.

9.

Quaestio. de uxore repente dotem uiro ad inopiam uergente. qualiter probare debeat.

Quod mulier debeat probare per testes, et non sufficit contumacia seu absentia uiri, quod uir male usus fuisset uel uteretur substantia sua, uel uergat ad inopiam uel incipiat uergere, ut exactio dotis competat mulieri, constante matrimonio probatur. ff. sol. matr. si constante. in prin. ubi dicitur quod evidentissime hoc apparire debet. et plus est Arg. predictae legis. quod si confiteretur maritus, quod male usus fuisset substantia sua uel uteretur. uel quod uergeret ad inopiam. uel inciperet uergere. nec propria daretur uxori, dotis repetitio, nisi hoc constaret per testes. secundum uulgi opinionem uel famam. ut Az. dicit evidentissime. ut notatur per doctores. Cod. de iure dot. ubi. Old.

III.

Archivio vescovile di Pistoia.

Fra i pochi manoscritti che si trovano in questo archivio, abbiamo cercato invano quello già descritto dallo Zaccaria nella parte prima n. III della Bibliotheca Pistoriensis, e dal quale aveva

(1) Decretal. di Gregorio IX, lib. 1, tit. II e VI, VIII. X.

(2) Aut. Coll. VIII. tit. XVI.

estratto e pubblicato un elenco dei papi che rimonta ai tempi di Callisto II (1), Però non possiamo ricordare di questo archivio che un manoscritto membranaceo in 4.º, degli ultimi anni del secolo XIII, o dei primi del XIV, perchè contiene una raccolta di elementi canonici, che può almeno in parte interessare allo storico del diritto. Questo codice è scritto in due colonne con carattere gotico, è adorno di miniature, ed è composto di cinquantacinque fogli non numerati. Esso rientra nella grande classe di manoscritti che si intendono sotto il nome di « Ordines romani », e che non sono se non formulari e rituali, e riguardano gli uffici della gerarchia ecclesiastica, e la liturgia (2). Esso comprende i seguenti « Ordines »:

« Incipit ordo sancte Romane ecclesie qualiter romanus pontifex apud basilicam sancti petri debeat celebrare secundum consuetudinem ecclesie Romane (capitoli 10).

In nomine domini amen. Hec Rubrica siue ordo est qualiter et quo tempore episcopi debeant facere ordines secundum ordinem et consuetudinem curie Romane (capitoli 9).

Incipit ardo ad consecrandum electum episcopum.

Incipit ordo quomodo et qualiter romanus pontifex apud basilicam sancti petri debeat ordinari (capitoli 5).

Incipit ordo ad benedicendas ecclesias secundum consuetudinem curie Romane.

Incipit ordo romane ecclesie quomodo debet pontifex celebrare ».

Fanno parte di questa raccolta anche altri così detti « Ordines » di minore importanza.

(1) Zaccaria, Bibl. Pist. P. 1, p. 80 e segg. Abbiamo fatto ricerca invano di questo antico manoscritto anche nell'Archivio del patrimonio ecclesiastico della città.

(2) Phillips, Le droit ecclésiastique, p. 79.

IV.

Un decreto del concilio di Aquisgrana dell'anno 816 (libro 1) tratto dal codice capitolare di Pistoia di numero 79 (sec. Xº).

Incipit littere formatarum . CXX.

Greca elementa litterarum; numeros etiam exprimere . nullus qui uel tenuiter greci sermonis notitiam habet ignorat . Ne igitur infaciendis epistolis canonicis quas mos latinus formatas appellat . aliqua fraus falsitatis temere presumeretur; hoc apatribus CCC et XVIII nicea congregatis saluberrime inuentum est et constitutum . ut formate epistole hanc calculationis seussubputationis habeant rationem . idest assumantur insupputationem prima greca elementa patris et filii et spiritus sancti . hoc est . π . γ . α . Quae elementa octogenarium quadringentesimum et primum significant numeribus.

Petri quoque apostoli prima littera idest . π . qui numerus octoginta significat.

Eius qui scribit episcopi; prima littera.

Cui scribitur . secunda littera . Accipientis tertia littera; ciuitatis quoque dequa scribitur quarta . et indictionis quecumque est id temporis idem quifuerit numerus assumatur.

Atque his omnibus litteris grecis . que ut diximus numeros exprimunt . inunum ductis unam quecumque fuerit summam epistola teneat . hanc qui suscipit omni cum cautela requirat expresse.

Addat preterea separatim inepistola etiam nonagenarium et nonum numerum . qui secundum greca elementa significantur . AMEHN.

V.

Catalogo dei principi che dominarono in Italia fino all'anno 1027, tolto dal manoscritto 109 (sec. XII) dell'Archivio capitolare (1).

(1) Pubblichiamo questo elenco fedelmente, come del resto tutti gli altri testi, secondo l'originale, non correggendo neppure gli errori grammaticali che vi si incontrano.

Adoloaldo X.
 Arioualdus XIII.
 Rothari XVI.
 Rodopertus II.
 Grimualdus VIII.
 Pertari X.
 umpertus XIII.
 iutpertus II.
 ripertus XII.
 nsiprandus I.
 iuprandus filius eius . XXXI.
 achis U.
 gistulfus VIII.
 esiderius XVIII.
 arolus primus defrancia initalia XXXIII.
 ipinus eius filius VII.
 odoicus . UIII.
 otharius . XXVIII.
 odoicus . XXVI.
 arolus caluus . III.
 arolus magnus . VIII.
 eringarius rex . XXV.
 uido imperator . III.
 ambertus filius eius imperator UIII.
 odulfus . II.
 go rex cum filio suo lothario XXXII.
 ernigarius eum filio suo adalberto XI.
 cto imperator XXUI.
 cto imperator . VI.
 cto imperator . VI.
 christi natiuitate usque huc sunt anni m.
 einricus rex . II.
 einricus . XXIII.
 urradus . XU.
 einricus . XUIII.
 carulo primo defrancia usque ad annos XX^{mo} III . Iodoici sunt
 anni . C.
 A XX^{mo} III . anno Iodoici usque ad . III^{to} . octoni maioris im-
 peratori sunt anni . C.
 A III^{to} anno octoni imperatori . usque ad XVIII^{to} . henrici tertij
 imperatori sunt anni XCII.

Anno primo . alboin regis . hic initalia erat . Indictione . I . Do-
 minice uero incarnationis anno . D . LIIII . Regnauitque ipse
 alboin initaliae finibus ann . VII . et mensibus . VI . quum
 obiit erat indict . IIII .
 Anno dominice incarnationis . DLXXXVI . Cleph uero rex propter
 obitum alboini . regit annos . I . et menses . VI . Tunc in-
 dictione VI . anno dominice incarnationis . DLXXXVII . duces
 longobardorum tenuerunt propter eius obitum regnum ann . X
 . Tunc erat indict . I . anno dominice incarnationis . DLXXXIII .
 Tunc statuerunt s longobardi regem authar filium clasfonis
 qui regnauit ann . VI . quum obiit erat indict . VI .
 Anno dominice incarnationis . DLXXXVIII . agilulphus rex regit
 ann . XXV . quum obiit erat indict . I .
 Anno dominice incarnationis DCXVI . adolaaldus rex filius agil-
 ulphi regit ann . X . cum teutelinda matre sua . quum uero
 eictus est de regno erat indict . XI .
 Anno dominice incarnationis . DCXXIII . aouualdus in eius loco
 constitutus est . et regit ann . XIII , quum obiit erat indict .
 UIII .
 Anno dominice incarnationi . DCXXXUI . Rotharis rex regit ann .
 XVI . et menses IIII . quum obiit erat indict . X .
 Anno dominice incarnationis . DCLII . Rodoaldus eius filius regit
 annos . V . et dies . UIII . quum obiit erat indict XU .
 Anno dominice incarnationis . DC . LVII . Aripert filius gundualdi .
 regit annos . UIII . quum obiit erat indict . VIII .
 Anno dominice incarnationis . DCLVI . Godopert eius filius regit
 annos . I . et menses . III . quum obiit erat indict . XI .
 Anno dominice incarnationis . DCLXVIII . Grimoaldus rex regit
 annos VIII . quum obiit erat indict . IIII .
 Anno dominice incarnationis . DCLXXVI . Garibaldus eius filius
 regit menses . II . Pertanri rex regit annos X . quum obiit
 erat indict . XIII .
 Anno dominice incarnationis . DCLXXXV . Gunipert regit annos .
 III . cum patre suo . Propterea uero regit annos XIII . quum
 obiit erat indict . XIII .
 Anno dominice incarnationis . DCXCVI . Liupert regit annos . II .
 quum obiit erat indict . I .
 Anno dominice incarnationis . DCXCVIII . Aripert filius ramperti
 regit annos XII . quum obiit erat indict . XIII .
 Anno dominice incarnationis A . DCCXI . nspratregit menses .

III . Liuprandus eius filius regit annos XXXI . quum obiit erat indiet . XI.
 Anno dominice incarnationis . DCCXLVIII . Aistulfus regit annos . VIII . quum obiit erat indiet . X.
 Anno dominice incarnationis . DCCLVII . Desiderius et aldechis regerunt annos . XVII . Tunc eos carulus eiecit deregno erat namque indiet . XII.
 Anno dominice incarnationis . DCCLXXIII . Carolus imperator primus regit inlongobardia . annos . XXXIII . Nam antea in francia regnauerat annos VII . quum obiit erat indiet . XIII.
 Anno dominice incarnationis . DCCCVII . Pipinus eius filius regit inlongobardia annos . VII . In francia uero regit annos XXVI quando obiit erat indiet . VI.
 Anno dominice incarnationis . DCCCXIII . Lodoicus filius eiusdem caroli . regit inlongobardia . annos . VIII . quum obiit erat indiet . XU.
 Anno dominice incarnationis . DCCCXXII . Lotharius frater lodoici regit annos XXVIII . quum obiit erat indiet . XUI.
 Anno dominice incarnationis . DCCCL . Lodoicus iunior filius lotharii regit annos XXUI . quum obiit erat indiet . VIII.
 Anno dominice incarnationis . DCCCLXXVI . Inter carolum de francia filium lodoici et carolum magnum regnauerunt annos . III . tunc erat indiet . XII.
 Anno dominice incarnationis DCCCLXXVIII . Carolus diuina clementia ante quam coronatus fuisset regit annos . II . Preterea uero regit usque in annum VII mum . quum obiit erat indiet . VI . Beringarius rex per mortem caroli caroli regnum sortitus est italicum qui dum unum annum regnasset contentio orta est inter guidonem iam dictum beringarium usque quo pugnam inierunt . Tunc effugatus est beringarius aguidone . et obtinuit regnum ann . III . Prope indictionem X obiit . Adeptus uero regnum lambertus filius eius et regit in eo feliciter annos VIII . quum obiit erat indiet . IIII . Tunc beringarius introiuit in regnum . et obtinuit similiter cum illu parti usque in annos XXVIII.
 Preterea uero coronam suscipiens imperator effectus . regit annos . VIII . Eodem denique anno . Rodulfus introiuit in regno . mox ortum est bellum inter rodulfum et beringarium regem . Beringarius uero fuga lapsus est ueronam . Rodulfus uero tenuit regnum annos . II . Tunc diebus illis ueronensos beringarium

interfecerunt . Rodulfus denique per alpes apenninas fuga lapsus; burgundiam petiit . Erat namque indiet . XIII . ann . dominice incarnationis . DCCCCXXVI . Inter beringarium uero et guidonem et lambertum et rodulfum . regerunt annos . XXXVIII . Ugo rex antea quam filius eius lotharis nasceretur . regit annos . V . Postea uero cum filio suo regit usque in annum XXII . quum obiit erat indiet . VI.
 Anno dominice incarnationis . DCCCCXLVIII . Lotharis eius filius propter obitum patris sui regit annos . II . quum obiit erat indiet . VIII.
 Anno dominice incarnationis . DCCCCL . Beringarius rex cum filio suo simul adalbertus regit annos XI . Tunc octo rex eiecit eos deregno . erat namque indictione . IIII.
 Anno dominice incarnationis DCCCCLXI . Dehinc predictus octo romam ingressus est . atque imperator ibidem effectus omnem italiam suam suo subiugauit imperio . Regitque annos XI . mensens . III . obiit anno domini . DCCCCLXXII . ind . XV.
 Otto filio ottonis regit annos XI . quum obiit anno domini . DCCCCLXXXUI . indiet . XI . anno domini . DCCCCLXXXUIII ind . XV.
 Otto filius ottonis et nepos ottonis post mortem patris sui regit in saxonia annos XII . et preterea in italia annos V . quum obiit ann . domini MII . indiet . XV . anno domini MXIII . ind . XII . XVI kalen . martii . Post obitum namque ottonis tertii fuerant annos XII . usque quo Enricus romam ueniens eodem anno . V kalen . Martii coronatus est . regit annos X . menses . IIII . et dies XV . quum obiit XUIII . kalen . Augusti . tunc anno domini . MXXV . ind . VIII . Post obitum namque eiusdem enrici imperatoris fuerunt annos . II . et menses . VIII . usque quo .
 Anno domini Millesimo XXVII . indiet . X . Chunradus rome coronatus est; ipsa die dominice resurrectionis . VII . kalen . aprilis . indiet . X .

VI.

Tre capitoli del Tractatus de immutate et libertate ecclesiastica di Giovanni Langer (Ms. Fabroniano. — Sec. XVI.)

Amore quodam ineffabili olim Imperatores et Reges rempublicam dei Ecclesias atque clerum ex coluere. Capitulum Quartum (1).

Titus vespasiani filius latinis et grecis eruditus literis, adeo eloquio preditus ut et causas vtraque lingua peroraret, qui dum per diem unum nihil beneficii in quenpiam contulisset, aiebat Hunc diem perdidimus quia nihil boni fecimus, tunc nihil gratie et honoris alicui erogauimus ita rempublicam exauebat atque diligebat, ut totus senatus de ipso optima atque egregia merita predicabat, cuius mortem Romani tamgraniter tulerunt, ut omnes quasi suam deslerent, quem inter diuos rettulerunt. *Nerua senatui romano acceptissimus*, ita senatum amore prosequabatur, ut reipublice plus quam sibi consuluit. In morte cuius, omnis Roma in luctum versa est, quem et similiter senatus inter deos rettulit Traianus, ob singularissime iustitie exhibitionem, romanis extitit amantissimus eo quod sibi omnis cura cordi erat, ut rempublicam exauegeret atque amplificatam linqueret, cunctis benignus pius liberalis et affabilis, cum ingenti omnium dolore et mestitia solus omnium in vrbe sepultus est Anthonius pius Imperator Ingenio clarus, moribus clemens, eloquentia nitidus, literatura precipuus, pacis amator, sobrius mitis, largus alieni abstinens, omnium clementissimus, nihil asperum suis temporibus fecit, plus de republica quam de sua semper utilitate cogitans, pater patrie benemerentissimus nominatus est, cogor preterea illud Adriani Imperatoris verbum optimo principe dignum ad memoriam reuocare, quod illud sepius in senatu dixisse feratur, dicebat enim ita rempublicam gesturum, ut sciret rem populi esse non propriam, quantum autem religiosi et christianissimi Principes. sacris canonibus inherebant, ecclesias contritas et concussas restaurando et nouas edificando, cultum dei atque cleri exaugentes immemor preterire poterit nullus, nisi cui tante religionis decus atque honor despectui sit, e quibus Vir (2) religiosissimus. Con-

(1) Le citazioni delle varie fonti di questa scrittura sono tolte dal testo dell'opera del Langer: nel manoscritto in esame le citazioni sono collocate nei margini.

(2) XII. q. 1.

stantinus primus fidem patenter adeptus, licentiam per vniversum orbem suo de imperio gentibus fabricandi ecclesias dedit, et predia constituit tribuenda, ita religionem exornans christianam ut ipse Beatus Siluester (1) sique successores summi apostolici tam super urbem Romam quatuor sedes Alexandrinam Anthiocenam Hierosolimitanam Constantinopolitanam, quam etiam super omnes in vniverso orbe terrarum ecclesias dei Pontifex et celsior princeps cunctis sacerdotibus et omnium ecclesiarum caput existeret Qui constantinus amplissimis possessionibus abundans totum suum patrimonium quod usque in hodiernum diem Patrimonium sancti Petri dicitur Ecclesie Romane donauit Etiam Carolus magnus Pipini filius, magnas atque largifluas rerum mobilium donationes Ecclesie fecit Romane, qui precesteris locis sacris, ecclesiam beati Petri apud Romam colebat in cuius douaria, magnam pecunie summam dedit et assignauit Henricus secundus, Henricus tertius, Ottho quartus, Ffridericus secundus, quantas donationes locupletissimas, bonorum non solum immobilium, verum etiam thesauros copiosissimos dicte Ecclesie romane inuexerunt, laudat omnis Cronicas legens et obseruans, preterea Mathildis comitissa, bohemici quidem sanguinis, sed in Tuscia late potens seditapostolice urbes donauit complures quantis. denique donationibus concessionibus pro augmento diuini cultus factis Pipinus, Carolomannus Carolus magnus Ludonicus perusi sunt, quis non recenscat christianam amplectens religionem, plerasque hi ecclesias monasteriaque In ipsa Germania et Gallia construxere, dotauere ac etiam ditauere, quod uix in regno frantie, vel ecclesia vel monasterium, quod ipsorum Principum fuerit temporibus reperire, quod non sit per eos vel per aliquem ex ipsis aliquarum possessionum largitionibus seu priuilegiorum concessionibus honoratum *Quis Caroli magni amorem silentio pertranseat* qui adeo in diuino cultu exardescibat ut in Saxoniam veniens octo Episcopatus Bremensem Halberstatensem Hildisheimensem Werdensem Padeburnensem Mindensem Monasteriensem et Osnaburgensem fundauit et constituit, quibus donaria immensa et munera multa dedit et concessit, ita spiritusantto afflatus ut in toto regno sus edes sacras vetustate collapsas reperiret, pontificibus et abbatibus, quorum cura hec res agitari debuit, easdem reparari mandauit, qui dum diem suum claudere debebat extremum Ecclesiarum

(1) Dist. XCVI. Constantinus.

vocatis prelati, quos habere potuit, omnes thesauros suos per ecclesias diuidendos eis tradidit Nec Otthonem primum Henrici primi filium pretereo, qui Archiepis copalem sedem Madeburgensem Brandeburgensem Merseburgensem Misnensem et Citensem, fundauit ecclesias, quarum omnium clerum, ita egregie dotatus et veneratus est, ut nulla etas, ipsius obliuionem capere poterit, quem ottho secundus eiusdem otthonis filius religiose patrem imitari volens i sediapostolice auctoritate fretus Merseburgensem Episcopatum pietate largiflua respiciens, eidem ciuitatem Merseburgensem ac multas villas cum suis iuribus et iurisdictionibus donans, quis etiam non recenseat Henrici secundi Imperatoris amorem amplissimum, qui Episcopatum Bamburgensem in honore sanctorum *Petri et Pauli* principis erigens, quem prediorum moltorum diuitiis ac omni ornatus decore copiosissime ditauit, aliisque sanctorum locis per regni latitudinem non minus pront opus erat largitatem atque liberalitatem sue munificentie adeo impartiuit, ut quedam dilapsa in melius reformaret, quibusdam vero que pro ministrantium sustentatione in eisdem minus suppetebant, possessiones et predia elargitus est abundantissime Quis magnificentiam liberalitatemque regiam Sancti Stephani hungarie regni omni *minera* opulentissimi regis pretereat, quis non eius erga diuinum cultum amorem optimum recenscat, qui postquam ex suis thesauris copiosissimis Ecclesiam Albensem fundasset, et erexisset, eandem argenteis altaribus crucibus quoque et calicibus aureis, indumentis etiam pontificalibus auro purissimo contextis, lapidibusque pretiosissimis et margaritis onustis ditauit atque decorauit Vasaque ministratoria eidem basilice necessaria, non solum illi verum etiam aliis suis ecclesiis per regnum hungarie fundatis, de regali . donauit largitate atque munificentia, quam quidem ecclesiam Regina Ceisla dicti sancti Stephani uxor et deo amabilis, crucibus et libatoriis iam ex auro iam ex argento molto factis, fusoriis tabulatis gemmis et ornamentis plerisque mirum in modum opulentam reddidit et ornatam, et dum dictus sanctus Rex veterem Budam vna cum sua Regina et filio emerito peditatu et equitatu multo accessisset, non inueniens aliquod pium opus atque sacellum, quo deus ipse summus laudari possit, cuestigio grande cenobium in medio ciuitatis sub honore *Petri et Pauli apostolorum* edificare instituit, cui predia vrbana ac multa alia immobilia bona atque redditus ex regia munificentia donauit, filius vero ipsorum Emericus vir vite pudice et nitide, erga ecclesias omnes, quas pater suas erexerat, atque extrui fecerat, largitionibus

profusus, purpureis vestibus propriis altaria ex ornauit, aliasque vestes ostro tinctas et auro intertextas, vsui sacerdotum dum diuina celebrarent applicuit, vir certe rerum diuinarum guarus, ad omnia pietatis opera natus . in pauperes munificus, in sacerdotes cultor humillimus, ac omni laudum genere et sanctitate cumulatissimus Preterea Geisa Hungarorum rex, ritus Catholici plantator, deo deuotissimus et princeps christianus vite munditia et liberalitate preclarus, e fratre suo sancto Ladislao postquam ceruum candelas ardentes supra cornua gestantem iuxta vaciam vidisset, eductus ut ibidem in honore beatissime virginis Marie ecclesiam fundaret . ilico acquieuit, ecclesiam Vaciensem fundans quam prediis multis et possessionibus dotauit, nec solum ecclesiam illam, sed et Budensem quam auro et argento possessionibus multis etiam largifluis insigniuit sibi in Pesth tributum constituens Ptnres insuper alii incliti regni hungarie reges serenissimi Andreas Lladislaus, Bela, Carolus, Llodouicus, dictorum principum predecessores, qui multas ecclesias, cathedrales, atque collegiatas diuersaque monasteria fundauerunt ac donariis largissimis amplissimisque ditauerunt, variisque priuilegiorum possessionibus concessionibus extulerunt, que omnia si in medium referri deberent crederem me sermone deficere, sed ne inter scribendum Bohemie regni preruptis montibus munitissimi principes silentio preteeam, necesse est cuius quidem regni olim diuus Wenceslaus dum in cesaris curia obuersaretur, sibi sancti *Vithi brachium* dono dedit, in cuius honore cathedrales edes in Praga construi fecit, dum vero vitam excessit Boleslaus imperio potitus patrum magis quam patris emulator extitit christi religionem ex tollens, viginti ecclesias ex truxit et erexit cui soror Milada virgo spetiosa nimis et decora sacris imbuta literis, et multa pollens eruditione, auctoritate Summi Romani pontificis, monasterium sancti Georgii in arce Pragensi fabricauit, eandemque sancti viti edem a Wenceslao fundatam in pontificalem eleuari obtinuit, cuius quidem Ecclesie Oithmarus vir grauis, humanus, linguam theutonicam callens, et opinione sanctitatis insignis primus Episcopus prefectus est, preterea Wenceslaus primus Rex Bohemie indulgente maximo pontifice vrbis Rome, collegium canonicorum regularium in arce Pragensi erexit, cuius in fundatione Ecclesie regem suis humeris duodecim cophinos gestasse ferunt, religiosum principem dignumque qui primus inter bohemos regio diademate coronari meruit, sed ne plerisque immorer, multa pau-

cissimis perstringam, nullum regnum (Eneas meminit) (1) tota Europa, tam frequentibus, tam augustis, tam ornatis templis ex suis Regibus atque ducibus dotatum fuisse, quam bohemicum, templa in celum erecta, longitudine atque amplitudine mirabili fornicibus tegebantur lapideis, altaria in sublimi posita, auro et argento quo, sanctorum reliquie tegebantur peronusta, sacerdotum vestes margaritis texte ornatus omnis diues pretiosissima supellex, fenestre alte atque amplissime, conspicuo vitro et admirabili opere prebebant lucem, neque hec tantum in oppidis atque urbibus, sed in villis quoque admirari licebat, sed hoc decus post regis Wenceslai mortem, hussitarum rabies deleuit Etiam nec subcicendum censeo, quod quondam tempore primi polonorum Principis et monarche catholici Mnetzslai et filii eius Boleslai primi polonorum regis fundate sunt simul et eodem tempore Nouem ecclesie cathedrales Inter quas vna erat Metropolitana Gnesznensis Cathedralis vero Cracouiensis . Wratislouiensis Wladislaiensis Posznaniensis Plocensis Lubucensis Culmensis et Camienensis, quas omnes donationibus possessionibus redditibus largifluis priuilegiisque atque gratis ditauerunt, quo diuini cultus quam maximi erga summum deum in talibus laudatissimis principibus, quibus fortuna pleno cornu et temporum felicitate arriserat, potissimum argumentum augmentumque notatur amplissimum.

Ob pontificum priuilegia pro libertate ecclesiastica communienda clero ex beneficiis suis nihil Principibus dare concessum est.
Capitulum Octauum.

Lex diuine constitutionis Apostolicam cathedram totius posuit orbis terrarum magistram, canones sanctorum patrum spiritu de conditos, et totius mundi . reuerentia consecratos in lucem, ut a quocumque custodirentur obseruarenturque edidit, a quibus nullus aut negligentia, aut presumptione discedat, cum et quicquid stauerit, quicquid (2) ordinauerit, perpetuo irrefragabiliter . est obseruandum Violatores (3) autem canonum voluntarie, grauiter a sanctis patribus iudicantur, et spiritu sancto instinctu cuius ac dono dictati

- (1) In historia Bohemica.
(2) Dis. XIX. Enimuero.
(3) XXX. Q. j. Violatores.

sunt damnantur quoniam blasphemare spiritum sanctum non incongrue uidentur, qui contra eosdem sacros canones, non necessitate compulsi, sed libenter aliquid, aut proterue agunt aut loqui presumunt, aut facere uolentibus sponte consentiunt, cum et (1) omnes sanctiones apostolice sedis accipiende sunt tanquam ipsius diuina uoce petri formate Merito ergo ea que pro quiete (2) religiose conuersationi sunt disposita vel ordinata, nec dissimulatio negligere, nec quedam ualeat presumptio perturbare, sed sicut hoc quod totum ratio exigebat uiliter obtinuit diffiniri ita quod diffinitum est non debet violari, et sicut filius dei patris uoluntatem adimplere uenit, sic et uos principes, matris vestre que est ecclesia implere uoluntatem cuius (3) si quis precepta non obseruauerit, percepti honoris esse hostis non dubitetur Sunt similiter et Decretales (4) epistole rromanorum pontificum recipiende, et si non sunt canonum codici compaginate ita tamen omnia decretalia sedis apostolice constituta, custodiri mandantur, ut si quis in illa commiserit, sibi ueniam denegare nouerit, cum nulla sit differentia, inter illa decreta, que in corpore canonum habentur sedis apostolice presulum, et ea que pre multitudine uix per singula uoluminum corpora reperiuntur, cum omnia et omnium summorum pontificum, decretalia, constituta atque decretales epistolas, quas beatissimi pape diuersis temporibus ab urbe rhoma dederunt, ab omnibus etiam regibus, cum (5) et ipsi subsunt Pape fore uenerabiliter suscipiendas et custodiendas, nec ulla desidia negligendas dissensione uiolandas, nec aliqua contrectatione turbandas . nec quapiam re-fragatione in posterum cassandas, dignetur ergo quisquis christianissimus Princeps Hec animo capere et hilari fronte ore rotundo in hunc piissimum irrumpere sermonem, quod ea que per summos pontifices tradita vel custodita sunt, absit hoc a me ut horum statuta pro laude dei atque Sacerdotum reuerentia, edita infringam mihi enim iniuriam fatio, si predecessorum rromanorum presulum iura perturbo, non constructor sed euersor iuste comprobaber, sed sicut nostra defendimus ita et singulis quibuslibet Ecclesiis atque sacerdotibus sua iura seruare uolumus, nec ulli hoc quod sui iuris

- (1) Dis. XIX. Sic. omnes.
(2) XXX. Q. ii. Cum pie.
(3) XII. dis. Precept.
(4) XIX dis. si rromanor.
(5) Innocen. in c. per uenerabilem. qui si sunt.

est, stimulante quocumque surripere intendimus, omniaque sic tradita, legitima et iusta custodire magnopere curamus, cum ea non solum summorum, pontificum Urbis rhome auctoritas verumetiam, clementissimorum Principum immensa largitas atque pietas instituit et ordinavit, que et nos perpetua stabilitate sine omni refragatione, in toto et in parte qualibet dum spiritus, hos nostros regios regat artus, intemerata inuiolataque cunctis temporibus observare anhelamus. sitque (1) ruine sue dolore prostratus quis quis apostolicis contraire voluerit decretis, et merito cum maiori reatu delinquit, qui potiori perfruitur honore, et grauiora accumulatur scelera, qui sublimitate prefulgeat ex celsiori Vos itaque dei sacerdotes nolite (2) timere (verbum est valentiniani Imperatoris ad beatum Ambrosium) quia et deus, qui vos elegit semper adiuuabit vos, et ego adiutor et defensor vester, ut meum ordinem decet semper existam Sed quoniam Princeps, iuris non debet esse ignarus, licet multis gaudeat priuilegiis nec tamen pretextu militie domini legem ignorare permittitur, non dedignetur ergo sacros imitari canones, ad quos percipiendos, literarum peritia erit ei necessaria, quia qua die legem dei non legerit, non ei dies vite est sed mortis | sumopere itaque princeps cum sit ecclesie filius quicquid ad religionem competit discere ei conuenit, audiat ecclesiam que sibi in speculum posita est quam (3) si non audierit, sit sicut ethnicus et publicanus que profecto ecclesia et mater nostra tantis institutis, talibusque fulta auctoritatibus, ut plerique Pontificum Reges alii Imperatores excommunicarent, nam si spetiale aliquod de personis Principum requiratur exemplum, beatus Innocentius papa Archadium Imperatorem (quia ut sanctus Johannes crisostomus, a sede sua pelleretur consensus) (4) excommunicauit. Et Zacharias Romanus pontifex Regem Ffrancorum non tam pro suis iniquitatibus, quam pro eo quod tante potestati erat inutilis a regno deposuit et Pipinum Caroli magni. Imperatoris patrem in eius locum substituit, omnes francigenas a fidelitatis iuramento absoluens Etiam Innocentius quartus Ffredericum Imperatorem (5) propter scelera sua et maxime quatuor grauissima que commisit deposuit, et omni honore

(1) Dis. XIX. Nulli.

(2) LXIII. di. Valentinianus.

(3) Mathei XVIII.

(4) XV. q. VI. Alius.

(5) De sen. et re. iudi. Ad apostolice. li. XI.

et dignitate priuauit, omnes que sibi fidelitatis iuramento ascriptos absoluit Beatus etiam Ambrosius, licet sanctus non tamen universalis ecclesie Episcopus, pro culpa Theodosium magnum Imperatorem excommunicans, ab ecclesia exclusit, tanta (1) dicte sedis apostolice est auctoritas, ut cum excommunicat in terra, et in celo ligatur excommunicatus, cum reconciliat, manet iam in celo reconciliatus, iste quippe est gladius (2) bis acutus, ex ore sedentis in throno procedens, rectissima quidem sententia, que contra iustitiam nulli pareit, sed vnique quod suum est reddit, qua (3) nulla pena in Ecclesia dei maior, nulla ei horribilior atque periculosior, cum sic (4) cictus de Ecclesia rabido demonum decerpitur ore, quis illo sceleratior infelicitiorque, cum iste omnium sit miserrimus O monstrum informe ingens, cui mentis lumen ademptum est Ocrassa ceruix o vesanam leuitatem, o temeritatem declinandam, o imprudentiam manifestam, quis adeo furibundus etiam qualiscumque (*Glossa.* siet pro sit) demens, insanus indoctus, petulans, qui sese hac innodare permittit sententia se suasponte periculis innumeris incommodisque, vltrocitroque exponens cumulatissimis, sed longe hic gladius, a christianissimo Principe abeat, sed sit ipse religionis amator iusticie cultor Apostoliceque sedis filius quam humilis, quam diligat, colat obseruet, adoret atque veneretur, cordique suo infigat, ut breui clausola comprehendam plura et sacros ipos canones a Romanis pontificibus, pro immunitate Ecclesiastica conscriptos emendatosque custodire studiosissime procuret, quos pro principum salute, decore atque honore amplissimo recensere instituo Nos (5) actibus iniquis obuiare volentes, de fratrum nostrorum consilio, auctoritate apostolica statuimus, quod Imperatores Reges seu Principes Duces Comites vel Barones Potestates Capitanei vel officiales vel rectores quocumque nomine censeantur Ciuitatum (6) Castrorum seu quorumcumque locorum constituti Vbilibet et quouis alius cuiuscunque preeminentie conditionis et status, qui ecclesiasticis personis, regularibus et secularibus imponunt onera grauia, ipsosque talliant, et eis collectas imponunt, ab eis exigunt (7) et recipiunt, necnon

(1) XXIII: q. 4. Quod. cumque.

(2) De priuileg. Ex ore.

(3) XXIII. q. III. Corripiamque.

(4) XI. q. 1. Absit.

(5) Bonifacius Octauus. de Immunitate. ecc. c. Cleric. li. VI.

(6) Concordat. c. Non unus... etc. Aduersus de Immunitate ecc.

(7) Concordat. Clemen. Quoniam. eod. li.

omnes qui scienter dant in predictis, auxilium consilium et fauorem publice vel occulte Eoipso Sententiam excommunicationis incurrant, a qua nullus absolui valeat, preterquam in mortis articulo, absque, sedis apostolice auctoritate et licentia speciali, cum nostri intentionis existat, tam horrendum secularium potestatum abusum, nullatenus sub dissimulatione transire Non obstantibus quibuscumque priuilegiis sub quibuscumque tenoribus, formis, seu modis aut verborum conceptione concessis Imperatoribus Regibus, et aliis supradictis, que contra premissa in nullo volumus, alicui vel aliquibus suffragari Sed heu quotiens preceptis (1) vrgemur Regalibus, sed scripture firmamur sermonibus, si de me aliquid compelleretur, aut posceretur aurum et argentum meum, huius modi meum, me non refragaturum quanquam omnia que mea sunt, sint pauperum, verum ea que diuina sunt, principis potestati non esse subiecta, cum illud uel aurum uel argentum custodiendum non tradendum acceperim, consulerem mihi et principis saluti, quia mihi nec expedit inconsulto (2) Romano pontifice tradere nec illi accipere, accipiat vocem liberi sacerdotis, si vult sibi esse consultum, recedat a christi iniuria, hec plena humilitatis sunt ut arbitror plena affectus eius quem principi debet sacerdos . veruntamen cum omnia (3) principis esse intelliguntur non putet sed in ea que diuine sunt aliquid ius habere, cum quod semel datum (4) est Ecclesie, sanctum sanctorum erit domino, non se ex tollat si diutius dominari velit, sit deo subiectus scriptum est, reddite que sunt dei deo, que cesaris cesari, qui (5) si mihi aurum et argentum meum Vel in toto vel in parte auferre vellet etiam ex certa scientia, non potest, cum id (6) de iure gentium siue naturali quod est immutabile habeam Animaduertere ergo poterint Reges serenissimi Illustres Principes ceterique industrii et ex alto sanguine nati, ne deterioris conditionis factum sub ipsis Sacerdotium videatur quam sub pharaone (7) fuerat qui legis diuine noticiam non habeat, qui tamen omnibus aliis seruituti subactis Sacerdotes et possessiones

(1) XXIII. q. VIII, Conuenior.

(2) De Immunitate ecc. Aduersus.

(3) C. de quadrien. prescrip. L. Dene a Zenone §. Sed sancimus.

(4) XII. q. II. Nulli.

(5) C. de prec. lape. offe. L. quotiens. in Glo.

(6) Inst. de iure natu. §. penultimo.

(7) Genesis. XLVII.

corum in pristina libertate dimisit Ipsique ex publicis horreis cibaria administrauit ne famis tempore, possessiones suas vendere compellerentur, domino extunc pronuntiaante sacerdotes in omni gente. liberos esse Hoc regis clementia Artharxerses (1) adimpleuit. cum omnibus suis custodiis archepublice notum feci de vniuersis Sacerdotibus et leuitis, cantoribus et ianitoribus, nathumeis id est Subdiaconibus et ministris domus dei, ut vectigal et tributum et annonas non haberent potestatem imponendi super eos Nec factum dictu notatuque dignum Marci Anthonii Imperatoris preterire poterero, quando in eum bella surrexerunt . et iam exhausto erario, cum non haberet vnde ipse daret stipendium, molestus nulli esse volens potius vasa sua argentea aurea gemmas vestes et auratas et sericas et alia sua atque vxoris ornamenta vendere elegit, quam aliquas exactiones imponere, ne senatum vel terras suas imperio subiectas grauare videretur O facinus egregium tanto principe dignum ac literis aureis regum palaciis inscribendum Sic et inuictissimi Reges inclitique Principes (pace tamen ipsorum dixerim) iam in clerum iam in populum clementiam atque liberalitatem ostendant, et tunc Reges et Principes felices esse dicemus, etiam si iuste imperant (2), et si inter linguas sublimerum honorantium et obsequia minus humiliter laudantium non extolluntur, sed se homines esse meminerint, si suam potestatem ad dei cultum maxime dilatandum maiestati eius famulam fatiunt, si deum timent, diligunt colunt, si plus amant illud regnum ubi non timent habere consortes, si tardius vindicant | si facile ignoscunt, si eandem vindictam pronecessitate regende tuendeque reipublice, non pro saturandis inimicium odiiis exercuerint, si eandem veniam, non ad impunitatem iniquitatis, sed ad spem correctionis indulgent, si quod aspere coguntur plerumque decernere misericordie lenitate et beneficiorum largitate compescant, si luxuria tanto eis est castigatio, quanto possit esse liberior, si malunt cupiditatibus prauis, quam quibus libet gentibus imperare, et si hec omnia faciunt non propter ardorem inanis glorie, sed propter claritatem felicitates eterne, si pro suis peccatis, humilitatis et orationis et miserationis sacrificium deo suo vero immolare non negligunt, sic enim viuentes, et matrem ipsorum sanctan ecclesiam eiusque clerum iuuerint protexerintque cum (3) mundo et in eternum

(1) j. Esdre. VII.

(2) Beatus Augustinus de ciuitate dei. li. V. c. XXVIII.

(3) Policratus. li. III. c. IX.

cum christo florere possunt . quid autem beatius quam si de diuitiis ad diuitias de deliciis ad delicias de gloria ad gloriam Principes transferantur de temporalibus ad eterna.

Imperatorum priuilegia ne seculares potestates quacumque dignitate prefulgent, clerum talliis exactionibus onerent In se claudunt. Capitulum nonum.

Quanto maiorem quis zelum christiane religionis habere perpenditur, quanto eandem ecclesiam dei clerumque suum potioribus attollit beneficiis, et maioribus veneratur honoribus, veteres igitur christianissimi Principes consideratione hac permoti, ecclesias dei, clerumque in unitate fidei dispersum, grandibus et variis beneficiis, priuilegiis et honoribus extulerunt, nam dum diuina preordinante clementia, regie maiestatis solum conscenderunt dignum ipsis visum fuit, ut cuius munere id factum esset, illi ac eius ecclesie vt parerent quam iuste arbitrati sunt, iam diuinas iam humanas leges in suo vigore subsistere cupientes et ecclesias siue ecclesiasticas personas ab incursu et inuasionem, quorumlibet eripere conati sunt, quibus cumque personis ius suum conseruare, ac regia auctoritate, quosdam errores et iniqua statuta, penitus destituere et abolere laborabant, ut decetero Ecclesia dei que clerus plena vigeret quiete, et libertate gauderet securiori, animaduertentes, quod plerique contra apostolicam disciplinam et sacros canones sua instituta, contra ecclesiasticas personas et ecclesie libertatem preuaricati, exaceruerunt, huic pestifero occurrere satagebant morbo, et has imperiales sanctiones pro vtilitate ecclesiastice libertatis statuerunt ac ipsas inuolabiliter obseruandas ordinauerunt, cum vero Imperator (1) mundi dominus sit, et venerande (2) leges per oseiis diuinitus promulgatae sunt, merito ab (3) omnibus intelligi debent, vt universi prescripto earum manifestius cognito, vel inhibita declinent, vel permissa secentur, et (4) quia ecclesie Ecclesiasticeque persone ac res ipsarum non solum iure diuino quinimo humano a secularium exactione sunt immunes, ideo quod ecclesie sua gauderent libertate cum eius

(1) ff. ad teg. rodiam de iac. leg. de precario.

(2) XVI. q. III. ca. fi.

(3) C. de legi. leg. leges.

(4) De cens. quanquam li. VI.

clero ffedericus (1) Imperator . hanc sanxiuit legem dicens, illicitas etiam exactiones maxime ab ecclesiis, quarum abusus iam per longa tempora inoleuit, per ciuitates et castella omnimode condemnamus et prohibemus, et si facte fuerint in duplum redantur, tenet (2) autem hec lex, francigenas et alios vltromontanos, qui licet ei non sunt, sacramento subditi, subditi tamen sunt ei ratione imperii Romani sub quo esse debent, cum ipsi fuerint de imperio Iustiniani Etiam omnia (3) priuilegia, que a retro principibus aut nostra serenitate (Iustinianus habet) vel iudicialibus dispositionibus aut liberalitatibus, pro singulis quibuscumque temporibus, vel ex consuetudine et constitutione, ecclesiis vel monasteriis atque ceteris hominibus scilicet qui sunt de iure ecclesiarum ac etiam rebus iuris eorum per hanc pragmaticam sanctionem, firma illibataque in perpetuum custodiri decernimus Verum (4) incliti diui principis idest nostri genitoris (idem ait) statuta multimoda obseruatione cauerunt, ut clerici priuilegiis, plurimis redundarent, itaque extraordinariorum munerum a predictis clericis necessitas atque omnis molestia conuiescat, ad perangariam quoque prestationem non vocentur nec eorundem facultates atque substantie omnibus clericis huiusmodi prerogatiua succurrat, ut immunes semper ab huiusmodi muneribus perseuerent preterea nulla (5) communitas, persona publica vel priuata collectas seu exactiones angarias vel perangarias ecclesiis vel aliis piis locis, siue ecclesiasticis personis imponant vel inuadere ecclesiastica bona presumant, quod si fecerint, et requisiti ab ecclesia emendare contemserint, triplum refundant et banno imperiali subiaceant quod absque satisfactione debita nullatenus remittatur Item (6) quecumque communitas vel persona, per annum in excommunicatione facta propter libertatem ecclesie perstiterit, ipso iure imperiali banno subiaceat, a quo nullatenus extrahatur, nisi prius ab ecclesia absoluta fuerit Statuimus etiam ut si quis clericis vel personis ecclesiasticis iustitiam denegare presumerit, tertio requisitus suam iuris dictionem amittat. Si quis autem huiusmodi statutum auso temerario violare presumerit, in

(1) In usi. feu. de pa. ten. inter. sub. c. hac edictali § Illicitas.

(2) Glo. ibidem in v. hac edictali.

(3) Codices de Epi. et cle. leg. omnia.

(4) Cod. de epi. de. leg. omnis §. verum.

(5) Cod. de epi. et cler. autentica. Item. nulla.

(6) In vsib. feu. de statu et consuet. c. ad decus. §. Item quecumque.

quadruplum ablata restituat, et infamiam ipso iure incurrat imperiali animaduersione nihilominus puniendus Nos vero Honorius Episcopus, seruus seruorum dei has leges a Frederico romanorum Imperatore, filio nostro carissimo, pro vtilitate omnium christianorum editas. laudamus et approbamus et confirmamus tanquam in eternum valituras, et si quis auso temerario, inimico humani generis suadente, quocumque modo, has infringere tentauerit, indignationem dei omnipotentis et beatorum Petri et pauli apostolorum se nouerit incursum Accedat ad hec diuissime Carolus quartus semperaugustus qui altioribus modo et forma quibus fieri potuit et debuit, dictas Frederici secundi Imperatoris, leges, ac omnes et singulas suorum antecessorum pro sacratissime libertatis ecclesiastice immunitate facientes, per legem nouam imperialem quam dicimus Carolinam, sub robore perpetuo valituram confirmauit ac approbauit Item Sigismundus dicti Caroli filius, successor et imperator christianissimus, paternali dilectione repertus et ecclesiam quam semper miro prosequeretur amore, in eam penitus accensus, dictis legibus atque Constitutionibus auctoritatem Imperialem atque decretum et firmitatem in eum valituram adiecit et interposuit Accedat insuper summorum pontificum *Bonifacii octauo* Gregorii noni Et *Martini quinti*. aeuuiversalis ecclesie et conciliorum, que ecclesiam representant, concilium Constantiense et Basiliense auctoritas confirmatio approbatio quas qui (1) non obseruauerit, percepti honoris esse hostis non dubitetur Sed his dictis, quis scriptura munitus, hunc obicem in principis fauorem adicere poterit *Quia* (2) generale pactum est societatis humane suis obtemperare regibus, quis enim tanto (3) superbie fastidio tumidus ut regalem contemnat sensum, aut (4) quis regis mandatum debere contemni putat, nisi qui sibi impunitum transire extimet commissum, cum peccatum (5) ariolandi est non obedire, et quasi scelus idolatrie nolle acquiescere, resistens (6) enim potestati, dei ordinationi resistit, si enim census dei filius soluit, quis (7) tu tantus es, qui putas non esse sol-

- (1) XII, dis. ca. precept.
- (2) VIII, dis. Que contra.
- (3) Cod. de legi. leg. si imperial.
- (4) X. dis. Quis autem.
- (5) LXXXI. dis. Si qui.
- (6) XI. q. III. Qui resis tit.
- (7) XI. q. 1. Magnum.

uendum, dum enim christus (1) et saluator, petrum interrogaret, a quibus reges terre tributum vel census caperent, aiebat petrus, ab alienis. rursus christus, ergo liberi sunt filii, ne tamen christus scandalisaret iudeos, staterem quem in ore piscis petro piscante inueniret, ut pro ipsis daret petro demandauit. recte satisfaciens scripture, estote (2) subditi dominis vestris, siue Regi quasi excellenti, siue ducibus a deo missis, Sed hic nodum in scirpo querit Verum (3) Principibus et potestatibus fidem et reuerentiam exhibere cogimur, et (4) in his que non sunt decisa per legem regibus obtemperare, quia quod (5) principi placuit, legis habet vigorem Principes autem ut supra visum est, ecclesiam clerumque dei, talliis, collectis, atque exactionibus non subici sanxerunt, ordinaueruntque, iuste quidem quia, que (6) legibus definita sunt, mutari non licet, christus aute census, non ex debito soluit, quia cum census signum (7) sit subiectionis, christus autem nemini fuit subiectus, sed dominus omnium. ideo ad illum non erat obligatus, nec ut (8) debitor reddidit, sed ut illorum infirmitati consuleret, tollendo scandalum pusillorum, quia cum reges terre non a filiis sed a subditis census capiunt, multo magis qui non terrarum sed celorum regis filius est, liberum a tributis esse oportuit Iustissime ergo Sacerdotes (9), qui ex suis viuunt beneficiis tanquam filii summi regis in omni regno a terrenis ex actionibus liberi sunt, ut dicere valeant, venit Princeps mundi huius, et in nobis non habet quidquam porro alii sunt qui predia, villas, castella, et ciuitates possident, ex quibus principi debent tributa (nam (10) res quelibet cum onere suo transit.) nisi ipsorum benignitate, immunitatem ab huiusmodi promeruerint, quibus a domino dicitur, reddite (11) que sunt cesaris, cesari, et que sunt dei deo.

- (1) Mathei. XVII. c.
- (2) Petri II.
- (3) XXIII. q. V. dicat.
- (4) Glo. Cod. de leg. si imperialis.
- (5) ff. de Consti. prin. leg. 1.
- (6) XIII. q. II. Soror.
- (7) De censibus. Omnis anima. Decret. lib. 3, tit. 39.
- (8) Crisostomus super Math. XVII, c.
- (9) XXIII. q. VIII. Si in mortem.
- (10) De dec. et prim. Cum non sit.
- (11) Math. XXII. c.

VII.

I due Giovanni Langer.

È certo che l'autore del trattato: « De immunitate et libertate ecclesiastica », del quale abbiamo precedentemente dato un saggio, è un canonista chiamato Giovanni Langer, nativo di Bolkenhayn, piccola città della Slesia. Esso secondo la consuetudine del tempo, usò il nome della patria in luogo di quello della famiglia. Ma le difficoltà nascono quando si tratta di dare delle notizie più particolareggiate intorno a questo trattatista, non ricordato dallo Schulte, nè da altri storici del diritto, poichè sta in fatto che presso a poco nella medesima epoca e nella stessa città di Bolkenhayn, si trovano due Giovanni Langer, ambedue assai noti scrittori (1). La confusione loro fu cagione che alcuni storici caddero in errori assai gravi, come mostreremo fra poco. Il primo a distinguere questi due concittadini fu lo Schlegel (2). Nel libro citato esso parla con diffusione di Giovanni Langer fautore della riforma della chiesa: esso sarebbe nato nell'anno 1484, e nell'anno 1502 sarebbe stato dal re Ladislao di Boemia e Ungheria elevato all'ordine della nobiltà, tanto per la sua dottrina, quanto anche per alcuni trattati dedicati a questo principe. Lo Schlegel (3) pubblicò il diploma col quale La-

(1) Nessuna menzione ne fa il Moroni. (Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. Venezia, 1840).

(2) Chr. Schlegelli, Observationes in vita Ioannis Langeri primi superintendentis Coburgensis. Gothae. Literis Reyherianis. 1721, p. VI-252. — Initia Reformationis Coburgensis in Vita Ioannis Langeri, primi Superintendentis ac Pastoris huius urbis evangelici descripta. Gothae, 1717, 4.º

Invece non fecero distinzione fra i due autori lo Zedler (Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Parte 16, 1737, col. 642 seg.), lo Jöckers (Allgemeines Gelehrten-Lexicon), il Meusel, ed altri.

(3) Schlegel, Op. cit. p. 67. Ecco il passo di questo diploma che si riferisce alla dedica fatta dal Langer al re di Boemia ed Ungheria di alcune proprie opere; « . . . volentesque etiam pro his operibus et libris, quos miro ingenio paraque et exquisita eruditione conscriptos nobis nuper ex nomine nuncupare et dedicare voluit . . . ». Di questi trattati scrive lo Schlegel (Op. cit. p. 66, t.). « Fateor non licuisse mihi esse tam felici, ut hos unquam offenderem memoratos libros, aut horundem titulos saltem detegerem, futuri aevi hominibus hoc relicturus ».

dislao fece tale concessione a Giovanni, al di lui fratello Niccolò, e a tutta la sua discendenza. In seguito questo Giovanni andò in Lipsia ove insegnò da principio come *magister*, nel 1514 come professore, e nell'anno 1515 ricevette anche la laurea in teologia. Successivamente dimorò in Wittenberg, finchè nel 1521 fu chiamato a Naumburg alla chiesa di S. Vincelao, donde fu scacciato dopo 9 anni per aver favorite le dottrine luterane. Secondo le testimonianze che si conservano, fu peraltro subito nominato soprintendente a Coburgo, ove morì nel 15 Settembre 1548, conservando sempre l'ufficio affidatogli. Fu scrittore al suo tempo assai celebre, e lasciò fra le opere più conosciute un *Calendarium Astronomicum fatidicum* ab anno Christi 1500 usque ad annum 1530, l'esposizione del *Pater Noster*, molte lettere, poesie, ed altri scritti minori (1).

Maggiore incertezza regna intorno alla vita e alle opere dell'altro Giovanni Langer. Lo Schlegel (2) si limita a scrivere che egli fu « editis scriptis, de censibus sub titulo reemtionis, Epistolarum ad diversos libris, carminibus circa annum 1494 satis notus »: e fonda la distinzione fra questi due ricordati scrittori sopra documenti degni di fede (3).

Ora a quale dei due dovrà attribuirsi il « *Tractatus de immunitate et libertate ecclesiastica* », del quale abbiamo precedentemente reso conto? La risposta ci sembra che non possa essere dubbiosa, e che tutto porti a ritenere autore di questa opera il secondo dei due Giovanni Langer ora ricordati.

Il più forte argomento che in contrario si può addurre, si fonda sull'esistenza del diploma conferito al Langer, e che lo Schlegel dice concesso al soprintendente di Coburgo. Però importa ora risolvere la prima questione, e vedere a quale dei due omonimi scrittori fosse veramente rilasciato. Secondo noi lo Schlegel è forse

(1) Schlegel, Op. cit. — Zedler, Op. cit. Parte 16, col. 642 e seg.

(2) Schlegel, Op. cit. p. 64 nota m. — Di questo Giovanni Langer non si fa parola neppure nella *Nouvelle biographie universelle*.

(3) Se i due Langer fossero parenti non possiamo affermarlo o negarlo, mancandoci ogni documento; ma fanno supporre che fra loro esistesse un rapporto di parentela la eguaglianza del cognome e della patria. Ne parrà strano ed inverosimile che due persone portassero eguale nome e cognome, quando si pensi che era un uso del tempo quello di conservare tradizionalmente nelle famiglie alcuni nomi. L'eguaglianza del nome di varie persone in una stessa famiglia ha portato spesso a delle gravi confusioni, ed è stata talvolta causa di errori storici.

tornato a fare confusione fra i due Giovanni Langer. Questo diploma verosimilmente appartiene non già al soprintendente di Coburgo, ma al meno noto Giovanni Langer, cioè all'autore del trattato sopra esaminato (1). Anzi tutto può sembrare abbastanza strano che ambedue i Langer dedicassero alcuni loro trattati al medesimo principe; la notizia che abbiamo data del *Tractatus de immunitate et libertate ecclesiastica* intanto pone in chiaro che il Langer canonista ha dedicato realmente questo libro al re Ladislao. Lo Schlegel per giustificare l'asserto suo scrive « *Dubium apud me nunc residet nullum, hoc Calendarium Astronomicum fatidicum . . . esse hunc ipsum suum foetum, quo Nobilitatis dignitatem inter alia ipse meruerit* ». Ma questa asserzione cade di per sé stessa quando si osservi che questa opera è intitolata « *Calendarium Astronomicum fatidicum ab anno Christi 1500 usque ad annum 1530* ». Dunque essa fu terminata dopo il 1530, e non poteva per essa essere conferito il diploma di nobiltà che rimonta all'anno 1502. Inoltre devesi osservare che questo scrittore in quella epoca avrebbe avuto soltanto l'età di 18 anni essendo nato nel 1484, e conseguentemente non è supponibile che in età così giovanile avesse potuto dedicare al re diversi trattati, come si esprime il riferito diploma, e che avesse già mostrate a quel principe *varias virtutes et fidelium obsequia*. Di quei trattati inoltre non ne resta alcun vestigio. Questa ci sembra l'opinione più accettabile in proposito; non disconosciamo peraltro che l'incertezza non è affatto

(1) Crediamo opportuno trascrivere dall'opera di Cristiano Schlegel (Op. cit. n. 67 e 68) della quale è assai difficile poter prendere cognizione, il diploma del re Ladislao, perchè il lettore possa meglio giudicare della attendibilità o meno della nostra ipotesi.

« Vladislaus, Dei gratia Hungariae, Boëmiae, Dalmatiae, Croatiae, Romae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex, Marchio Moraviae, Dux Silesiae et Luzemburgensis, ac Marchio Lusatie, ad perpetuam rei memoriam notum facimus — Attendentes igitur varias virtutes et fidelium obsequia egregii Iohannis Langer, quibus multorum perdigno testimonio Nobis singulariter commendari promeruit, volentesque etiam pro his operibus et libris, quos miro ingenio raraque et exquisita eruditione conscriptos nobis nuper ex nomine nuncupare et dedicare voluit, eundem singulari aliquo munere et privilegio ultra alios evehere atque extollere, hunc quidem cum Nicolao, fratre ipsius germano, universaque posteritate ipsius — ab ignobilitatis vulgo eximere atque in virorum nobilium coetum aggregare instituímos; quemadmodum hunc auctoritate praesertim eximimus, aggregamus atque reponimus etc. ».

eliminata, e che si può anche in favore dell'opinione contraria trovare qualche argomento (1).

Comunque debba risolversi questa questione prima, non crediamo che nulla vari nella questione principale, perchè si hanno delle prove più dirette, ed esplicite, che mostrano all'evidenza come il surricordato trattato non può in nessun modo attribuirsi al Soprintendente di Coburgo. Si noti anzi tutto che il trattato porta la data del 1499, e che quegli è nato nel 1484: ognuno potrà risolvere il quesito, se un giovinetto di 14 anni poteva avere composta quella opera: in essa vi è l'impronta dell'uomo adulto, e che ha una cultura abbastanza estesa, e svariata. Inoltre il trattato è scritto in Breslau, e da nessuna fonte può dedursi che il Soprintendente di Coburgo avesse dimorato in quella città. Infine serve a risolvere qualunque dubbio l'osservazione, che quegli era uno spirito innovatore, uno degli ardenti fautori della riforma religiosa, mentre il trattato de immunitate et libertate ecclesiastica è informato ai più tenaci, e dogmatici principi della teologia e filosofia che aveva dominato nel medioevo: su di esso non ha spirato l'alito del nuovo tempo, ma vi si conserva l'antica rigidità. Ciò corrisponde perfettamente alle notizie che abbiamo sopra l'altro Giovanni Langer finora meno noto agli studiosi; era canonista, era per di più sacerdote, però niente di più verosimile che fosse autore di un trattato, che poteva formar parte della letteratura del tempo della contro riforma.

In simile modo dobbiamo risolvere la questione, a chi dei due attribuire un breve scritto intitolato « *Tractatus de censibus sub titulo reemptionis* » che porta il nome di Giovanni Langer di Bolkeuhayn (2).

(1) Un altro argomento che non vogliamo tacere ed assai grave incontrario può desumersi dal fatto, che il diploma sembra essere stato dal re Ladislao inviato a Coburgo al Langer. Ci è impossibile risolvere definitivamente questo quesito perchè molte antiche opere tedesche o relative alla storia tedesca mancano nelle nostre biblioteche.

(2) Questo trattato è assai raro a trovarsi, e però ne diamo le seguenti indicazioni bibliografiche. Esso è stato stampato per due volte nel secolo XV in Magonza da Pietro Schöffer. La prima edizione porta stampato nel primo foglio,

*Tractatus de censibus sub
titulo reemptionis Iohannis
langer de Bolkinhayn.*

Questa opinione senza veruna prova fu già accennata dallo Schlegel (1), ma fu contraddetta dallo Iöcker, e dal Meusel. Peraltro ci sembra che resulti evidentemente che l'autore non può essere il Langer protestante, mentre la stampa di questa operetta è stata fatta a Magonza dallo Schöffler. Ma a questo indizio se ne

Nel foglio successivo si legge la seguente dedica,

Magnifico et Generoso dno. dno
Georgio de. Lapide. dno Steynanie Czosne etc. per inferiorem Slesiam regio
Comissario Capitaneo in Sweindnitz ac Lusacie superioris Aduocato Iohannes
Langer de Bolkinhayn cum suma recomendacione felicitatem dicit.

Dopo di che segue la lettera che infine porta le seguenti indicazioni,

Ex Wratislavia Octavo kalendas Septembris
Anno dni MCCCCLXXXIX.

Il trattato è compreso in 25 fogli, e termina colle parole,

Ad Magnificum et Generosum dnum. dnum Georgium
de Lapide etc.

Tractatus de censibus sub titulo reempcionis Iohannis langer de Bolkinhayn
finit feliciter.

né vi sono indicazioni della data, del luogo ove fu stampato, e del nome del tipografo.

La seconda edizione di 25 fogli pure mancante di simili indicazioni termina nel modo seguente;

Ex wratislavia quinto Idus Augusti Anno dni 1489
Celsa tenens regni vngarie Rex scepra Mathias
Tunc codex presens spargitur arte foras

Ad Magnificum et Generosum dnum. Georgium de Lapide. dnum Steynanie
Czosne etc. Regie maiestatis per inferiorem Slesiam vices gerentem Capita-
neum in Schweidnitz ac Lusacie superioris Aduocatum Tractatus de censibus
sub titulo reempcionis Iohannis Langer de bolkinhayn finit feliciter.

Essa pure fu pubblicata in Magonza da Pietro Schöffler a quanto pare. Il Panzer (Annales Typographici. Norimbergae, 1793-97, vol. 1, p. 264; vol. 5, p. 279) erroneamente ritenne che questa edizione fosse curata o a Brunn o a Breslau: è stampata questa operetta a caratteri gotici, in formato in quarto.

(1) Schlegel, Op. cit. p. 64, nota m. — L' Hain (Repertorium bibliographicum. Stuttgartiae. 1831, vol. 2, parte 1.^a numeri 9892 e 9893) pone questa operetta sotto il nome di Giovanni Langer, mentre lo Iöckers (Gelehrten Lexicon) pure non distinguendo i due autori ricorda come scrittore del libro De Censibus il Soprintendente di Coburgo.

aggiungono altri pure di non lieve valore, come l'eguaglianza di stile e d' idee che facilmente si può osservare paragonando questo scritto al « Tractatus de immunitate et libertate ecclesiastica » e la notevole coincidenza che tanto nell'una come nell'altra opera rivolgendosi alla persona cui il trattato è dedicato l'autore verso il termine si chiama « Capellanus humillimus » (1).

Infine notiamo come argomento decisivo, che se non sono errate le notizie che si hanno in proposito, il Langer protestante sarebbe nato nel 1484, ossia soltanto cinque anni innanzi alla redazione dello scritto del quale teniamo parola.

Il tono generale dell'opera *De censibus*, lo scopo per il quale è composta (2), lasciano supporre che questa sia un lavoro giovanile. Onde tenendo conto della sua data cioè dell'anno 1489, e del fatto che il Langer canonista in quel tempo era già cappellano, possiamo concludere che l'epoca della sua nascita si può fissare circa il 1450.

Sarebbe peraltro infondato il supporre che il Langer del quale ora parliamo fosse cappellano del re Ladislao; anzi nella dedicatoria del *Tractatus de immunitate* scrive di offrirgli il proprio scritto « *etsi celsitudo tua mihi facie ignota sit* ». Quella dedica doveva essere suggerita dai grandi favori che quel principe usava ai letterati (3), e dall'essere il Langer suddito del regno di Boemia, al quale la città di Breslau era in quel tempo annessa (4).

(1) Langer, Tractatus de censibus sub titulo reemptionis, in fine.

Langer, Tractatus de immunitate et libertate ecclesiastica (Ms. cit.) cap. 11 in fine.

(2) Il Langer scrive in principio, « quicquid doctores insignes et magne auctoritatis viri senserint in hac re sua compendio perstringere ».

(3) Anche al Langer ciò era noto, ed infatti scrive nella dedica del suo *Tractatus de immunitate* « . . . igitur illustrissime Rex pro tua Iouiali humanitate, atque mercuriali benignitate, qua literarum studiosos, miro semper amore prosequeris, amplecteris foues, et extollis, his modo scriptis lucubrationibusque meis adesto fauens, easque Iouiali atque regia fronte hilaris atque benignus suscipe, ut fauore presidioque tuo aliquando ex corde tuo regio profluente adiutus, ad maiorem virtutum cumulum animus incitetur atque inflammetur . . . ». Il Langer si mostra sempre caldo ammiratore di questo principe, i cui pregi mette in rilievo specialmente nel capitolo 11 del suo trattato; ponendolo a paragone cogli altri principi contemporanei lo loda come il più clemente, il più giusto, il più forte, come quegli che coltiva le arti, e che fra tante guerre ha saputo mantenere sempre in pace il suo regno, fiorente per ricchezza, e potente.

(4) Difatti in fine al trattato il Langer scrive « ex Wratislavia vrbe tua christianissima », dirigendosi a Ladislao.

Il Langer cattolico, del quale parliamo, fu in pari tempo come molti suoi contemporanei, letterato (1), e giureconsulto; benchè non trascurasse affatto il diritto romano come lo mostrano le sue opere, fu principalmente canonista, ed affezionato alle idee politiche che dagli interpreti del diritto canonico erano bandite.

Se non siamo andati errati nelle precedenti indagini, possiamo concludere che il Langer fu in relazione con Bernardo Clesius vescovo di Trento e poi nominato Cardinale, e che visse almeno fino all'anno 1530, durante il quale inviò al Clesius il manoscritto del « Tractatus de immunitate », che ora si conserva nella Biblioteca del Cardinale Fabroni in Pistoia.

Non nascondiamo peraltro al lettore, che per l'impossibilità di avere nelle biblioteche italiane molte antiche opere tedesche, non più oggi in commercio, non abbiamo potuto trattare a fondo alcune questioni che si possono fare circa i due Giovanni Langer. Vogliamo sperare che questi nostri appunti diano occasione a qualche dotto storico tedesco di portare il lume della moderna critica su questo punto della storia letteraria tedesca, intorno al quale vi è assai oscurità, ed incertezza.

VIII.

Notizie intorno a Dino Torsiglieri legista pistoiese.

Pochissime notizie furono raccolte nei secoli decorsi intorno a questo giureconsulto pistoiese, e quelle poche quasi sempre inesattamente (2). Lo Zaccaria (3) nella sua celebre opera cominciò da scriverne che fiorì verso l'anno 1385, ma infine si risolvè a correggere questa data e a stabilire l'anno 1381, come quello nel quale questo legista giunse al massimo della sua fama (4). Questa ultima

(1) Nella lettera di dedica del *Tractatus de immunitate* l'autore si dice « bonarum artium studii incumbens ».

(2) Dondori, *La Pietà di Pistoia*. Pistoia 1666, P. II, p. 339 e seg. — Salvi, *Delle Historie di Pistoia*. Pistoia, 1657, vol. 2, p. 158. Nessuno cenno del Torsiglieri è fatto nelle *Storie di Pistoia del Tedici* (Biblioteca Fortegueriana di Pistoia. Ms. segnato B. 131): più innanzi riferiremo le poche notizie raccolte in proposito dall'Arfaruoli (*Historie e Raccolti di cose più notabili di Pistoia*. — Ms. dell'Archivio capitolare di Pistoia, vol. 2).

(3) Zaccaria, *Bibliotheca Pistoriensis*, P. II, p. 225.

(4) Zaccaria, *Op. cit. Add. et Emend.* P. II, p. 406.

asserzione si fondava sopra l'erronea interpretazione di un diploma di laurea rilasciato da Dino come rettore nella Università bolognese, che si conserva nell'archivio comunale di Pistoia.

Giustamente ha ritenuto il Capponi (1), che il Torsiglieri nascesse in Pistoia verso l'anno 1350, e questa opinione riceve ampia conferma dal documento ora ricordato, che rimonta all'anno 1379. È infatti molto verosimile che egli rettore nello Studio bolognese nella qualità di semplice licenciato, ma non ancora dottore in diritto, fosse giunto verso il trentennio, od avesse di poco passata questa età. Scarse notizie possediamo intorno alla sua famiglia, e soltanto ci sembra utile ricordare, che suo padre Niccola notaio nel 1339 fu dai concittadini incaricato di una ambasceria presso la corte papale.

Sopra la gioventù di Dino abbiamo pochissime notizie, ma sufficienti a dimostrarci in quale considerazione esso era tenuto. L'Arfaruoli (2) sotto la rubrica dell'anno 1378 pone il seguente ricordo che è inedito,

« Entrando quest'anno fu con grand'aplauso gridato per rettore dello studio di Bologna M. Dino Torsiglieri Giovane Virtuoso, e Nobile Pistoiese, che studiava in quella città, dov'era molto amato, e fece gran profitto, e honore alla sua patria ».

Anche nel susseguente anno 1379 conservava quella medesima carica nella università bolognese, come ne fa fede un diploma di laurea dal Torsiglieri rilasciato a Musatto di Francesco Rammi da Volterra (3). Crediamo di far cosa utile a pubblicarne il testo, tanto perchè lo Zaccaria e il Capponi ne riferirono solamente il principio, e non senza errori (4), quanto anche perchè ci sembra

(1) Capponi, *Biografia Pistoiese*, p. 379.

(2) Arfaruoli, *Historie Ms. cit.* vol. 2, a. MCCCLXXVIII.

(3) Volume di provvisioni dal 1376 al 1383, n. 2, Archivio Comunale di Pistoia.

(4) Tanto lo Zaccaria (*Op. cit. par. II, p. 406*), quanto il Capponi (*Op. cit. p. 379*) erroneamente hanno scritto che questo diploma è del 1381, poichè infine si legge chiaramente la data dell'anno 1379; e l'errore nasce da ciò, che questo diploma fu registrato fra le provvisioni del Comune di Pistoia nel 1381, allorchè questo Musatto venne in Pistoia come collaterale del nuovo potestà Giovanni da Querceto. Questa trascrizione dei diplomi dei collaterali dei potestà nei libri del Comune di Pistoia si faceva per antica consuetudine, cosicchè tali documenti abbondano nei registri di questa città, e vi se ne contengono alcuni di assai importanza storica.

che abbia una certa importanza per la storia dello studio bolognese nella seconda metà del secolo XIV (1).

Nos Dinus de pistorio licentiatus in Iure canonico Vniuersita-
tis scholarium citra montes Vtriusque Iuris Egregii studii bono-
niensis rector. Clare Virtutis titulo eos nouimus decorandos quorum
Industria solidum opus doctrine complexa est, et metam debitam
sue atigit facultatis, non Indignum esse existimant Illos insigniri
gradu licentie nomini atque Inclita laude sublimari quos assiduitas
et Ingenii solertia ad summum scientie culmen adduxerit, nam sa-
luberrimum alimentum Virtutis est honoris et laboris opera, qui
digne meruit exposcere premia non recusat, neque enim Villa est tanta
humilitas que dulcedine glorie non tangatur et suis gaudeat honori-
bus non ex tolli et tunc maxime Vbi famam et Veram condicere
falsam exuere Vitare Vanam optare dignum non arogantie sed hone-
statis causa persuasit. Quare Vniuersis et singulis presentes licteras
Inspecturis notum facimus quod Sapiens Vir dominus Musactus quon-
dam domini francisci de Rapmis de Vulterris qui Vt nobis constat per
longo et legitimo tempore in hoc almo studio laudabiliter studuit le-
gendo et repetendo ac alios actus faciendo secundum quod statuterum
dicte Vniuersitatis forma prelimitat subiectus fuit priuato examini
ipsum presentantibus domino francisco de Ramponibus, domino
santo de daynisiis (2) legum doctoribus, Egregiis doctoribus Iuris

Possiamo osservare infine che tanto lo Zaccaria, quanto il Capponi hanno erroneamente trascritto il nome e cognome di questo scolare addottorato sotto il rettorato del Torsiglieri.

(1) Questo diploma è assai importante, poichè è noto come nella Univer-
sità di Bologna generalmente si scelsero sempre a rettori dei semplici scolari,
tantochè il **Savigny** (Storia del D. R. nel Medioeuo, vol. 4, p. 562) cita come
esempi caratteristici che nel 1402 fosse eletto rettore un licenziato, e nel 1403
un professore. Il presente documento fa fede invece che anche anteriormente si
cominciarono a praticare simili eccezioni, poichè il Torsiglieri rettore era nel
1378 semplice licenziato in diritto canonico.

Da questo diploma si ricava ancora che il legista Francesco dei Ramponi
già ricordato dal **Savigny** (Op. cit. vol. 4 p. 502) ed anche dagli antichi
scrittori, in quel medesimo anno si trovava in Bologna, probabilmente già re-
duce dall'esilio per il quale era stato cacciato dalla patria.

(2) Questo dottore Sante Dainesi è già ricordato dallo **Schulte** (Gesch.
d. Quell. u. Liter. d. Canonischen Rechts. vol. 2, p. 257).

Ciuilis collegii bononiensis In quo ita et taliter se habuit suis exi-
gentibus meritis scientie sufficientia et Virtute quod per ea quae
Infrascripta denotantur fuit ab omnibus doctoribus dicti collegii
laudabiliter approbatus demum ibi quidem et incontinenter per Re-
uerendum pre...m dominum landulfum maramad... de Neapolim le-
gum doctorem archidiaconum bononiensem ad cuius ofitium hoc
spectare dignoscitur Viue Vocis hora clo actestaute ipsum dominum
Musactum per doctores dicti collegii ut supra premictitur fuisse
laudabiliter approbatum in legali scientia et sapientia ipse dominus
Musactus ut dignus et benemeritus fuit publice licentiatus et habi-
latus ad publicam recipiendum et doctoratus apicem assumendum
ac cathedram magistralem assendendum si et quandocunque eiidem
domino Musacto uidebitur et placuerit expedire et in mea presen-
tia et testium Infrascriptorum permissam licentiam et auctoritatem
consecutus, Datum et actum bononie in ecclesia maiori sancti petri
presentibus nobilibus viro domino Arigetto de asti et eloquenti Viro
dominico de fisco de lanua domino mareo cenni de florentia sco-
laribus in Iure ciuili domino iacobo de crisolanis de bononia do-
mino christofano de florentia scolaribus in Iure canonico et domiuo
iacobo de saliceto de bononia (1) scolari in Iure ciuili testibus ad
hoc Vocatis et rogatis sub annis a Natiuitate domini nostri Ihesu
Christi MCCCLXXVIII Indictione secunda die XI mensis Iulii
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini mei Vrbanus di-
uina prouidentia pape sexti anno secundo In qnornm omnium te-
stimonium presentes licteras fieri fecimus et sigilli Vniuersitatis pre-
dicte appositione muniri.

Ego tornas quondam domini cambii de Zanbecariis publicus
Imperiali et communis bononie auctoritate notarius predictis omni-
bus interfui eaque rogatus scribere mandato supradicti domini Re-
ctoris publice scripsi et in testimonium premissorum signum et no-
men meos apposui consuetos.

Da questo documento, e dal fatto che il Torsiglieri fu eletto
rettore della Università bolognese, è possibile dedurne alcuni dati

(1) Questo Jacopo da Saliceto era il figlio del famoso giureconsulto Bar-
tolomeo: fu professore in Bologna, e morì nel 1418. Secondo questo documento
studiò nella Università di Bologna, e vi era ancora discepolo nel 1379. (**Savi-
gny**, Op. cit. vol. 3, p. 505).

importanti per la vita di questo legista. Infatti sappiamo dal Savigny (1) che l'eleggibilità al rettorato dipendeva dalle seguenti condizioni; il rettore doveva essere chierico, scapolo, non doveva far parte di verun ordine religioso, doveva contare almeno 25 anni, essere facoltoso, avere studiato legge a proprie spese almeno cinque anni, ed essere scolare dello studio. Al tempo del Torsiglieri pare che bastasse anche l'essere stato scolare in esso, non ostante avere ottenuta la licenza. Adunque il nostro legista aveva studiato nella Università bolognese, ed era stato scolare del famoso canonista Galvano da Bologna (2). Possiamo ancora affermare che cominciò il suo corso intorno all'anno 1370, considerando che per ottenere la licenza in diritto canonico era necessario uno studio di sei anni: era ancora scapolo, appartenente a famiglia facoltosa, aveva nel 1378 compiuto il venticinquesimo anno, e non era iscritto ad alcun ordine religioso. L'essere chierico, come ha già luminosamente provato il Savigny (3), non include che fosse ecclesiastico, ma denota la qualità di studente o di letterato. Non sappiamo per quanto tempo tenesse ancora l'ufficio di rettore nella Università; ma è certo che non ritardò quanto il suo concittadino, il Sinibuldi, a chiedere ed ottenere la laurea dottorale, e difatti si firma « doctore di legge » nel seguente documento del 1388, che abbiamo tutta la ragione di ritenere inedito, e che pubblichiamo come importante per illustrare la vita di questo giurista.

Nobilibus Viris Attauiano ac Rudolfo de Lazariis
de pistorio (4).

pistorii in manibus propriis.

Carissimi fratelli oggi, o, avute le due vostre lectere le quali, o, bene intese. Io inscripsi perlo come producti erano certi

(1) Savigny, Op. cit. vol. 1, p. 562.

(2) Ciò ricavasi con sufficiente sicurezza da una aggiunta fatta nel manoscritto Vaticano 2683, f. 243 in fine al trattato di Galvano, intitolato « *Casus, qui iudicis arbitrio relinquuntur* »; questa aggiunta è riferita dallo Schulte (Gesch. d. Quellen u. Liter. des Canon. Rechts. vol. 2, p. 288, nota 14), e da noi riportata testualmente di sopra, parlando delle opere del Torsiglieri. Da essa si deduce ancora che Dino si distinse *arguendo et replicando multoties* alle disputazioni del maestro, e che fece alcune modificazioni e aggiunte alla di lui opera ora ricordata nell'anno 1376.

(3) Savigny, Op. cit. vol. 1, p. 562 e seg. Per l'opinione contraria vedi Coppi, Le Università Italiane nel Medioevo. Firenze 1880, p. 145.

(4) Questa lettera autografa del Torsiglieri si trova in un volume miscel-

instrumenti per la parte aduersa cioè, e, lalectione diprete bartholo dipiero daglana (1) facta perli parrochiani di santo nicholao daglana alla decta chiesa et molti ratificatori dessa, et vna electione o non commissione dicerte uoci delli parrochiani facta anchora per essi parocchiani di prete siluestro di soldo alla decta chiesa vacante per lamorte duno prete Vgone, et lademanda della confermazione dessa dinanzi al piouano cristiano di sancto ypolito ella trasmissione dello edicto facta per lo decto piouano, altro no, et, producto infine aqui, dite che io inscripsi che era producta la confermazione della decta lectione, se ben miricorda io inscripsi che aueano producto ladomanda della confermazione et latransmissione dello edicto della confermazione per mano da scamione, et e transcripta per mano di ser signorecto di ser nuovo 1376 Inditione VIII di 7 di ferraio, non credo che faccia bisogno di dubitare pero che mi scriuiate che sella sentenza uenisse contro diuoi che io appelli cio non bisognerà di scriuere, ma io mi credo et parmi essere certissimo perinfino a quì che uerrà per noi. Io, o, parlato con messer ode-righo auditore informatolo della causa, et anchora lidaro vna informatione scripta con certe allegationi, dicemi che non può intendere intorno allo spaccio al pronto, pero che, e, occupato in molte altre cause le quali li conuiene prima spacciare olli racomandata la uostra ragione, et dictoli che questa causa riputo mia propria, et factelela racomandare per miei signori. Volentieri uorei che messer piero ciardi tornasse, più nesarei contento, ma possa che volete solicherò lospaccio. Selle lectere non venissero alle mani altrui scriuerei cosa che sarebbe di nostra consolatione della vostra causa. iddio uiriguardi in perugia di VIII di ferraio 1388.

Lo uostro dino
da pistoia doctore di legge.

A Messer Bartholo daro
fiorini 3 a maestro Io-
hanni fiorini due.

Alla trattativa del medesimo affare si riferisce anche la seguente epistola inedita, nella quale si fa parola del Torsiglieri. L'abbiamo tratta dalla filza 144, dell'ultima sala, dell'Archivio del Comune di Pistoia.

laneo dell'Archivio Comunale di Pistoia, contenente antichi documenti, e intitolato *Album*. È scritta sopra carta bambagina.

(1) Agliana, piccolo paese del contado di Pistoia.

Fratelli karissimi per | lo | apportatore | di questa | uostra | lettera | riceui | contenendo supra alfacto | della chiesa. di. santo | Nicolao | da Giana. come per altra lettera uostra misignificaste | io uirisposi se bene miricordo | che | io era | stato | con Messer. Dino | e sopra acio | parlatoli stretamente elli ebbe; adire | che | Messer. Pietro | Ciardi era | amalato | atiorenze | ancora | lo notayo che auea. lescriptione non cera | e pero | non si potea intorno | acio procedere infino | che | elli non tornauano | fra | più et più uolte mafacto simile risposta. mostrandosi dicio molto sollicito | ora miscriuete | che | nuouamente | e | commessa | in | Messer. Odorico | di Racona | di che sarò | con Messer. diuo e | dirolli | quello | che | mi parra. poy | sarò | coldecto | Messer. odorico | pregandolo et faciendolo preghare in torno acio | da chiunco | bene qui miuole | Messer. baldo | e | mio singularissimo Signore | saronne con. lui riputandomi certo | che | elli | con ogni buona. diligentia in cio | opera. io | penso | bene et non | ora | diuouo | che | ogni ingiuria aUoy facta | sia. di Messer. Arrigo | e | dicio sempre | ebbi | pensieri. si | che | saluatico sarebbe dicio scriuere | se | intorno a cio | altro | fare posso scriuete. sempre | a Vostri | piaceri disposto. data inperogia adi XXVII di Nouembre.

Iacopo | dibalduccio deforteguerr
da pistoya vester frater.

Nobilibus. ac | prudentibus Viris
Tauiano | et | de Lazzariis de
doffo —. pistorio | fratribus.
karissimis.

Adunque nell'anno 1388 il Torsigliero aveva già conseguita la laurea dottorale; esercitava la pratica del giure difendendo le cause, e si trovava non sappiamo se per tale motivo o per cagione dell'insegnamento a Perugia.

Nessun altro ricordo di lui abbiamo fino all'anno 1399, durante il quale rivestiva l'ufficio di « vicarius postestatis »; esso stesso ci offre questa notizia in fine di uno dei suoi Consigli (1), ma non sappiamo in quale città fosse insignito di quell'onore. Poste-

(1) Ms. cit. Consilia dni. Dyni de Torselleriis. Cons. 1, p. 3.

riormente nell'anno 1408 lo troviamo in patria nominato uno dei dodici *boni Viri* della città (1), e nell'anno 1409 eletto al più importante ufficio di Gonfaloniere di giustizia per i mesi di Settembre ed Ottobre. Il dì primo di Settembre prestò il giuramento a forma degli Statuti, dichiarandosi veramente guelfo, e fautore della parte papale (2). Nel dì 7 Novembre dello stesso anno, mentre ap-

(1) Questo fatto è ignoto al Capponi, e ne abbiamo trovata memoria nel Volume delle Provvizioni del Comune di Pistoia n. 49 (Arch. Comunale di Pistoia. — Prov. del 1405 al 1409). Il nostro giureconsulto è ricordato nella provvisione del Comune sempre come « *Dominus Dinus ser Nichole* ».

(2) Riportiamo testualmente il documento contenuto nei volumi delle Provvizioni del Comune di Pistoia (Arch. del Com. di Pistoia. vol. 49, Prov. dal 1405 al 1409 f. 79), che non è stato fin qui pubblicato.

In Dei Nomine Amen. Anno Natiuitatis domini Millesimo quadringentesimonono Indictione secunda die Vigesimonono mensis Augusti Consilio populi Ciuitatis pistorii bannito uoce preconis, campaneqe sonitu congregato de mandato Antonii nichole lippi Alberti honorandi Capitanei Costodie dicte Ciuitatis Ex deliberatione dominorum priorum et Vexilliferi Iusticie populi et comunis pistorii, Vna cum officialibus duodecim de collegio simul congregatis pro ipsorum officio exercendo ut moris est, In quo quidem consilio dictus dominus capitaneus extrahit infrascriptos ciues ad infrascripta officia priorum Vexilliferi et duodecim de solitis bursis propter ordinationem

· Dominus Dinus ser Nichole Vexillifer Iusticie	} porta Guidi
pro p. G. S. S. p.	
Butus pieri buti spadarius p. G. S. S. p.	} Sancti Andree
Lenzius nicholi mercarius p. G. S. S. Io.	
Extractio do- Ser Gratia ser Iohannis p. S. A. s. s. Io.	} porta Lucensi
minorum. Pierus bianchi nerii p. S. A. S. S. P. .	
Actus Iohannis pieri cëllesis p. l. s. s. p.	} porta Caialdatica
Nofrius Viscontis p. l. s. s. Io.	
Cristofanus Iohannis peri p. c. S. S. Io.	} porta Caialdatica
Iohannes Caroli cestarius p. c. S. S. P.	
Ser Augustinus Zenonis eorum notarius p. S. S. Io.	

priores et Vexillifer Iusticie populi et comunis pistorii predictis mensibus Initiandis primo kalendas Septembris proxime Venturi. Qui domini priores die primo Septembris constituti ad sedendum in Loggia maioris Ecclesie pistoriensis in presentia dominorum Capitanei et potestatis delato eisdem Iuramento per me Antonium cancellarium dicti Communis Iurauerunt corporaliter tactis statutis et ordinamentis dicti comunis esse Vere Guelfi et Amatores partis guelfe, et deuotissimi seruitores et filii (sic) . . . comunis florentie. Iura et preminentias comunis pistorii Augere et manutenere et pecuniam dicti comunis non spen-

pena da pochi giorni aveva lasciato tale ufficio, giunse in Pistoia il Papa Alessandro V nominato pontefice nel Concilio di Pisa, fuggito da quella città per la diffusione del contagio (1). Si trattene in Pistoia circa tre mesi dove ricevette sommi onori dai cittadini; probabilmente in questa occasione conobbe il nostro giureconsulto, della cui opera in seguito si valse tanto, da nominarlo avvocato concistoriale, col qual titolo vediamo firmarsi Dino per la prima volta nel 1413 (2). Nell'anno 1410 a dì 28 di Aprile nuovamente fu estratto il suo nome nel sorteggio dei dodici *boni Viri* della città; ma nella provvisione che ricorda questo fatto, è notato che il nostro « *dominus Dinus ser Nichole* » era assente da Pistoia, ed essendo stata giurata questa assenza da tre cittadini, Dino fu surrogato da un nuovo eletto in quell'ufficio (3). Ci sembra potere supporre con qualche verosimiglianza che Dino fosse partito dalla patria, per seguire la corte papale allorchè questa abbandonò Pistoia.

Da questo tempo in poi non si ha più alcun ricordo intorno a questo legista nei libri delle Provvisioni del Comune di Pistoia: peraltro a questa deficienza di notizie, si può almeno in parte supplire con quelle che ci offre il già citato manoscritto dei Consilia di Dino: difatti nel Giugno del 1413 lo troviamo firmato più volte « *utriusque iuris doctor Vicarius et assessor potestatis Ciuitatis Ancone* » (4). Donde si rileva che oltre avere rivestito delle insigni

dere nisi secundum formam ordinamentorum dicti communis. Et generaliter omnia et singula alia facere que tenentur et debent ex forma statutorum et ordinamentorum communis pistorii. remotis Amore timore et pretio et omni alia humana gratia.

(1) Fioravanti, Memorie storiche della città di Pistoia, c. XXIV, p. 347.

(2) Ms. cit., Consilia dni Dyni de Torselleriis. Cons. 3, p. 8. — Cons. 12, pag. 51.

(3) Anche questa notizia è sfuggita alla diligenza del Capponi, biografo del Torsiglieri, e l'abbiamo trovata nel volume delle Provvisioni del Comune di Pistoia dal 1410 al 1411 (Arch. del Comune di Pistoia n. 51, f. 18 retro). In nota è soggiunto,

« Loco nominis dicti domini dini absentis que absentia iurata et approbata fuit secundum ordinamenta noue reforme officiorum et ipsam iurauerunt Bartholomei nieri de bracciolinis Pierus neri suppolo et Zenobius ser Bartholomei nolli cives pistorienses extractus fuit Bartholomeus Iacobi franchini ».

(4) Ms. cit Consilia dni Dyni de Torselleriis. Cons. 7, p. 29, 31 e 58.

cariche nelle magistrature comunali, aveva già conseguita oltre che in diritto canonico, anche in diritto civile la laurea dottorale. Sembra peraltro dal fatto che molti Consigli sono datati da Ancona, e riguardano numerose controversie sorte in quella città, che il nostro legista vi facesse assai lunga dimora. Nello stesso anno 1413 firma un Consiglio semplicemente come « *iuris doctor* » (1), ma subito dopo nell'Agosto del medesimo anno aggiunge agli altri suoi titoli, quello di « *sacri concistorii domini nostri pape aduocatus* » (2). Sappiamo difatti che fu chiamato a Roma dal papa Urbano VI onde ricevere consiglio in una questione, e che in tale occasione fu nominato avvocato concistoriale. Anche Alessandro V si giovò della sua opera; il Fioravanti e il Capponi (3) scrissero in questo proposito, che se ne valse per pacificare le discordie della Germania (4). Oltre a queste testimonianze della fama che si era acquistata, se ne possono aggiungere altre delle quali fan fede alcuni dei suoi Consigli. Infatti vediamo che è chiamato in Bologna per dare il suo parere sopra una controversia (5); gli abitanti del castello di Gallignano posto in prossimità di Ancona gli sottopongono la risoluzione di un quesito di giure (6), ed è chiamato a dare il proprio parere sopra un consiglio già espresso dal legista Andrea di Tommaso da Fuligno (7).

L'ultimo ricordo che abbiamo del Torsiglieri, e che è sfuggito alla diligenza degli altri biografi, ci fa sapere come esso nel-

(1) Ms. cit. Cons. dni Dyni de Torselleriis. Cons. 9, p. 33.

(2) Ms. cit. Cons. dni Dyni de Torselleriis. Cons. 12, p. 54; Cons. 3, pag. 8.

(3) Fioravanti, Memorie storiche della città di Pistoia. Lucca, 1758, c. XXIII, p. 339. — Capponi, Biografia pistoiese, p. 379.

(4) Pietro Ricciardi giureconsulto pistoiese del secolo XVI scrive riguardo al Tosiglieri nella canzone in lode di Pistoia,

Un marmo asconde il Torsellor che dava
Saggi consigli alla romana e santa
Chiesa e la virtù tanta.
Di quel conobbe Urban, per lui il disperso
Gregge Alessandro unio infesto averso.

Zaccaria, Bibl. Pist. P. II, p. 314.

(5) Ms. cit. Cons. dni Dyni de Torselleriis. Cons. 23, p. 106.

(6) Ms. cit. Conf. dni Dyni de Torselleriis. Cons. 14, p. 67 e 68.

(7) Ms. Conf. dni Dyni de Torselleriis. Cons. 24, p. 107.

L'anno 1414 era tornato in patria: difatti nelle storie inedite dell'Arfaruoli si legge la seguente notizia (1);

« MCCCCXIII. Quest'anno del mese d'Aprile uenne a' Pistoia Rev.mo Signor Francesco Zabarelli da Padoua Cardinale, et per honorarlo, come si conueniu, hebbero ogn' autorità dal Publico questi quattro Cittadini: Messer Dino di Ser Niccola de Torsiglieri: Iacopo di Franceschino Ambrogi: Bichecco Bracciolini; e Simone di Francesco di Boccagno ».

Ci è stato impossibile potere stabilire il luogo ove avvenne la morte di Dino, e l'anno di essa. In Pistoia non esistono nè lapide sepolcrale, nè altro monumento che ricordino questo antico legista, ma ne conservarono la fama tutti i cronisti e gli storici pistoiesi, che lo celebrarono come un giureconsulto ben noto ai contemporanei.

(1) Arfaroli, *Historie Ms. cit. vol. 2, anno MCCCCXIII.*